Laudato sia Giesù Christo.

REGOLE, E CONSTITVTIONI

Della Congregatione de Frati Giesuati di S. Girolamo del B. Gio: Colombino, estratte, e compilate da Constitutioni vniuersali, e particolari de Sommi Pontefici.

Dalla Regola di S. Agostino, dalle Regole, che secondo la Santa mente del medesimo B. Fondatore diede il B. Gio: da Tossignano Vescouo di Ferrara, e da varij stabilimenti di più Capitoli Generali del medesimo Ordine; così ridotte a distinta forma, & facile intelligenza a fine di più esatta osseruatione per determinatione della stessa Religione.

Con la sopr'intendenza dell'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Card. ALESSANDRO BICHI SVO PROTETTORE

Riconosciute, & approuate con auttorità Apostolica da Nostro Signore PAPA VRBANO VIII.

l'Anno di nostra Salute 1640.

In Ferrara, per Giuseppe Gironi Stamp. Episcop.

Con licenza de' Superiori. 1641.

Laudato sia Giesù Christo.

Alli

REVERENDI, ET DILETTI IN CHRISTO PADRI, E FRATELLI

della Congregatione del Beato Gio: Colombino de Giesuati di S. Girolamo.

IL GENERALE, E DIFFINITORIO

della medesma Congregatione. S.

CHiaro è, che come a tutte le membra del corpo humano da vita, e moto vn Anima sola di determinato & inuariabile vigore, così il corpo mistico della Religione deue reggersi con vniformità, e fermezza di Regole, ch'influendo nell'attioni, e nell'opere di ciascun Religioso secondo la proportione del stato, e douer suo, diano a tutti tal vita, sanità, e fermezzà di virtù, che dalla perfettione de gl'indiuidui si formi l'vniuersale tanto più eccellente, a gloria del Signore, & edificatione de fedeli. Poco saria restato da faticare nel nostro ordine per lo stabilimento di Regole, s'a Dio fosse piacciuto di dare al B. Gio: nostro Fondatore quella più longa vita, che secondo il giuditio humano era necessaria a tal fine; poiche egli, il qual da Sua Diuina Maestà haueua riceuuta la Santa Inspiratione di Congregare questa minima sua famiglia, l'hauerebbe ancora pres-

critta la maniera di gouernarsi, e di reggersi: ma poiche Dio per sua infallibile Prouidenza volse, ch'egli preuenuto dalla morte, lasciasse questo suo Parto, quasi che nell'Infantia, e (per così dire) ab intestato, è conuenuto a noi altri suoi Spirituali descendenti, andar disponendo le cose ne modi reputati più conformi a i dissegni, quali s'è potuto supporre esser stati nell'animo di questo pijssimo Padre, nell'adunare al seruitio della Chiesa Chattolica la militia humilissima de Giesuati, e così in varij tempi fare nuoue Regole, oltre le prime, ch'il nostro Beato Gio: da Tossignano Vescouo di Ferrara Santamente ci compose, hora restringendo, hora ampliando, e discordando ancora in qualche cosa da quello, che s'era per auanti stabilito; Tali mutationi essendo conuenute alli casi, & alli successi, oltre che non picciola variatione è bisognata alla dolce necessità impostaci con la gratia fattaci dalla Santa Memoria di Papa Paolo V. dell'ordine Sacerdotale. È parso dunque necessario dalla Congerie di tutte eleggere quelle, che doppo matura consideratione si stimassero, & anco per esperienza riuscissero più vtili, e salutifere: Et queste, con lasciarne ciascun'altra da parte, ridurre in vn corpo solo col meglior ordine, che si potesse, con inserirui per quanto mai fosse possibile, non solo i sensi, ma anco le proprie parole delle precedenti, massime del sopradetto Beato Gio: inherendo insieme a Sacri Concilij, e Constitutioni Apostoliche; e proporle con l'approuatione della Santa Sede a tutto l'ordine nostro per douersi osseruare inuiolabilmente da quello.

Tal è stato il sentimento di tutta la nostra Religione dichiarato, e determinato in più tempi, e specialmente in vn Capitolo Generale. Però subito, che la Santità di Nostro Signore Papa Vrbano VIII. s'è degnata di darci per Protettore della nostra Congregatione l'Eminentissimo & Reuerendissimo Signor Cardinal Alessandro Bichi del Titolo di

San-

Santa Sabina, niente più habbiamo dimandato all'Eminenza sua, che aiuto, e patrocinio per questo fine importantissimo all'esser nostro: sopra di che hauendo l'istesso Signor Cardinale non leggiermente faticato in varie, e longhe conferenze, che ci ha permesso di tenere auanti l'Eminenza sua, & hauendoci poi per l'istessa causa continuamente aiutati del suo fauore, in fine habbiamo fatta la presente reduttione, e doppo diligente essame, e voto fauoreuole de Signori Prelati, a quali Sua Santità n'ha data la cura, conseguitane dalla medesima Santità sua la desiderata necessaria approuatione Apostolica.

Eccoui donque diletti figli, le Regole, che noi tutti douiamo inuiolabilmente osseruare, le quali se riceueremo con quel buon animo, col quale ne sono presentate, non è da dubitare, che saranno a ciascuno di noi Spirito, e vita. Non sono esse introduttiue di nouità, ne vengono da estranea parte, ma sono stabilimenti inueterati della nostra Madre Religione, formati nel Grembo di lei, riconosciuti, e confermati nelli nostri Capitoli Generali, o altrimenti dati a noi, & a tutte l'altre Religioni dalla Santa Sede Apostolica, e di già posti con obedienza fedele longo tempo in vso. Siamo donque esatti, e zelanti con Religiosa Charità nell'adempimento loro, assicurandoci, che come, secondo il Diuino oracolo, all'obedienti toccherà denuntiare vittorie, noi nell'affaticarsi per vna sincera, e diligentissima osseruatione trionferemo per sempre Beatissimi nell'eternità della Gloria.

Delle Charita Vostre

Fratelli In Christo

Fr. Gio: Paolo di Ferrara Generale de Padri Giesuati
Fr. Agostino Gasparini da Lucca Diffinitore della Toscana
Fr. Stefano Cruzzola da Padoua Dif. della Prouicia di Venetia
Fr. Gregorio Ferrari da Cremona Diffinitore della Lombardia
Fr. Pietro Machabei da Toscanella Diffinitore della Romagna.
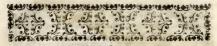
TAVOLA DE CAPITOLI

delle presente Regole.

Del-

Delli

REGVLA
S. AVGVSTINI

De charitate Dei, & proximi. Capitulum Primum.

NTE omnia Fratres charissimi diligatur Deus, deinde proximus, quia ista præcepta sunt principaliter nobis data.

De vnitate cordiũ in Deum, & rerum communitate. Cap.

HÆc igitur sunt, quæ vt obseruetis præcipimus in monasterio constituti. Primum propter quod in vnum esti congregati, vt vnanimes habitetis in domo Domini, & sit vobis anima vna & cor vnum in Deo: Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia. Et distribuatur vnicuiq; vestrũ à Pręposito vestro victus & tegumentum, non æqualiter omnibus, quia non æqualiter ualetis omnes, sed potius vnicuiq; sicut cuiq; opus fuerit. Sic enim legitis

in Actibus Apostolorum: quia erant illis omnia communia, & distribuebatur vnicuiq; sicut cuique opus erat. Qui aliquid habebant in seculo, quando ingressi sunt monasterium, libenter velint illud esse commune. Qui autem non habebant, non ea quærant in monasterio, quæ nec foris habere potuerunt. Sed tamen eorum infirmitati quod opus est tribuatur; etiam si paupertas illorum, quando foris erant, nec ipsa necessaria poterat inuenire. Tamen non ideo se putent esse fælices, quia inuenerunt victum & tegumentum quale foris inuenire non poterant.

De humilitate Cap. III.

NEc erigant ceruicem, quia sociantur eis ad quos foris accedere non audebant: sed sursum cor habeant, & terrena vana non quærant, ne incipiant esse monasteria diuitibus vtilia, non pauperibus, si diuites illic humiliantur & pauperes illic inflantur. Rursus etiã illi qui aliquid esse videbantur in sæculo, non habeant fastidio fratres suos, qui ad illam sanctam societatem ex paupertate venerunt. Magis autem studeant non de parentum diuitum dignitate, sed pauperum fratrum societate gloriari. Nec extollantur si communi vitæ aliquid de suis facultatibus contulerunt: nec de suis diuitijs magis superbiant, quia eas monasterio partiuntur quam si eis in sæculo fruerentur. Alia quippe quæcunque iniquitas in malis operibus exercetur, vt fiãt: su-

ſuperbia vero etiam bonis operibus inſidiatur, vt pereant. Et quid prodeſt diſpergere dando pauperibus & pauperem fieri, cum anima miſera ſuperbior efficitur diuitias contemnendo, quam fuerat poſſidendo? Omnes ergo vnanimiter, & concorditer viuite, & honorate in vobis Deum inuicem, cuius templa facti eſtis.

De orationibus. Cap. IV.

ORationibus inſtate horis, & temporibus cõſtitutis. In Oratorio nemo aliquid agat niſi ad quod factum eſt, vnde & nomen accepit: vt ſi forte aliqui etiã preter horas conſtitutas, ſi eis vacat, orare voluerint, nõ eis ſint impedimẽto qui ibi aliquid agendũ putauerint. Pſalmis & Hymnis cum oratis Deum; hoc verſetur in corde quod profertur in voce. Et nolite cantare, niſi quod legitis eſſe cantandum. quod autẽ non ita ſcriptum eſt vt cantetur, non cantetur.

De Ieiunijs, & abſtinentia Cap. V.

CArnem veſtram domate ieiunijs & abſtinentia eſcæ & potus, quantum valetudo permittit. Quando autẽ aliquis non poteſt ieiunare, non tamen extra horam prandij aliquid alimẽtorum ſumat, niſi cum ægrotat. Cum acceditis ad menſam donec inde ſurgatis, quod vobis ſecundum conſuetudinem legitur, ſine tumultu, & contentionibus audite, nec ſolę vobis fauces ſumat cibum, ſed & aures eſuriant Dei Verbum.

QVi infirmi sunt ex pristina consuetudine si aliter tractantur in victu, non debet alijs molestum esse, nec iniustum videri eis quos fecit aliqua consuetudo fortiores. nec illos fæliciores putent, quia sumunt quod nō sumunt ipsi: sed sibi potius gratulentur, quia valent, quod non valent illi. Et si eis qui venerunt ex moribus delicatioribus ad monasterium, aliquid alimentorum, vestimentorum, operimentorum datur, quod alijs fortioribus, & ideo fęlicioribus non datur cogitare debent, quibus non datur, quantum de sua sæculari vita illi ad istam descenderint, quamuis vsque ad aliorum, qui sunt corpore firmiores, frugalitatem peruenire nequiuerint. nec debent velle omnes, quod paucos vident amplius non quia honorantur, sed quia tolerantur accipere: ne contingat detestanda peruersitas, vt in monasterio vbi quantum possunt, fiunt diuites laboriosi, fiant pauperes delicati. Sanè quemadmodum ægrotantes necesse habent minus accipere ne grauentur, ita & post ægritudinem sic tractandi sunt, vt citius recreentur, etiam si de humillima sæculi paupertate venerunt, tanquam hoc illis contulerit recentior ægritudo, quod diuitibus anterior consuetudo. Sed cum vires pristinas reparauerint, redeant ad fæliciorem consuetudinem suam, quæ famulos Dei tanto amplius decet quanto minus indigent: nec ibi eos teneat voluptas iā

ve-

vegetatos, quos necessitas leuarat infirmos. Illos æstiment ditiores, qui in sustinenda parcitate fuerint fortiores: melius est enim minus egere, quam plus habere.

De habitus & pudicitię modestia. Cap. V

N*On sit notabilis habitus vester, nec affectetis vestibus placere, sed moribus. Quando proceditis simul ambulate: cum veneritis quò itis, simul state. In incessu statu, habitu, in omnibus motibus vestris nihil fiat quod cuiusquam offendat aspectum; sed quod vestram deceat sanctitatem, Oculi vestri & si iaciuntur in aliquam fæminarum, figantur in nullā. neque enim quando proceditis fæminas videre prohibemini. sed appetere, aut abi psis appeti velle, criminosum est. nec solo tactu & affectu, sed aspectu appetitur & appetit concupiscentiam feminarum. nec dicatis vos habere animos pudicos, si habeatis oculos impudicos: quia impudicus oculus, impudici cordis est nuncius. Et cum se inuicem sibimet, etiam tacente lingua conspectu mutuo corda, nunciat impudica, & secundum concupiscentiā carnis alterutro delec. antur amore, etiam intactis ab immunda violatione corporibus, fugit castitas ipsa de moribus. nec putare debet qui in fæminam figit oculū, & illius in se ipse diligit fixum, ab aliis se non videri cum hoc fecerit; videtur omnino, & à quibus videri non arbitratur. Sed ecce lateat, & à nemine hominum videatur, quid faciet de illo desuper inspectore,*

quē

quem latere nihil potest? An ideo putandus est non videre, quia tanto videt patientius, quanto sapientius? Ille ergo vir sanctus timeat displicere, ne velit fœminæ male placere. Illum cogitet omnia videre, ne uelit fœminam male videre. Illius nanque & in hac causa cõmendatus est timor, vbi scriptum est: Abominatio est Domino defigens oculum. Quando ergo simul estis in Ecclesia, & vbicumq; vbi fœminæ sunt, inuicem vestrum pudicitiam custodite. Deus enim qui habitat in vobis, etiam isto modo custodiet vos ex uobis.

De correctione fraterna. Cap. VIII.

E*T si hanc de qua loquor oculi petulantiam in aliquo uestrum aduerteritis, statim admonete, ne cœpta progrediantur, sed de proximo corrigantur. Si autẽ & post admonitionem iterum uel alio quocunque die idipsum eum facere uideritis, iam uelut uulneratum sanandum prodat quicumq; hoc potuerit inuenire. Prius tamen & alteri, uel tertio demonstrandum, ut duorum uel trium possit ore conuici, & competenti seueritate coerceri. Nec uos iudicetis esse maleuolos quando hoc indicatis. Magis quippe innocentes non estis, si fratres uestros, quos indicando corrigere potestis, tacendo perire permittitis. Si enim frater tuus uulnus habet in corpore, quod uelit occultari eum timet secari nonne crudeliter abs te sileretur, & misericorditer indicaretur? Quando ergo potius debes manifestare, ne deterius putref-*

trescat in corde? Sed antequam alijs demonstretur, per quos conuincendus est si negauerit. Primum Præposito seniori debet ostendi, si admonitus neglexerit corrigi, ne forte possit secretius correptus nō innotescere cæteris; Si autem negauerit, tunc neganti adhibendi sunt alij, ut iam coram omnibus possit non ab uno teste argui, sed à duobus uel tribus conuinci. Conuictus uero secundū præpositi uel etiam præsbyteri, ad cuius dispensationē pertinet arbitrium, debet emendatoriam subire uindictam, quam si ferre recusauerit, etiam si ipse non abscesserit, de uestra societate proijciatur. non enim & hoc fit crudeliter sed misericorditer, ne contagione pestifera plurimos perdat. Et hoc quod dixi de oculo non figendo, etiam in cæteris inueniendis, probibendis, indicandis, conuincendis, uindicandisque peccatis diligēter & fideliter obseruetur, cum dilectione hominum & odio uitiorum. Quicumq; autem in tantum progressus fuerit malum, ut occulte ab aliquo literas uel quodlibet munus accipiat, si hoc ultro confitetur parcatur illi, & oretur pro illo; si autem deprenditur atq; conuincitur, secundum arbitrium Presbyteri, uel præpositi grauius emendetur.

De vestium, & rerum cōmuni custodia. Cap. X

VEstes uestras in unum habeatis sub uno custode uel duobus, uel quot sufficere potuerint ad eas excutiēdas, ne à tinea lædantur. Et sicut pascimini ex uno cellario, sic induamini ex uno uestiario. Si fieri potest,

non

non ad uos pertineat, quod uobis indumentum pro temporum cõgruentia proferatur, utrum hoc recipiat unusquisq; quod deposuerat, an aliud quod alter habuerat, dum tamen unicuiq; prout cuiq; opus est non negetur. Si autem hinc inter uos contentiones, & murmura oriuntur, cum quaeritur aliquis deterius se accepisse, quam prius habuerat, & indignum se esse qui non ita uestiatur sicut alius frater eius uestiebatur, hinc uos probate quantum uobis desit in illo interiore sancto habitu cordis, qui pro habitu corporis litigatis. Tamen si sic uestra toleratur infirmitas, ut hoc recipiatis quod posueratis, in uno tamen loco sub communibus custodibus, habete quod ponitis. Ita sanè vt nullus sibi aliquid operetur, sed omnia opera vestra in vnum fiant, maiori studio & frequentiori alacritate, quam si vobis singulis faceretis propria. Charitas enim de qua sctiptũ est quod non quęrat quę suă sunt, sic intelligitur, quia communia proprijs, nõ propria communibus anteponit. Et ideo quanto amplius rem communem, quam proprias vestras curaueritis, tanto vos amplius proficere noueritis: vt in omnibus quibus vtitur transitoria necessitas, superemineat quę permanet charitas. Consequẽs ergo est, vt etiam qui suis filijs, aut aliqua necessitudine ad se pertinentibus in monasterio constitutis aliquã contulerit vestem, siue quodlibet aliud inter necessaria deputandum, non occultè accipiatur, sed sit in potestate prępositi, ut in rem communem redactam, cui necessarium fue-

fuerit prabeatur. Quod si aliquis rem sibi collatam celauerit, furti iudicio comdemnetur. Indumenta vestra secundum arbitrium Præpositi lauentur, siue a vobis, siue a fullonibus, ne interiores animæ sordes contrahat mundę vestis nimius appetitus.

De cura Infirmorum & Imbecillium.
Capitulum. X.

L*Auacrum etiam corpori cum infirmitatis necessitas cogit, minime denegetur. Fiat sine murmure de consilio medicinæ, ita vt etiam si nolit, iubente præposito faciat, quod faciendum est pro salute. Si autem velit & forte non expedit, suæ cupiditati non obediatur. Aliquando enim etiam si noceat, prodesse creditur, quod delectat. Deniq; si latens est dolor in corpore famulo Dei dicenti quid sibi doleat, sine dubitatione credatur. Sed tamen vtrum sanando illi dolori quod delectat, expediat, si non est certũ, medicus consulatur. nec eant ad balnea, siue quocumque ire necesse fuerit, minus quã duo, vel tres Et ille qui habet aliquò eundi necessitatem, cum quibus Præpositus iusserit ire debebit. Ægrotãtium cura siue post egritudinem reficiendorum, siue aliqua imbecillitate etiam, siue febribus laborantium, vni alicui debet iniungi, ut ipse de cellario petat quod cuiq; opus esse perspexerit,*

De adminiſtratione ciborum, & librorum.
Cap. X I.

Siue autem qui cellario, ſiue qui ueſtibus, ſiue qui codicibus prępонuntur, ſine murmure ſeruiant fratribus ſuis. Codices certa hora ſingulis diebus petantur: extra horam qui petierit, non accipiet. Veſtimenta uero & calceamenta quando indigentibus fuerint neceſſaria dare non differant, ſub quorum cuſtodia ſunt, quę poſcuntur.

De venia petenda, & Iniurijs remittendis.
Cap. X I I.

Lites aut nullas habeatis, aut quam celerimè finiatis, ne ira creſcat in odium & trabem faciat de feſtuca, et animam faciat homicidã. Sic enim legitis: Qui odit fratrem ſuum homicida eſt. Quicumq; conuicio, uel maledicto, uel etiam criminis obiectu aliquem læſit, meminerit ſatisfactione quanto cyus curare quod fecit, & ille qui læſus eſt, ſine diſceptatione dimittere. Si autẽ inuicem ſe lęſerĩt, inuicem ſibi debita relaxare debebũt, propter orationes ueſtras, quas utiq; quanto crebriores habetis, tanto ſaniores habere debetis. Melior eſt autem, qui quamuis ira ſæpe tentatur, tamen impetrare feſtinat, ut ſibi dimittat cui ſe feciſse agnoſcit iniuriã, quam qui tardius iraſcitur, & ad ueniam petendam tardius inclinatur (Qui autem non vult dimettere fratri, non ſperet accipere orationis effectum) Qui autem numquam vult petere ueniam, aut non ex animo petit,

ſine

sine causa est in monasterio, etiam si inde nõ proijciatur. Proinde uobis à uerbis durioribus parcite, quæ si emissa fuerint ex ore uestro non pigeat ex ipso ore proferre medicamenta, unde facta sunt uulnera. Quando autem necessitas disciplinæ in moribus coercẽdis dicere uos uerba dura compellit, si etiam ipsi modum uos excessisse sentitis non à uobis exigitur, ut à uobis subditis ueniam postuletis, ne apud eos, quos oportet esse subiectos, dum nimium seruatur humilitas, regendi frangatur authoritas. Sed tamen petenda est venia ab omnium Domino, qui nouit etiam eos, quos plus iusto forte corripitis, quãta beneuolentia diligatis. non autem carnalis, sed spiritalis inter uos debet esse dilectio.

De obedientia. Cap. XIII.

PRęposito tamquam patri obediatur, multo magis Præsbytero, qui omnium uestrum curam gerit.

De officio prælati. Cap. XIV.

VT ergo cuncta ista seruentur, & si quid seruatum minus fuerit, non negligenter prætereatur, sed ut emendandum corrigendumq; curetur, ad Prępositũ pręcipue pertinebit, ut ad Prẹsbyterum cuius est apud uos maior authoritas, referat quod Modũ, uel uires eius excedit. Ipse uero qui uobis prẹest, non se existimet potestate dominante, sed charitate seruiente fẹlicem: Honore coram vobis prẹlatus sit, uobis timore coram Deo substratus sit pedibus uestris. Circa omnes seipsum bonorum operum prẹbeat exemplum. Corripiat inquie-

tos, consoletur pusillanimes, suscipiat infirmos, patiẽs sit ad omnes. Disciplinam libens habeat, metuendus imponat. Et quamuis utrumq; sit necessarium, tamen plus à uobis amari appetat quam timeri, semper cogitãs Deo se pro uobis redditurum esse rationem. Vnde uos magis obediendo, non solum ue strі, sed etiam ipsius misеremini, qui inter uos quanto loco superiore, tanto in periculo maiore uersatur. Donet Dominus ut obseruetis hæc omnia tanquam spiritalis pulchritudinis amatores, & bono Christi odore de bona conuersatione fragrantes, non sicut serui sub lege, sed sicut liberi sub gratia constituti.

De iugi lectione Regulæ. Cap. X V.

VT *autem uos in hoc libello tanquam in speculo possitis inspicere, ne per obliuionem aliquid negligatis, semel in septimana uobis legatur. Et ubi uos inueneritis ea, quæ scripta sunt facientes, agite gratias Domino bonorum omnium largitori. Vbi autem sibi quicumque uestrum uidet aliquid deesse, doleat de præterito caueat de futuro, orans ut & debitum dimittatur, & in tentationem non inducatur. Amen.*

VRBANVS P.P. VIII.
AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

Acrosanctum Apostolatus Officium humilitati nostræ per ineffabilem diuinæ sapientiæ prouidentiam commissum iugiter nos admonet, ut inter grauissimas, multiplicesque Apostolicæ seruitutis curas, illam peculiari studio amplectamur, per quam Christi fideles sub suaui Religionis iugo uirtutum Domino famulantes sub certis, & prouidè ordinatis statutis, atq; constitutionibus in Sactitate, & iustitia fœlicioribus in dies proficiant incrementis, ac proinde ijs, quæ propterea statuta, & ordinata sunt, ut ab omnibus, ad quos spectat, inuiolabiliter obseruentur, perpetuaq; roboris firmitate subsistant, Apostolicæ confirmationis patrocinio communimus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire. Sanè dilectus filius Procurator Generalis fratrũ

Con-

Congregationis Iesuatorum Sancti Hieronymi sub Regula Sancti Augustini superiorum, & Fratrum dictæ Congregationis nominibus nobis nuper exponi fecit, quod pro fęlici, & prospero eiusdem Congregationis regimine, atq; gubernio, nonullę Constitutiones, & statuta diuersis tẽporibus fact, anouissimè autẽ de mandato nostro recognita, & aliquibus in locis emendata, atq; aptata, ac in unum uolumen compilata, fuerunt tenoris sequentis videlicet.

RE-

REGOLE
e Constitutioni.

Della Congregatione delli Frati Giesuati di S. Girolamo del Beato Gio: Colombino, estratte, e compilate da cõstitutioni vniuersali, e particolari de Sommi Pontefici: Dalla Regola di S. Agostino, dalle Regole, che secondo la S.mente del medemo B. Fondatore diede il B. Gio. da Tossignano Vescouo di Ferrara, e da varij stabilimenti di più Capitoli Generali del medesimo ordine: così ridotte a distinta forma, e facile intelligenza a fine di più esatta osseruatione per determinatione della stessa Religione; con la sopra intendenza dell' Eminentissimo & Reuerendissimo Signor Cardinal Alessandro Bichi suo Prottetore.

Della Dilettione, di Dio, e del prossimo.

Cap. I.

PRima, & auanti d'ogni cosa douiamo amar Dio, & osseruar li suoi Santi comandamenti acciòche l'opra sia proua della dilettione, che però il Signore dice: quello, il qual mi ama, osserua il mio parlare. In oltre per amor di Dio douiamo amar il prossimo

come

come noi medesimi, consistendo il compimento della legge nell'vna, e nell'altra dilettione. Di qui segue, che anco al Prossimo non solo non douiamo far dispiacere, ma di più habbiamo da industriarsi di farli bene; perciòche colui, che ama, in niente offende l'amato, & in ciò, che l'è possibile, lo serue. Bē couiene auuertire, che si come siamo tenuti alla Dilettione, & alla carità: così douiamo osseruare l'ordine di quella: anteponendo sempre il Signor Iddio al prossimo, per potersi gloriar nel Signore e dire in spirito di deuotione quelle diuine parole: Il Signore ha ordinata in me la carità.

Della concordia, & vnione tra Fratelli.
Cap. I I.

SOmmo studio, e sollecitudine si conuien hauere di viuere in Santa vnione, e però sogliamo instantemente ammonire li nostri in Christo Fratelli, di stare concordemēte, e d'vn'animo nella Casa del Signore, cōgregandosi noi per esser tutti vn'anima, & vn cuore in lui. Niuno dunq; s'adiri col suo Fratello, ne meno lo prouochi ad indignatione. Fuggāsi le mormorationi, e non si senta tra noi contesa alcuna. Però quando auuenisse, che alcun mormoratore ammonito più volte non s'emendasse, dourà esser aspramente ripreso, & ancor corretto. A simile correttione soggiaciano parimente quelli, che volentieri odono le mormorationi, & in tal modo si

pro-

procura disbandirle non solo dalla bocca, ma anco dall'orecchia de religiosi. Niuno si dia ad intendere di poter scusar la sua colera per ragione alcuna, poiche il Signore apertamente dice, che niuno ha da sdegnarsi col suo fratello e comanda, che chi s'adira contro di lui; si riconcilij con esso. Anzi la sua legge assolutamente, & indistintamente condanna l'ira: Dicendo, che l'ira dell'huomo non opra altrimenti la giustitia di Dio. Il che chiaramente dimostra, che quantunque l'huomo habbia ragione, non l'è premesso addirarsi: ma deue orare per li calunniatori, e persecutori, e far bene, à chi li fa male. Il che esso fattore della legge più altamente, & euidentemente manifestò con essempio, che con parole: accioche noi seguissimo li suoi vestigi. Chi donq; fosse tentato di contradittione, dia prestamente luogo, sapendo certo, che tante volte cade nel vitio della superbia; quante volte la parte sua a torto, ò à ragione vorrà pertinacemente diffendere. Però s'alcuno dicesse ad altri parole ingiuriose, ò apponesse, ò rimprouerasse alcun vitio, ne mostri senza indugiar pẽtimento, e s'emendi, e chi é stato offeso si ricordi sẽza malageuolezza di perdonare; accioche Santa, & accetta sia la sua oratione. Quello poi che non vuol chiedere, ò conceder perdono, sappi secondo la sentenza di S. Agostino; che infruttuosamente stà in monasterio.

Chi dirà parole ingiurioſe, ò irreuerenti, facendo ciò apertamẽte digiunerà vna volta a pane, & acqua, bacciera li piedi a tutti li fratelli, e chiederà loro perdono del cattiuo eſſempio. A chi poi commetteſſe ſimili errori a tauola in preſenza della maggior parte del Conuento; ò pur de ſecolari: ſi duplicherà la detta Penitenza.

S'vn ſuddito ardirà dire ingiurie, ò dar mentite al Priore, ó contendére irreuerentemẽte con lui; oltre al digiuno duplicato in pane, & acqua, li ſarà poſto da tutti il piede ſopra la bocca, ſtando eſſo diſteſo in terra, e chiederà perdono nel Refettorio del cattiuo eſſempio dato.

Di pari penitẽza correggeraſſi chiunq; a tauola ſi leuaſſe contro il Priore diffendendo arrogantemente alcuno, che diceſſe ſua colpa, ò altrimente ardiſſe contender ſeco ſenza riguardare ne al luogo, ne allo ſcandalo del monaſtero.

Chi procedeſſe à tale irreuerenza contro il Padre Generale, ò contro li Padri del Capitolo Generale, ò della Dieta, oltre la ſopradetta penitenza, reſterà priuo per vn'ãno della voce attiua, e paſſiua.

Chi apponeſſe calũnioſamente al fratello alcuna coſa di ſcandalo, o mal eſſempio con animo di ſuergognarlo; oltre al dolore, che deue hauere di queſto peccato mortale, e reſtitutione, che deue fare della fama, e penitenza, che ſecondo il caſo le darà

il P.

il P. Confeſſore: dirà ancó ſua colpa in publico Refettorio dell'infamia falſamẽte irrogata, li ſarà meſſo da tutti il piede ſopra la bocca, ſtando eſso proſtrato in terra ſupino: digiunerà vna volta in pane, & acqua, e con la cintura al collo domanderà perdono a tutti, & in particolare all'offeſo del mal eſsempio dato. Che s'haueſse infamato il ſuo Priore, ò vno de Padri principali, oltre la detta penitẽza ſarà priuo per vn'anno del luogo della menſa, e della voce Capitolare. Auuertendo, che ſe lo ſcandolo di tale infamia foſse publico a ſecolari, oltre la ſopradetta penitenza haurà da fare ancora quella, che toccherebbe all'infamato, quando foſse vera l'accuſa, e deue diſingannare (ſe ſi può bonamente) li ſecolari; acciò non reſtino con quella mala impreſſione.

Chi per iracondia, è ſuperbia con parole indiſciplinate, & irreuerenti conturberà il Capitolo conuentuale, ne ſarà dal Priore mandato fuori, reſterà priuo per vn anno, o altrimenti a beneplacito de Padri di voce attiua, e paſſiua, digiunerà vna volta in pane, & acqua, e domanderá perdono del mal eſſempio.

Commettendoſi dal Priore mancamento degno di correttione, ma ſecreto, ò noto a pochi, niuno lo manifeſti, ſe nõ al Padre Generale, ò alli Padri Diffinitori, e ſe tale mancamento foſse fatto da vn frate ſuddito, ſi paleſerà al Priore, acciò proueda con

prudenza, e carità, acciò non segua scandolo, e si risani la pecorella infetta. Ciò s'intende, se non fosse vicino al Capitolo Generale, o la Dieta; perche in tal caso dourà farsi sapere al P. Gen. e Diffinitori. Ciascuno sia sollecito per la caritatiua correttione fraterna: auuertendo, che li mancheuoli si penitentieranno conforme allo scandalo, che per loro omissione sarà seguito.

Se alcuno (che Dio ne guardi) percuoterà vn altro con coltello, bastone, sasso, ò con altra cosa: dirà sua colpa, sarà da tutti disciplinato, digiunerà vna volta in pane, & acqua, mangiando in terra, sarà priuo per due anni di voce attiua, e passiua, e con la cintura al collo chiederà perdono a tutti, massime all'offeso. A queste medesime penitenze soggiaciono anco li Priori in simil modo transgredienti, eccetto se fossero mossi da zelo, benche mal regolato per correggere qualche proteruo, douendosi questo caso rimettere al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò pure al Padre Genetale per douersene da loro dare condegna penitenza.

Seguendo (il che a Dio non piaccia) che tali percosse fossero con spargimento di sangue, il percussore starà prigione vn mese con ceppi a piedi, & in tal tempo digiunerà tre volte la settimana in pane, & acqua; sederà per dui anni l'vltimo de Professi alla mensa, e non hauerà voce durante li due anni nel

Cap.

Capitolo Conuentuale. Tali penitenze nondimeno saranno alleggerite, ò aggrauate secondo la qualità dell'eccesso, e dello scandalo seguito.

Chi poi percotesse di pugna con offesa leggiera, mangierà in terra quattro volte pane, & acqua, baccierà li piedi a fratelli, e chiederà perdono a tutti, in specie all'offeso, e se ne seguisse ammaccatura, o altra lesione notabile sarà il percussore spogliato dalla cintura in sù, e disciplinato.

Chi darà vn schiaffo al fratello, o minaccierà di percuoterlo con coltello, bastone, ò sasso, ò altra cosa offensiua, dirà sua colpa, digiunerà quattro volte in pane, & acqua, e bacierà li piedi alli fratelli.

Il Priore darà in publico a percussori l'assolutione dalle censure per maggior terrore, & essempio de gl'altri.

Chi manifesterà li fatti secreti d'vn fratello, ò del monasterio, ò della Religione a secolari, benche parenti, o altrimenti fuori della Religione, quando la cosa potesse apportar scandalo, o mal essempio: sia priuo per vn anno di voce attiua, e passiua, stia l'vltimo a mensa, e quattro volte a pane, & acqua.

Dell'Infermi Spirituali. Cap. I I I.

Essendo il vitio infirmità dell'Anima, dicendo noi, che gl'infermi del corpo non hanno da essere odiati, ma più tosto compatiti, aiutati, e curati: molto maggiormente si deue, non dico perseguitare,

re, ma ſi ben compatire quello, che per malitia; & aſtutia del demonio, o per ſuoi vitij è infermo della mente. Il Padre dunque, e tutti li fratelli, maſſime li più vecchi vedendo il lor fratello fluttuante, e da venti di tentationi ſpinto, e conquaſsato, guardinſi di non attuffarlo nelle tẽpeſte, ma li porgano aiuto per liberarlo, e ſi sforzino di ritirarlo nel porto dell'humiltà, e della vera dolcezza, e conſolatione, conſiderando ſe ſteſſi, che parimente poſſono eſser tentati. Facciano tutti aſſidua oratione per lui, &il Padre habbi memoria, che la canna maccata non ſi deue affatto ſchiacciare, ne il legno ancor fumigante eſtinguer del tutto: che tanto aponto per diuina gratia s'oſserua dalla noſtra Congregatione. Ben all'incontro grandemente ha da temer colui, che per ſuo vitio tanto affatica li ſuoi fratelli, s'abbuſerà della loro patienza, e non ſi confonderà della peruerſità, & oſtinatione propria. Ingegniſi dunq; per tanta loro carità di peruenire a ſobrietà, e ſanità di mente, e non facendolo, ſappi di certo, che non potrà eſser lungamente ſopportato.

Con gl'incorrigibili s'oſseruerà la Conſtitutione di N S. Papa Vrbano viij. *De Apoſtatis, & eiectis.*

Dell'Infermi del Corpo. Cap. I V.

QVando s'inferma alcuno de fratelli, auãti ogni coſa ſi faccia confeſsare, e ſe ne habbi eſatta cura, conſuppoſto di ſeruire nella ſua perſona al

Si-

Signore, il quale apparendo nella sua gloria, dirà: Io fui infermo, e mi visitasti.

Commetta il Padre la cura degl'infermi ad vn fratello atto a simile funtione, che habbi carità, e bisognando lo facci aiutare da altri. Il Padre medesimo sopraintenderà, che niente manchi a gl'infermi, e che gl'vfficiali siano diligenti per suo seruitio.

Ad arbitrio del Padre si chiami il medico, e secondo il conseglio di questo si proueda di cibi, e di medicine per quanto comportera la pouertà nostra.

Niuno darà da mangiare, o da bere all'infermo, senza licenza del Padre, o dell'Infermiero, ancorche ne domandasse, e niente douerà darseli, che non sia cõ ordine, o approuatione del medico. Ammoniscansi li fratelli infermi di portar patientemente la disciplina del Signore, e di guardare, che per loro impatienza non si contristino li fratelli, che per amor di Dio lo seruono. Dato poi, che pure l'infermo riuscisce inquieto, e noioso, molto più conuiene compatirlo, come più alterato, & oppresso dal male, acciòche non s'aggionga afflittione all'afflitto. Dimostrisi, e sij tale ognuno verso l'infermo, quali vorrebbe gl'altri verso se stesso quando s'infermasse.

Quelli, che si rileuano dall'infermità, non ritornino subito alla vita commune, ma tanto tempo si ricreino di competenti cibi, quanto si giudicherà espediente dal Padre, acciòche restino sufficiente-

mente ristorati, e ciò secondo la regola di S. Agostino s'osserui indistintamēte con tutti senza eccettuarne meno quelli, che fossero venuti da basissimo stato, e da vilissima pouertà del secolo. Quelli, che si sentiranno poi a sufficienza consolidati, ritornino alla loro felice vsanza riputandosi tanto più auuenturati, quanto minor conoscono il lor bisogno, & escludano ogni lentezza, che potesse hauer indotta l'otio della malatia.

Venendo poi alcun fratello all'estremo, se è di gia confessato, se li dara il diuino viatico, e la plenaria assolutione concessa da alcuni Sommi Pontefici all'ordine nostro, in particolare da Eugenio iv. l'anno 1432. da Sisto iv l'anno 1477. nella Bolla Aurea per communicatione l'anno 1479 e per l'istessa ragione da Giulio II. l'āno 1507; e dipoi l'estrema vntione con farseli in fine la raccomandation dell'anima, e non si lascierá da parte alcun atto di carità per aiutar quell'anima a passar sātamēte da questa vita.

Deue ogni nostro Conuento hauer la sua Infermaria in luogo determinato, il più idoneo, che si possa per la ricuperatioue della Sanità, secondo l opportunitá del sito, e numero de religiosi: doue tutti si conducano, quando saranno infermi, e non si ritirino, se non risanati. Inuigilerà l'Infermiero, che niente a loro manchi di quanto può giouare per sanarsi. Tutto ciò è stato poi ancora disposto dalla S. mem. di Papa Clemente viij.

Del

Del Suffragio per li Fratelli Defonti. *Cap. V.*

MOrto che sarà vn fratello, s'accõmoderà il suo corpo secondo la nostra vsanza, e si porterà in Chiesa, ò in Capitolo cãtãdosi il Salmo: Miserere, & Deprofundis con la sua oratione: e poi all'hora douuta si sepellirà con quell'vfficio, che vsa *S.* Chiesa. Si darà auuiso della sua morte per tutti li nostri Conuenti, acciò si facci oratione per lui, & ogn'vno di nostra Congregatione dice per suo special suffragio l'officio de morti intiero, o pure cento Pater noster, e cento Aue Marie.

Morto vno de nostri Religiosi, se sarà Sacerdote, oltre l habito solito regolare, se li metterà la stola al collo, e non essendo Sacerdote, si vestirà dell'habito solo. *S*i porterà nel Capitolo, o nell'Oratorio cantando li soliti *S*almi, e venuta l'hora di sepellirlo, si porterà in Chiesa, e quiui se le dirà l'Offitio intiero di noue lettioni, con le Messe piane, & vna cantata, facẽdoseli anco dire doppo che sarà sepolto le Messe di *S.* Gregorio.

Il Priore del Monastero del defonto darà prestamẽte auuiso del caso alli Padri *D*iffinitori, li quali haueranno poi pensiero di farlo sapere alli Monasteri delle loro Prouincie, & in ciascuno riceuta la nuoua sarà obligato ogni Sacerdote a dirli vna Messa, e li non Sacerdoti douranno recitare in lor suffragio appartatamente l'officio intiero *pro Defunctis*. E quelli

conuerſi, o altri che non foſſero atti a recitare l'offitio, diranno per quell'anima cento Pater, e cento, Aue Maria, ſi come per l'adietro s'è ſempre vſato.

Seguendo la morte del P. Generale tutti li frati della noſtra Religione ſono obligati di duplicare all'Anima ſua li ſopradetti ſuffragi.

Delli Suffragi de morti in commune. Cap. VI.

E Noſtra regola generale fare in ogni tempo oratione per li morti, alli quali come a noſtri fratelli ancora Viatori, douiamo hauer cordial compaſſione, maſſime per li amici, e benefattori, e per quelli, che per via d'elemoſine ci vengono raccomādati.

Seguendo la morte del Sōmo Pontefice ogni Sacerdote li dirà tre meſſe, e gl'altri tre volte l'offitio de Defonti, ò trecento Pater, & Aue.

Venendo a morte l'Eminentiſs. Prottetore ſi farà tutto quello di ſopra ſi è detto per la morte del P. Generale.

Ogni Lunedi doppo la prima meſſa li noſtri fratelli congregati in Chieſa canteranno a vicenda li Salmi Miſerere, & Deprofundis, e l'hebdomadario dira l'orationi. *Deus qui nos Patrem, &c. Deus veniæ largitor, &c. & Deus qui inter &c.* e tutti li Sacerdoti diranno le meſſe conformi a tali orationi, e ſe tal giorno ſarà impedito, ſi transferiranno queſti ſuffragi in vn'altro.

Faraſſi annualmente vn offitio per l'anime de gl'

amici, benefattori, Padri, e fratelli Diranno li Sacerdoti per loro le messe, gl'altri l'offitio intiero, e li conuersi li cento Pater, e cento Aue Maria.

Ogn'anno alli XIX. Febraro nõ impedito si celebri vn offitio con tutte le messe del conuento per l'anima della S. memoria di Papa. Paolo. V. il quale ci concesse il Sacerdotio; e per quelli, che ci aiutorno per questa impetratione, e se tal giorno fosse impedito, si trãsferirãno queste funtioni in vn altro.

Dell'Humiltà. *Cap. V I I.*

ACció possiamo venire al colmo della carità, la qual consiste nella dilettione di Dio, e del Prossimo; bisogna, che preceda l'humiltà, la qual partorendo nell anima l'odio, & il dispregio di se stesso, leui dal cuore l'amor proprio veramẽte tanto contrario alla carità, che non può l'vno stare assieme con l'altro.

Ancorche per gratia di Dio si siano introdotti tra noi li studij di scienze attinẽti a Religiosi, si vietano tra noi li titoli di Baccelliere, Regente, Maestro, e simili, e di più tutte l'essentioni di vita, ò prerogatiua particolare. Ciascuno per intelligente, ò dotto che sia, non si chiamerà d'altro nome, che di quello hauerà hauuto nel suõ ingresso alla Relig.

Permettesi il predicare, leggere, argomentare, e sostener conclusioni; ma quelli, che in tal modo s' occuperanno, saranno con tutto ciò obligati come

gl'altri alla vita commune, & al choro. Desiderandosi più tosto la Dottrina di sapere, che di nome, e più ancora di virtù religiosa; che di scienza.

Niuno per Dottrina, ò per altro ha luogo più degno, ma tutti vanno secondo l'antianità del loro ingresso alla Religione. li sudditi cõ sudditi, li supriori co supriori, sopra li sudditi stanno li Vicarij, sopra li Vicarij li Priori, sopra Priori li Diffinitori nella loro Prouincia, & anco nell'altre quando é presente il P. Generale, ò pur quando visitano: Il P. Generale va sopra tutti, e quelli che sono stati Generali tengono il primo luogo doppo il Priore.

Se il superiore parla, il suddito l'ascolti col capo basso, e se quello fa correttione, stia questo in humil cognitione di se stesso, con le ginocchia a terra, ne si leui, se non fornita la correttione, ò se il superiore non gle lo dice.

Dell'Obedienza. Cap. VIII.

CHristo Giesù Signore, e capo della Chiesa volendole dar forma, e modo di regolato reggimento, come che non puó drittamente reggersi vna fameglia, ò naue senza vn capo, e gouernatore: cõstituì, e lasciò S. Pietro Prencipe del suo Popolo. Desiderãdo noi dunq; come fedeli, e catholici Christiani stare nel grembo della medesima S. Chiesa, intendiamo, e protestiamo di voler esser sempre obedienti a lei, & al Sõmo Põtefice Presidẽte in quella, & al

& al Sacro Collegio de Cardinali. A questo con grã d'energia confortaua, & induceua i suoi figliuoli il nostro venerabil primo P. Gio: Colombino di Siena. Anzi di più venendo a morte, protestò questo medesimo auanti il corpo Santissimo del Signore, e comandò, che si douesse fermamente osseruare da tutti quelli, che successiuamente venissero a questa nostra Congreg. & acciò il tutto hauesse più forza, lo lasciò in testamento e volse, che a perpetua mem. se ne facesse instrumento publico, si come appare per mano del Notaro ser Benedetto di Pace da Città di Castello. Pertanto noi di questa nostra fraternità, e Congreg. e di tutti li nostri deportamenti, e modi di viuere, non vogliamo ne regola, ne misura, che nõ sia secondo la determinatione, e secondo il beneplacito della Sede Apostolica, e tutto sottomettiamo all'emendatione, e correttione di quella, e quanto le fosse contrario vogliamo assolutamente che dalla nostra Congreg. sia reietto, & esterminato. Ancora alli Reuerendiss. in Christo Prelati Dioecesani, & alli Rettori, e Padri Spirituali delle Terre, vogliamo, che tutti li nostri Priori, e compagni habitanti nelle loro giurisdittioni portino somma riuerenza, con obedienza alle loro canoniche ordinationi, le quali però non deroghino alle nostre Regole, consuetudini, priuilegij, gratie, indulti, e concessioni Apostoliche di qualsiuoglia titolo, o nome. Tal riuerenza si de-

deue ancora a tutti gl'altri Prelati di S. Chiesa, e però nissuno tra noi ardirà mai mormorar di loro, ne in alcun modo detraere alla loro vita, ne dare orechio, ò consenso a chi ne mormorasse, considerando, che Dio li ha constituiti nostri Giudici, che habbiamo ad esser giudicati da loro, e non essi da noi. Similmēte alli Religiosi, e serui di Dio, & alli Preti di qualūq; condittione si deue portar riuerenza. Oltre di ciò obediremo non solo a Padri, e maggiori della Congregatione ma anco a gl'altri nostri fratelli in S. carità; non cercandosi da alcuno le cose sue, ne la propria vtilità, ma anteponēdo al beneplacito nostro l'vtilità commune, & alla nostra consolatione la publica pace. Ben conuiene sopra il tutto, che l'obedienza sia honesta, così dalla parte di chi comanda, come da chi obedisce, altrimenti essendo mancheuoli d'honestà nell'vltimo giorno, secondo la sentēza di S. Agostino, chi comanda, e chi obedisce sarà di pari pena punito.

Chi ricusasse d'andare a stare doue da Superiori sarà destinato. digiunerà quattro volte a pane & acqua, mangiando in terra, & altre tāte bacierà li piedi a fratelli, domanderà perdono del mal essempio dato, starà per vn'anno l'vltimo de professi a mensa, e senza voce nel Capitolo Conuentuale, e faranno anco l'obediēza andādo all'assignato luogo. Alle medesime pene soggiacerà chi ostinatamente ricusasse

l'obe-

l'obedienza impostali dal Superiore, come di fare qualche offitio, o di andare fuori di casa, a qualche altra vbedienza, o simili, fatisfacendo ancoa quanto gl'é stato comãdato. Ben si essortano in santa carità li Superiori di esser prudenti, e discreti nell'ordinar l'obedienze a fratelli disponendo ogni cosa con modestia, e christiana dilettione, e non imperiosamente come crudeli Padroni a schiaui, ma con paterna amoreuolezza: eccettuando li proterui, & ostinati, li quali doppo dolci ammonitioni deuono in fine rigorosamente penitentiarsi.

Del Silentio. Cap. I X.

ESsendo il silentio guardiano della virtù, educatore della quiete, & ornamento della Religione, si deuono essortar li nostri fratelli, che secondo la parola di S. Giacomo Apostolo, siano lenti a parlare. Da l'hora d'andar la sera in Chiesa fino la mattina all'vscir dall'oratione, e nel tempo della dormitione del giorno è nostra cõmune vsanza di nõ parlare, se non per grande necessità, & all'hora con voce modesta, e piana, si che non si molestino gl'altri. Deue il Superiore prouedere, che niuno in quel tẽpo vada otiosamente vagando, e che non stiano due o più insieme a confabulare, & etiam Dio ragionare di cose buone, e molto meno a prendersi altra ricreatione benche honesta, perciòche tutte le cose hanno il douuto, e proportionato lor tempo. Questa

osseruatione di silentio si potrà modestamente rilasciare per la venuta de fratelli forastieri, ma poco però con li Giouani, alli qualli sommamente conuiene la taciturnità.

Chi senza idonea cagione parlerà a taula, o in tēpo di dormitione, sia di giorno, ò di notte: la prima volta dourà dire il Salmo Miserere, e la seconda cinque Pater, e cinq; Aue maria, e se piu oltre incorrerà in questo errore, se li leuera il companatico, & ancora se li darà solo pane, & acqua, secondo la qualitá della colpa, o della mala consuetudine, aggrauandosi anco più la penitenza secondo li casi.

Chi con alta voce, e di contesa con scandalo de fratelli romperà il silentio della mensa o della dormitione del giorno, ò farà adunanze di due, o più in vna cella, ò nel dormitorio, digiunerà per ogni trāsgressione in pane, & in acqua, e chi più volte corretto non s'emenda, sia sottoposto a penitenze più graui. Chi poi caderà in questi errori di contese, o di fare adunanze in cella, ò altroue doppo la beneditione della notte, oltre il digiunare in pane, & acqua, baccierà in refettorio li piedi a tutti li fratelli. s'accresceranno ò sminuiranno dal superiore queste penitenze, secondo i casi; ma assolutamente s'augumenteranno, quando il corretto non s'emendasse.

Del-

Delle Celle. Cap. X.

LA cella, si come dice S. Bernardo, non è molto distante dal Cielo, e l'vno, e l'altro hanno tra loro assai conformità. Per tanto douranno quelli i quali la frequentano conuersare facilmente col pẽsiero in Cielo, e cancellar con sospiri di penitenza li commessi peccati, & esser intenti, e solleciti alle cose di Dio. A questo noi pure li essortiamo, auertendoli conseguentemente di legger la S. Scrittura, ò altri libri diuoti, e Santi, o d'occuparsi in orationi mẽtali, ò vocali, ò in altre attioni religiose, e fuggir l'otio, che amicheuolmente s'accosta, ma sempre da nimico ci tratta.

Niuno tenga in cella altri libri, che quelli, li quali sono concessi dal Padre.

Le nostre Celle si serrino tutte con serratura, o chiaue commune, e non con serrame particolare. Niuno vi si rinchiuda in tal modo (ne anco di notte) che non vi si possa liberamente entrare ad ogni volontà del Superiore.

Non stiano due in vna cella riserrati per qual si sia causa, ma volendo parlarsi, ò conferire, ò leggere insieme, tengano l'vscio alquanto aperto.

Niuno di subito, & all'improuiso entri nella celta del fratello: ma stando fuori bussi con modestia, e dica secondo l'vsanza nostra (Lodato sia Giesù Christo) e rispondendo quello di dentro questa pa-

rola (sempre) quello di fuori doppò vn poco di pausa entrerà. Prohibisca il superiore, che niuno attacchi candela accesa alla lettiera, ò ad altro legname della cella, acciòche non si corra pericolo d'incẽdio, e si ammoniscano generalmente tutti di non fare in cella attione da nõ potersi fare in euidẽza d'ogn'vno

Leuisi dalle celle ogni tela, fuorche dal pagliariccio, e cãcello, & anco ogni pittura, & imagine, s'alcun' n'hauesse, che nõ fosse diuota, e qualũque altra, che troppo fosse põposa. Similmẽte tutte l'altre curiosità, e vanità cõtrarie alla pouertà, che ꝓfessiamo.

Niuno, etiam Dio superiore haurà cella separata dal dormitorio commune, ancorche nel medesimo Claustro, ma ciascuno haurà la sua sola, e congionta all'altre, & a quelle vniforme, con le pareti nude, cõ letto semplicissimo, senza cosa alcuna di sopra, ò d'intorno secondo l'osseruanza della nostra religione, come già s'è detto. Ben potrà il P. Generale concedere vna seconda cella a qualche Superior di conuento, se conoscerá che sia necessaria, ò per l'vffitio, ò per la persona.

Si prohibisce a tutti li fratelli ogni sorte di chiaui particolari, non solo per la cella, come pur s'è detto, ma ancora di casse, o armari, ò d'altri tali mobili, e chi senza licenza farà altrimenti, sarà priuo per sei mesi di voce attiua, e passiua, baccierà li piedi a fratelli, e chiederà loro perdono del mal essempio dato.

Quan-

Quando dal P. Generale,ò da P. Diffinitori si cōcedesse ad alcuno per idonea causa qualche chiaue priuata, come ad vn Vicario, o Procuratore,ò altri, deue il Priore appresso di se hauerne vn altra simile, & a suo giuditio, e beneplacito vedere, se questi tali tengono alcuna cosa contro lo stato della nostra professione, e fuori dell'ordini nostri.

Niuno Religioso puo tenere in cella, e meno portare armi di qualsiuoglia sorte prohibite,ò nō prohibite quādo anco a lui fossero state date in custodia. Li disubidiēti quāto alle nō prohibite saranno ipso facto priui per vn anno di voce attiua, e passiua, e starāno per sei mesi come prigioni nel monastero; se poi dette armi fossero delle prohibite anco a secolari,incorrerāno ipso facto nella pena di tre āni di Galera, e questa pena il P. Diffinitore della Prouincia sarà tenuto d'imporre stāte la Cōstitutione Apost. sēza ammetter scuse,sotto pena a lui stesso di priuatione d'offitio,& il Priore, che ci hauerà accōsētito, resterà priuo del suo carico,& incapace d'ogn'altro.

Chi terrà coltello sopra la longezza d'vn palmo, sarà priuo per vn'anno di voce attiua,e passiua.

Della Vigilia, e del Dormire. Cap. XI.

TRa la notte, & il giorno s'assegnano sette hore per il dormire. Dalla Pasqua di Resurrettione fino a S. Croce di Settēbre si dormino di notte cinque hore,e di giorno due. L'estate andiamo a ri-

posare tra l'vna, e le due; e l'Inuerno alle tre, ò poco più. Venuta dunq; l'hora d'andare a dormire, e presa la beneditione dal Padre, ogn'vno vadi alla sua cella, e fatta qualche breue oratione si riposi su li sacchi di paglia, acciòche l'attitudine corporale si confacci alla prontezza, e sollecitudine dello spirito. Consentirà però il P. di sopra porre al pagliariccio (per chi n'hauesse bisogno) qualche copertuccia vecchia, o simil cosa. Niuno vsi letto di piuma, saluo che per infermità. Sotto il capo si tengano guanciali di paglia; e doue sia necessità, o altra idonea causa, potrà il Superiore concederli di piuma. Le coperte non discordino dalla nostra professione, la quale è di essatta pouertà.

Doppo il matutino niuno tornerà a dormire, se non per manifesto bisogno, e cō licenza del Padre.

Nel tempo della dormitione niuno per qualsiuoglia causa, etiādi pretesa sanità, deue vegliare ò dormire fuori del suo pagliariccio, ò saccone senza particolar licenza del Padre, senza la quale ne meno è lecito dormire fuori dell'hore deputate.

Doppo il conueniente riposo, venendo l'hora del matutino, e datosi il consueto segno, ciascuno prestamente si leui, e s'affretti preuenire il fratello a quest'opra diuina, e ciò con la douuta grauità, e modestia. se poi auuerrà, che qualched'vno arriui tardi, questo dirà in refettorio sua colpa, e sarà penitentiato ad

to ad arbitrio del P. ma chi per sua pigritia incorresse più volte in questo difetto, douiá correggersi cõ darseli solo pane, & acqua, o almeno con leuarseli il vino, ò parte del companatico ad arbitrio del Superiore.

Deue ne nostri monasteri per li dormitori star tutta la notte accesa vna lampada per li bisogni occorrenti. Tal è la nostra vsanza, & ancora la Constitutione Apostolica.

Delli Essercitij Diurni. Cap. XII.

FInito il matutino, e la prima messa; ogn'vno si ritiri alla cella, la rassetti religiosamẽte poi satisfaccia alle proprie diuotioni, orando, meditando, e facendo l'essame della conscienza. si raccomandi a Dio, alla B. Vergine, & alli Santi suoi Protettori. Finito questo li conuersi andranno alla cella del Superiore, a fine li determini, quanto douranno operare quel giorno: li Choristi resterãno alle loro celle, nõ mãcãdo doppo le sopradette diuotioni di recitare l'offitio della B. V. spettãte alla mattina, & anco la corona del Signore, poi attẽderãno alli studij delle professioni loro, leggendo, e scriuendo cõforme al bisogno, fino saranno chiamati a celebrare, ò alle scuole, ò al choro per l'hore, assistendo al tutto con spirito, & attentione.

All'hora debita tutti si ritireranno al refettorio, e doppo pranso rese le gratie, per vna mezz'hora si ri-

cre-

creeranno insieme con profitteuoli circonferenze.
Poi se farà d'estate, riceuuta dal Superiore la beneditione, si ritirerãno in cella a riposare fino farà dato il consueto segno, stando sempre in silentio: se d'inuerno andranno similmẽte tutti alle celle loro diranno il resto dell'officio della B. V. e starà fino all'hora di Vespero ogn'vno religiosamente occupato; suonato il Vespero, ogn vno vadi al choro, e quiui stia in oratione fino il Superiore dia il segno d'offitiare: orando vocalmente, e mentalmente cõforme le farà dettato da Dio.

Finito il Vespro si ritiri ogn'vno alla cella, e s'occupi in studiare, in lettioni sante, e pij essercitij fino all'hora di compieta; qual se farà d'estate dourà dirsi nelle 22. hore, e finita questa andranno al Refettorio rese le gratie si riticino religiosamenre insieme fino suonata l'Aue Maria, dopo la quale subito si darà segno dell'oratorio, è questo finito, si darà la beneditione per la dormitione. se fara d'inuerno, finita compieta (qual si suonerà nelle 23. hore, e mezza) e l'Aue Maria di sera, tutti preso il lume andranno alle loro celle, e quiui staranno occupati in essercitij profitteuoli fino al segno dell'oratorio. Finita l'oratione si vadi al refettorio: rese le gratie si ritireranno all'hospitio, si scalderãno, se farà di bisogno, e quiui dispenseranno vn hora di tempo in pie collationi, facendo anco (conforme all'vso antico) il Su-

pe-

periore leggere qualche libro spirituale.

Finita l'hora il Superiore darà la beneditione, e tutti li religiosi ritirati alle celle, essamineranno le conscienze loro faranno le solite diuotioni, si raccomanderanno a Dio, alla B. V. al *S.* Angelo custode, alli *S.* Auocati, e poi si daranno al riposo notturno.

Dell'andar fuori di Casa. Cap. XIII.

Nissuno esca del Monasterio senza licenza, e beneditione del Padre, le quali haute, quelli, che hanno d'andar fuori, prima d'vscire vanno a farre vn poco d'oratione al luogo deputato: Il medesimo si deue osseruare nel ritorno, e di più li compagni si domanderanno perdono l'vn l'altro, se si hauessero dato scambieuolmente mal essempio, e dirãno vicẽdeuolmente (Dio vi rimeriti della carità: ciò fatto vadano di nuouo dal Superiore a pender la beneditione.

Fuori si vada sempre accompagnato non da qual compagno, che ci piace, ma da quello, che ci è dato dal Superiore. Bẽn si concede andar solo, quando li cõpagni fussero si pochi, che non se ne potesse hauere. nel qual caso il Superiore del conuento dourà prima auuertirne l'ordinario, & hauerne il suo consenso: intendendosi però, che mai non manchi la *S.* compagnia del timor di Dio. S'ammoniranno li fratelli d'andar con honestà d'occhi, taciturnità di lingua, e grauità di costumi, acciò siano buon odor di Christo a ciascuno.

A chi

A chi torna di fuori è prohibito il riferire in casa a compagni nouelle del secolo, e cose viste, ò sentite, se non saranno a maggiore edificatione.

La licenza d'vscire si deue chiedere al Priore in semplice tonaca; e non con mantello, cappuccio, ò cappello, quasi sia in arbitrio nostro l'hauerla, e s'auuertirà, che per mantello s'intende il longo, non quello da viaggio, vietandosi assolutamente l'andadare in habito da viandante per li luoghi doue habbiamo Conuenti.

Niuno Superiore, ne ancò il P. Generale darà licenza di stare fuori del claustro, o d'uscire a beneplacito, douendosi chieder la licenza per ciascuna volta.

Doue habbiamo Conuenti a niuno è lecito pransare, ò cenare, e molto meno pernottare fuori senza espressa licenza del Superiore. Chi in altro modo mangierà fuori, digiunerà vna volta a pane, & acqua, e baccierà li piedi alli fratelli, saluo se non fosse trattenuto da qualche Benefattore, come può auuenire, e ciò s'intende con la compagnia d vn altro de nostri Religiosi, non consentendosi di restar solo; pure facendosi altrimente, il Superiore potrà hauer riguardo alla persona, & al luogo, e così poi secondo la ragione, e carità penitentiare, ò scusare.

Chi pernottasse fuori del monasterio sẽza euidẽtissima necessità, e senza licenza del Superiore digiu-

ne-

nerà tre volte a pane,& acqua,& altre tante baccierà li piedi alli fratelli, e soggiacerà anco a maggior penitenza etiam Dio di carceratione ad arbitrio del Superiore secondo la grauezza del mancamento. Le medesime penitenze s'imporranno al portinaro, che scientemente lascierà vscire qualche religioso senza le debite osseruationi.

Siano auuertiti li P. Superiori di non lasciare andar vagando alcun religioso inutilmẽte, & a capriccio, a fine che non si rilasci la debita osseruãza claustrale, e qnando trouino alcun sopra di ciò mal disposto, ne diano conto a Superiori maggiori, acciò tra tutti possano prouedere a proportione del bisogno, etiã con rimouere questi tali poco piegheuoli e metterli ad arbitrio loro in altro luogo di minor condittione, acciò mortificati nelle male inclinationi, vẽgano a viuificarsi nell'attioni della vita religiosa.

Dell Vffitio del Portinaro. Cap. X I V.

ASsisterà sempre alla porta del monasterio vn portinaro deputato a settimana, ò pur più tẽpo in caso di necessità ad arbitrio del Superiore, e niuno s'ingerirà in quest'offitio, se non quello, a chi il medesimo Superiore l'hauerà ordinato.

Il Portinaro non lascierà entrare in monasterio gente di fuori senza prima auuisarne il Superiore,& hauerne l'ordine.

Sia il portinaro religioso d'esperimentata bontà,

tenga sempre con chiaue priuata chiusa la porta del Conuento se non l'esteriore, almeno l'interiore. Nõ chiami alcũ frate a requisitione di chi si sia, che prima non ne habbi dato conto al superiore, e da esso hauuta licenza. Al medesimo riferirà prima l'imbasciate, che hauerà da fare a i fratelli apportandole poi a loro medesimi, se il Priore lo consentirà, e nõ altrimenti Non lascierà entrare nel Conuento, ò vscirne cosa alcuna senza l'arbitrio come sopra. Non conporti che senza licenza, e compagno esca alcun Religioso, ne senza l'altre debite osseruationi. In somma con Christiana carità sia essattissimo nel suo vfficio. sotto le medesime pene (come sopra) che a gl'altri transgressori in tal proposito sono comminate. Venuta la sera, riporterà al superiore le chiaui per ripigliarle la mattina seguente.

Dell'Oratione. Cap. X V.

ESsendo in ciascun'opra l'intention naturale di tutti i mortali di peruenire ad vn fine di beatitudine, e consistendo questa principalmente nella cognitione di Dio, e nelle sue lodi; douiamo in questa breuissima peregrinatione cominciar quello, che nell'eterna patria haueremo a cõtinuare senza fine. Quest'è il santo essercitio dell'oratione, che secondo l'auuiso dell'Apostolo nõ si deue intermetter mai. Venuta dunq; l'hora dell'oratione si tralasciera ogni cosa; e si andrà con prontezza all'oratorio, se qual-

che obedienza non dispone altrimenti, e chi fosse in ciò negligente, dirà sua colpa in Refettorio auanti a tutti, e ne riceuerà la debita correttione dal P. Ciascuno facci la sua oratione in silentio, senza strepito di voce, ò di labra, acciò non sia molesto a gl'altri. Niuno esca dell'Oratorio senza licẽza, la quale si domanda al P. non con la voce, ma con riuerente inchinatione di capo, se però non si volesse vscire ad opra particolare, poiche all'hora cosi inchinato, si deue dirne all'orecchio del Padre la causa.

Chi ha l'vffitio della lampada, sia sollecitto ad accenderla, acciò tra gl'altri segni anco da questo siano li fratelli inuitati all'oratione.

Siano li fratelli in Choro, o nell'Oratorio vna mez'hora auãti il matutino, e quiui faccino quell'oratione mentale, che dallo Spirito Santo sarà loro suggerita; doppo si facci la disciplina, & in vltimo si dicano le Litanie de Santi.

La sera doppo l'Aue Maria si farà similmẽte oratione mẽtale ꝑ mez'hora poi la disciplina, & in fine si dirãno le Litanie della B. V. Queste però ogni Sabbato à sera si canteranno all'hora conpetente auanti al suo Altare, con interuenirui (come anco a gl'altri diuini offitij) non solo li superiori, ma anco tutti gl'altri religiosi, tanto Choristi, quanto Conuersi di qualunq; offitio, o conditione si siano, senza eccettuare necessità, se non fossero vrgentissime: e quel-

 li su-

li superiori che in ciò saranno negligenti, si per se stessi, come per gl'altri, massime circa le Litanie del Sabato, resteranno priui nel Capitolo Generale della voce attiua, e passiua.

Subito doppo l'vna, e l'altra disciplina auanti le Litanie de Santi, e della B. V. li nostri Priori faranno pregare per il Sõmo Pontefice, per tutti i Prelati di S. Chiesa, per l'augumento di tutti li Religiosi nel seruitio di Dio, per l'vnione de Principi Christiani, per quelli, che conbattono contro gl'Infedeli, & Heretici, per l'essaltatione della S. Chiesa, per il Vescouo, Principe, e Magistrati della Diocesi, e dello stato, doue si trouano, e generalmẽte per tutt'il Popolo Christiano, e poi in particolare per gl'amici, parenti, e benefattori, e per l'anime del Purgatorio, per le quali ci viẽ data la maggior parte dell'elemosine, e poi nominatamente per quelli, che si mãdano a raccomandare alle nostre orationi.

Suonato il primo segno del Vespero ogn'vno si ritiri al Choro, e quiui tutto quel tempo corre fino al cominciar dell'offitio dispensi in orationi vocali, e mentali, e pie meditationi.

Del dir le colpe in publico, o scuoprire in segreto lo stato della propria conscienza. Cap. X V I.

IL Sabbato sera tutti li fratelli congregati al modo solito nell'oratorio s'accuseranno ciascuno in generale di quelle colpe, che l'humana fragilità non

può facilmente euitare, & il superiore sarà il primo, susseguendo poi gl'altri secondo la prerogatiua d'vffitio, ó d'antianità. Non si dirà già in publico alcuna colpa speciale, che palesata potesse generare scandalo, ò mal essempio saluo se già non fosse notoria, e che però conuenisse purgarla con publica mortificatione.

Resosi ciascuno in colpa tutti si prosterneranno in terra, e domanderanno perdono al P. il qual rispôderà con humiltà, e charità imponendo che si dichi qualche oratione, acciò il Signor Iddio si degni perdonare l'innauuertenze, e le colpe commesse, e pure con tal'occasione farà pregare per altri in vniuersale, & in particolare, come s'è detto nel Cap. precedente. Di poi tal volta il medesimo P. fatti sedere li fratelli a i loro luoghi dirà qualche parola d'essortatione secondo il bisogno, ne mancherà di correggere, e penitentiare qualche corrotto costume, & abuso, quando per disauuentura vi fosse, rammentando, & insistendo, che non vadano in dissuetudine; ma si conseruino in vigore l'vsanze buone, & d'edificatione.

E sentimento delli migliori maestri della vita spirituale, che quelli, che sono dedicati al seruitio di Dio (massime li più giouani, ó per altro inespreti) riuelino puramente, e semplicemente alli loro P. e Direttori Spirituali ogni loro pẽsiero, & imaginatio-

ne

ne buona, ò cattiua, le tentationi, & inspirationi, & ogni loro attione occulta: così che habbi apparẽza di bene, come di male, all'auttorità de quali dourassi poi compitamẽte aderire. Ben s'auuertisce, che simile scuoprimento, è manifestatione è fuori d'ogni confessione Sacramentale, douendo questa farsi solo quãto a peccati a piedi di conpetente Sacerdote, a fine di prenderne penitẽza, assolutione, e sodisfare.

Della Disciplina. Cap. XVII.

S'Insegna diuinamente l'Apostolo, e quasi del continuo leggiamo nel libro della miserabile esperienza, che la carne repugna, e conbatte contro lo spirito: Però il medesimo Dottor delle genti egregio Predicatore afferma di castigare il suo corpo, e ridurlo in seruitù, acciò nel predicare ad altri non diuenga reprobo per la parte sua. Per tanto la nostra minima Cõgreg. ha presa tra l'altre l'austerità di far due volte il giorno la disciplina, come già s'è espresso. Ci battiamo alle reni per quãto tempo si recita il Miserere, & Deprofũdis cõ vn Pater, e l'oratione pro peccatis, o per li Defonti, gouernandosi il tutto secondo il diuoto, e discreto giuditio del Priore. Chi oltre a queste due volte volesse disciplinarsi, ne dourà prender licenza dal medesimo Padre, e chi per il contrario mancherà alla disciplina comandata, sodisfarà con dirne sua colpa in Refettorio.

SE il S. Dauid Prẽcipe secolare occupato nel gouerno del suo Regno, daua il giorno, e la notte lodi al Sig. noi sequestrati dalle cure mondane doueremo esserci assidui nel Choro, nõ solamente di persona, mà ancora d'attentione, e di mente eleuato a Dio. Reciteremo dunq; a debiti scõpartimenti della notte, e del giorno il matutino, le laudi, l'hore, il Vespero, e la compieta, e non s'vfficierà in altro modo di quello, che vien prescritto nelle Rubriche del Breuiario Romano, e nella regola delli Calendarij Diocesani senza dire offitij appartati. S. Girolamo, S. Agostino celebreremo con l'ottaue (però del cõmune) e similmente il B. nostro Fondatore, hauendone licenza dalla Sacra Cõgreg. de Riti, come appare in vna facoltà simile concessa alla Città di Siena l'anno 1608. sotto il giorno 19. Febraro.

Si reciti, ò si canti attentamente con distintione, e con le douute pause, osseruando compitamente il Sacro rito Ecclesiastico, nel modo appunto che conuiene trattare col Signor Iddio.

L'hora delli diuini offitij sarà per noi quella dell' altre religioni, si che il Matutino, e Prima siano finiti auanti alla leuata del Sole.

Il Sacro Rituale Romano s'osseruerà ancora nell' ordinatione delli Offitij, e nella elettione de ministri per il Choro, e per l'Altare, & in ogn'altra cosa

ſpettante a queſta Angelica funtione.

Non ſi comincierà l'offitio diuino fin tanto, ch'il P. Superiore non haurà dato il ſegno, e finito che ſia, niuno ſi partirà dal Choro prima che l'iſteſſo Padre col ſegno conſueto n'habbi data licenza.

Ogni fratello entrando nell'Oratorio, ó in Choro per celebrar l'hore canoniche, farà prima in mezo la debita adoratione auanti l'Altare; Poſtoſi poi al ſuo luogo faraſſi il ſegno della Croce, & alzando la mẽte a Dio nel ſecreto di quella li domãderà perdono de ſuoi peccati, ne laſcierà la S. conſuetudine della Religione, cioè prima di cominciar l'hore eſtẽder le braccia in nodo di Croce, e con quella attentione, che mai potrà maggiore dire cinq; Pater, & altre tante Aue Marie in memoria della Paſſione del Signor, acciò per queſto mezo s'acquiſti lo ſpirito di deuotione, oltre che così a capo dell'anno veniamo ad hauer diſtintamente ſalutate ogni giorno le Sacratiſſime Piaghe del Saluatore; oltre a che aggiungendoui cinq; Gloria Patri &c. con vn Pater, & Aue per il Sõmo Põtefice s'acquiſtano tutte l'Indulgenze dentro, e fuori di Roma, come conceſſe Papa Leone X.

Al Choro andrà ogn'vno, & in ciò conuerrà particolarmente, che li Superiori precedano ogn'altro, e coſi col proprio eſſempio infiãmino ciaſcuno, poiche il comãdare, e nõ fare, auuiliſce il comãdamẽto.

Chi

Chi manca, ò chi và tardi al Choro dourà esser corretto secōdo il caso, e dire appartatamente quel che non hauerà detto con gl'altri.

Il Superiore negligente in procurare l'adempimento di queste osseruationi, & adempirle per se, sarà sospeso dal suo carico a beneplacito del P. Gen.

Del Santo Digiuno. Cap. XIX.

PRrima osseruiamo strettamente quelli digiuni, alli quali tutti li fedeli sono obligati per precetto di *S.* Chiesa, & in tali giorni prendiamo la nostra Refettione all'hora di Nona con hauer poi la sera per colatione vn poco da bere, e poca quantità di frutti; conforme al parere del Direttore Spirituale, e del medico si dispensa con gl'infermi, conualescenti, vecchi, ò altrimente mal affetti, dandoseli anco oua; e carne conforme alla necessità.

Il Venerdi Santo tutti vniuersalmēte deuono digiunare in pane, & acqua, eccettuato gl'inualidi.

Rimettesi alla diuotione de fratelli il fare con l'approuatione del Direttore Spirituale altri simili digiuni fra l'anno.

Dal giorno dell'Ascensione per tutto il Sabbato di Pentecoste s'vsino solo cibi quadragesimali (se la qualità de luoghi lo cōporta) seruendosi solo di latticini, eccetto il Sabbato della Pentecoste, che per esser digiuno comādato, non ammette altri cibi, che quadragesimali; quanto poi alli viandanti posso in

tal tempo senza scrupolo mangiar carni.

Dalla Festa di tutti li Sāti fino al giorno di S. Gregorio Taumaturgo inclusiué si faccia la sera maggior astinenza del solito; ma nell'Aduento si digiuni ogni giorno seruēdosi solo di cibi quadragesimali, cō darsi la sera la picciola colattione di bere, e frutti, ch'è in arbitrio di ciascuno di pigliare, ò lasciare.

Ogni Venerdì communemente si digiuna da noi con cibi quadragesimali. Il Lunedì, & il Mercordì non meno che il Sabbato ci asteniamo da carni con darsi la mattina mineſtra, e formaggio, e la sera insalata, e similmente formaggio, & ancora qualche frutto, e quando in alcuno di questi giorni cadano Feste solenni, suole il digiuno anticiparsi nella loro vigilia.

Li digiuni, che osseruiamo per precetto nostro, sogliono relassarsi dal superiore del luogo per cause conuenienti, come di molta fatica, o d'arriuo de fratelli da altre parti; ò per altri congrui rispetti; senza però che mai si scordiamo della carità, e sobrietà religiosa.

Niuno tralascierá di digiunare le vigilie del Beato nostro Fondatore, di S. Girolamo, di S. Agostino, e di Santa Caterina Vergine e Martire Protettrice della nostra Religione.

Chi per gola, ò indiuotione romperà digiuni comandati dalla santa Chiesa, ò dalla nostra Religione,

ne, o respettiuamente nelle Feste di precetto mangierà prima d'hauer vdita la Santa Messa, digiunerá per ogni volta a pane, & acqua tre giorni in tre settimane mangiando nel Refettorio in terra. Chi d'altri tempi mangierà senza licenza del Priore, starà in terra vna volta a pane, & acqua, e chi più volte transgredisse, sarà più grauemente penitentiato, secondo il caso, e qualità della persona, & a chi beuerà senza licēza, si leuerá il conpanatico, e s'accrescerà anco la penitenza secōdo la mala cōsuetudine.

Chi riceuuta dal Superiore la benedittione della notte, mangiasse ò solo, ò accompagnato, digiunerà tre volte a pane, & acqua, mangiando in terra, baccierà i piedi a fratelli, e domanderà perdono del cattiuo essempio, e sarà per sei mesi priuo di voce attiua, e passiua. A tal penitenza s'intenderanno ancora sottoposti quelli, che saranno compagni, o consentienti a simili errori, & anco s'aggrauerá la mano secondo la qualità della colpa.

Chi caderà in tal disordine doppo la beneditione del giorno in tempo del consueto silentio, starà due volte a pane, & acqua, baccierà li piedi a fratelli cō accrescersi, o scemarsi la penitenza a proportione dell'errore.

Della Refettione. Cap. XX.

Chiunq; per negligenza verrà tardi al Refettorio, si che non sia presente alla benedittione

della mensa s'inginocchierà auanti al Padre, e dirà sua colpa, non si mouendo senza suo cenno. Chi cõtinuasse in tali negligenze, doura essere più aspramente penitentiato.

Chi serue a tauola specialmente quando si legge, si guardi di far strepito, acciò non s'impedisca a fratelli il nutrimento Spirituale, e non parli se non per bisogno, e ciò con breuità, e con voce bassa. Altretanto s'intenda de i commensali.

Il Padre dichiarerà quel, che si legge, quando ve ne fosse bisogno, & ammonirà chi leggesse male, ò stesse con poca attentione.

Li fratelli siano sobrij, non guardino altroue, ma attendano a se, solleuandosi con la consideratione alla mensa Celeste.

Chi in qualunq; offitio, ò essercitio rompe, ò guasta, ò perde alcuna cosa, secondo la nostra vsanza auanti di mettersi a tauola s'inginocchia nel Refettorio, dicendone sua colpa, e prendendone dal superiore correttione, ò penitenza. Il simile s'osserua per altri mancamenti palesemente commessi.

Chi per transcuratezza verserà vino, ò altro sopra la tauola, ò farà altro errore circa di quella, si leuerà in piedi, e col capo scoperto, & humilmente inchinato con penserà il mancamento, e non sederà prima, che il superiore gle ne dia licenza.

Quando mangiano forastieri in Refettorio non si suo-

ſi ſuole far correttione, o render in colpa, ſe però l'errore non foſſe preſentialmente commeſſo, ò al Superiore non pareſſe bene altrimenti.

A menſa ſol vna volta la ſettimana ſi diſpenſa dal ſilentio, e ciò ne Conuenti, che non hanno nouitiato, poiche in quelli, dou'è nouitiato, ſe ne diſpenſa ſolo ogni quindici giorni, eccettuate l'occaſioni di paſſaggio dè Padri foraſtieri, o le neceſſitá vrgenti.

Sarà la lettione a menſa mattina, e ſera ſempre Spirituale di quelle materie, che il Priore ordinerà. Due volte la ſettimana ſi leggerà vn Capitolo per volta delle noſtre regole, comınciando da capo, e proſeguendo ſenza intermetteruene alcuno ſino alla fine. Il medeſimo ſi farà delle Bolle Apoſtoliche, nelle quali ciò s'impone, e d'altre ben neceſſarie a ſaperſi.

Li noſtri cibi douranno eſſere communi ſenza diſtintione di Superiore, o d altri, ſenza eccettuatione di pane, o vino. Niſſuno mangi coſa particolare, e chi contraueniſſe ſia penitentiato con darſegli quel giorno pane, & acqua, e non altro. Niuno cominci a mangiare prima, che ne ſia dato il ſegno dal P. il qual non lo darà ſe nõ doppo alquanto di lettione.

La ſera anco in giorno di digiuno vadano tutti al Refettorio etiam Dio quelli, che non voleſſero far colattione, eccetto s'haueſſero licenza dal Priore, o foſſero occupati in qualche opera di carità.

Niu-

Niuno ſi parta auanti il fine della lettione, la qual deue eſſere attētamente vdita, eſſendo la parola di Dio vero alimento dell'Anima.

Della Ricreatione. *Cap.* *X X I,*

L'Inuerno, quando ſia freddo doppo cena, o colatione ſi vadi al foco, e quiui è lecito prenderſi qualche breue ricreatione, che ſe la crudezza della ſtagione conſtringerà a faruì alquanto lunga dimora, in tal caſo conuiene ſcaldare vnitamente l'Anima cō l'infocata parola di Dio, leggendoſi qualche libro di deuotione, ó facendoſi qualche ragionamento, o conferenza Spirituale in quel ſoggetto, ch'al Superiore parrà più eſpediente. Venuta l'hora di ripoſare tutti ſe ne anderanno con la licēza, e beneditione del Padre.

Doppo pranſo maſſime l'eſtate ſi concede a fratelli di trattenerſi honeſtamente inſieme ſino all'hora della dormitione, e doppo Veſpero verſo l'hora della cena.

Vna volta la ſettimana, quando il Superiore diſpenſa dal ſilētio, poſſono li noſtri Religiosi alleuiarsi con qualche lecito, & innocente gioco, ſenza però che vi entri denaro, ne intereſſe d'altro, che in conto alcuno sia contrario alla santa pouertà: pare ſuperfluo dire, che dadi, e carte non si deuono, ne pure vedere tra noi, e che tali giuochi si punirebbero ſeueramēte; pure a maggiore, e ſopra abbondan-

te cautela ſe ne dà vn tocco.

Per dieci giorni innanzi all'Aduento, e per venti auanti la Quadragesima, puo il Superiore slargare vn poco la mano circa la ricreatione delli Religiosi, come anco intorno alla loro refettione, ſubordinandosi però il tutto ad inuigorire, e non infiacchire lo ſpirito.

Niſſuno ardiſca nelle ricreationi dir parole contentioſe, ò poco decenti. Tutti si guardino da giuochi di mano, da metter mano ſopra del compagno, da deporre l'habito Religioſo, traueſtirsi, ò maſcherarsi: auuertendosi, che ſecondo le tranſgreſſioni ſi punirá non ſolo il ſuddito, che hauerà ecceduto, ma anco il Superiore, c'hauerà tolerati gl'ecceſſi.

Delle Lettere. Cap. XXII.

NIuno mandi lettere ad altri, ne legga quelle che ſono mandate a lui, che prima non siano ſtate viſte dal Superiore, e che da eſſo nõ habbi hauuta licenza, e quando queſta si neghi, prendasi il tutto con raſſegnatione Religioſa.

Trouandoſi ch'vna lettera si sia mandata ſenza licenza (il che si preſumerà, quando non sia ſottoſcritta di mano del Priore) quel frate, che l'hauerà mandata, digiunerà per ſua correttione vna volta a pane, & acqua mangiando in terra, e baccierà li piedi a fratelli.

Chi leggerà lettera a lui mãdata ſenza prima preſen-

sentarla al Superiore, digiunerà vna volta a pane, & acqua, e baccierà li piedi a tutti li fratelli. Di pari penitenza sarà corretto quel Religioso, che darà lettere ad vn altro senza prima consegnarle al Superiore, ò senza sua volontà.

Si eccettuano da queste ordinationi le lettere, che dalli fratelli si scriueranno all'Eminentiss. Sig. Card. Protettore, al P. Generale, alli P. Diffinitori, e quelle, che da questi anderanno alli medesimi nostri fratelli; e chi ardisce d'aprire, ò trattener quelle cosi de frati a Superiori, come di detti Superiori a frati, digiunerà quattro volte in pane, & acqua, mangiando in terra, bacierà li piedi alli fratelli, chiederà perdono del mal essēpio, sarà priuo per vn anno di voce attiua, e passiua, e per quel tempo starà l'vltimo de Professi alla mensa.

Chi aprirà, ò tratterrà letere de Priori, o a loro dirette sarà priuo per vn anno d'ambe le voci e digiunerà dui volte in pane, & acqua.

Chi aprirà, o tratterrá lettere de fratelli, o scritte a loro, digiunerá vna volta come sopra, e baccierà li piedi a fratelli.

Le lettere de Superiori si conosceranno a i sigilli. Quello del Signor Cardinal Protettore sempre é cognoscibile. Quello del P. Generale sarà con l'imagine del nostro B P. Gio: Colombino con lettere intorno, che dichino: *Sigillum Generalis Fratrum Iesuatorum.*

torum. Quello de P. Diffinitori col nome di Giesù & haueranno attorno l'inſcrittione della Prouincia loro. Il Sigillo de Priori haurà l'imagine del S. Titolare del loro Conuento, e quello de Frati ſarà più piccolo con il nome di Giesù ſenz'altra inſcrittione.

A niuno è lecito vſar Sigillo con arme di ſua caſata, eſſendo conueniente, che chi hà laſciato il Mõdo, ne abbandoni l'inſegne.

Accadendo (il che a Dio non piaccia) ch'alcuno acciecato dal demonio ſcriua lettera, ò libello d'infamia, o attacchi poliza ſenza nome in vituperio altrui; ſcoprendoſi il delinquente, ſi farà ſtare vn meſe prigione, & in tal tempo ſi farà digiunare vn giorno della ſettimana in pane, & acqua, & eſſendo la contumelia contro li P.P. detti della Bãca, ò contro li P. Generale, ò Diffinitori, ſi raddoppierà la pena. Quando poi l'eccesso foſſe delli compreſi nelle Bolle di Pio V. di Gregorio xiij. *de libellis famoſis*, o di altri Sommi Pontefici, s'oſſeruerà (come conuiene) la diſpoſitione di quelle.

Chi ſarà trouato (il che Dio non permetta) hauer ſcritto a chi ſi ſia de ſecolari lettere, ò verſi d'amore impuro, dourà eſſerli poſto da tutti in Refettorio vna volta il piede ſopra la bocca, & digiunare in pane, & acqua. Se tali ſcritti ſaranno a Monache ſi duplica la penitenza, e quando non ſolo ſiano ſcoperti, ma effettiuamente capitati nelle mani di per-

sone secolari, o claustrali, douerà il colpeuole secō-do la grauezza dello scandalo seguito esser più grauemente penitentiato.

Inherendo a varie nostre Constitutioni antiche, e moderne, si conferma, che tra noi nelle lettere s'vsi semplicità senza affettatione, ò vanità mondana; & che li titoli siano similmente con moderatione, & humiltà religiosa; essendo la grandezza non nelli titoli, che ci daremo l'vn l'altro, ma ne giuditij fauoreuoli, che farà il Signor Iddio dell opere nostre.

Della Confessione, & Communione. Cap. XXIII.

LA frequente Confessione partorisce molti beni, & per il contrario chi non cura di confessarsi, va rilassando il freno alla nociua libertà, & inciampa in varie colpe. Frequentisi donq; la confessione, & insieme la Santissima Communione, per espurgar l'anima da gl'errori, e fortificarla, & adornarla con Christiane virtù.

Tutti li Frati non Sacerdoti si confesseranno, & communicheranno ogni Domenica, & tutte le Feste principali tra settimana distanti più di dui giorni antecedenti, ò conseguenti dalla Domenica, & li Superiori non solo daranno questa commodità, ma anco metteranno particolar diligenza, acciòche tal ordine s'osserui senza ommissione alcuna, & mācando, saranno tenuti dirne la loro colpa nel prossimo Capitolo Generale.

Procurino li Priori, che li Sacerdoti de loro Conuenti celebrino ogni mattina, e non manchino, se non per graue impedimento & con lor licenza.

Nissuno può Confessarsi ad altri Confessori, che a quelli, quali saranno dal Priore deputati per il Monasterio, si come sin da principio si è tra noi vsato, & s'vsa in ogn'altra Religione: se pure il Superiore per giusta causa, & in casi particolari non dispensasse altrimenti.

Quando sarà preparato il P. Confessore, inuigili il Sacrista per auuisar li fratelli, se da se stessi non fossero solleciti, quanto conuiene.

Ogni Superiore deputerà nel suo Conuento vno, ò più Confessori secondo la quantità de Frati, e l'essigenza del ministero conforme al Decreto di Papa Clemente viij. *de casuum reseruatione*. Non sentirà esso Confessione de sudditi, eccettuati quelli, che spontaneamente lo domandassero, ò hauessero bisogno d'assolutione dà qualche caso riseruato.

Guardinsi accuratamente li Confessori di seruirsi della notitia presa nelle Confessioni per il gouerno della Casa, ò della Religione, massime quando dà simili andamenti potesse congetturarsi cosa detta in Confessione.

Della Castità. *Cap.* *X X I V.*

E Cosa chiarissima, ch'il Signore si compiace dell'anime pure. Perciò volendo noi conuersare

con quel Giesù, dal quale habbiamo miracolosamẽte il nome, douiamo esser zelantissimi della purità.

Niuno habbi familiarità di donne, ó ragioni con loro, fuorche per necessità, ò pia vtilità, ne entri in case secolaresche, a parlar con esse senza la presenza d'vn compagno, il quale (quando pur conuenga, che il ragionamento sia segreto) starà in disparte in modo, che non possa sentire, ma del resto li nostri due religiosi douranno vedersi continuamente l'vn l'altro.

Niuno anderà a Monasteri di Monache, ne anco per parlare a proprie parenti, e per qual si sia honestissima causa senza la licẽza del Priore, oltre a quella dell'ordinario, ò della Sacra Congreg. di Roma, secondo che dalla Santa Sede sarà disposto.

Chi fosse in ciò disobediente, oltre alle pene di censure, ò altre communi, digiunerà per quattro Venerdì continuati in pane, & acqua, e baccierà li piedi a tutti in Refettorio. Alla medesima penitenza soggiaceranno quelli, che scriuessero a Monache, e di più per vn anno saranno priui di voce attiua, e passiua.

Chi fosse trouato in atto alcuno scandoloso contrario alla purità, digiunerá per vn mese vn giorno della settimana in pane, & acqua; auuertendo, che tal giorno deue essere oltre a quelli delle nostre cõsuete astinenze: per ciascuna volta baccierà li piedi

di

di alli fratelli, dirà sua colpa, e chiederà perdono del cattiuo essempio. Chi poi più volte incorresse in tali errori così indegni, sarà priuo di voce Capitolare per vn'anno, digiunerà per doi mesi vn giorno della settimana in pane, & acqua al modo detto di sopra, e per ogni volta baccierà li piedi a fratelli, e chiederà perdono del cattiuo essempio.

Chi poi peccasse con donne (il che Dio non permetta) potendo ciò prouarsi, starà vn mese prigione, & digiunerà per quel tempo tre giorni alla settimana in pane, & acqua. Passato il mese digiunerà per vn anno continuo vn giorno della settimana nel modo stesso mangiando in terra, bacierà per ogni volta i piedi a fratelli, e per tre anni starà senza voce in Capitolo.

Chi fosse tanto irreligioso, ch'ardisse vscir di notte dal Monasterio con chiaue contrafatta, o con leuar serrature, ò scalar mura, ó in qualsiuoglia altra maniera, li sarà duplicata la pena della carceratione. Chi poi piu volte in queste dishoneste maniere contaminasse l'anima sua, sará più grauemente penitentiato ad arbitrio del P. Generale, secondo il maggior scandalo, che sarà seguito, e chi deponesse l'habito, vestēdosi da Secolare, & vscisse dal Monasterio, oltre il peccato grauissimo dell'Apostasia, e la pena di scommunica, sarà sottoposto a penitenza maggiore a misura del maggior disordine.

Chi

Chi tratterà con donne di mala fama, quantunq; non habbia seco commercio lasciuo, ò anderà in loro casa, digiunerà vna volta a pane, & acqua, e bacciera li piedi a tutti li fratelli, e se alcuna di queste facesse limosina a nostri Conuenti, si rimetterà alla prudenza de Priori il prenderla, ò nò; determinandosi peró in tanto, ch'il tutto si lasci, o rifiuti, quãdo vi fosse pericolo dell'anime, ò scandalo a i Prossimi, douendosi più stimare la salute, che altro tesoro, e schiuarsi lo scandalo più d'ogn'altro male. Nõ doueraßsi dunq; entrare in casa loro, ma starsi di fuori; salua l'euidente necessità, ò vtilità, e niuno, ancorche per buon fine, vi entrerà sco npagnato

Della Pouertà. Cap. X X V.

NIuno di noi deue hauerre cosa propria, ma il tutto ha da stare in cõmune; siche anco quel frigido vocabulo di mio, e tuo, dinotate proprietà sia abborrito. Niente peró possiamo hauere in cella, ne altrimenti presso di noi, che dal Superiore non ci sia stato dato, o concesso. Il Superiore poi scambieuolmente prouederà a tutti secõdo, che bisogna, e conuiene; che a ponto per questo, & a solo intuito, che per mancamento di sussidij temporali non resti interessata la S. osseruãza claustrale, possiamo, e sogliamo accettare, e tenere beni immobili, e rendite annuali dateci, ò per pia dispositione inter viuos, ò in testamento a fauore di nostre Chiese,

ora-

oratorij, ò conuenti Non già intendiamo di moltiplicare in ciò tanto, che ci manchi l'esercito, & il & merito di Religiosa pouertà; essendo l'intento nostro come forastieri, e peregrini di questo mondo di procacciarsi il cibo, & il vestito, si che hora non habbiamo a bastanza, & hora ne sopportiamo patientemente il bisogno, secondo che conuiene, a chi con voto solenne si è dedicato a Dio nella professione di pouertà. Niuno ricusi di mendicare, ma vadano tutti a chieder limosina a beneplacito del Superiore, a cui si rammenta, che quand'ancora ve ne fosse modo, non si hanno da lasciar crescere tanto l'entrate, che cessando il bisogno, si abolischi il pio, & humile essercitio di mendicare.

Non è lecito ne al Priore, ne al Vicario amministrare, o dispensare da per loro l'entrate del Conuẽto, ne anco a nome dell'istesso Conuento, ma tutto questo peso deue incaricarsi a tre altri Religiosi; cioè al Procuratore, Depositario, e Spenditore. Il Procuratore haurà cura d'esigere ogni frutto, & entrata così di denari, come d'altro. Il Depositario dourà conseruare diligentemente il denaro, & ogni altro reddito, che dal Procuratore si sarà riscosso; & in sue mani dourà stare qualunque altra cosa, che li nostri Religiosi secõdo il voto di pouertà non possono ritenere presso di loro, tenendo il tutto nelle camere del Priorato in vna cassa, la quale habbia

due

due chiaui vna in sue mani, e l'altra del Superiore di Casa. Lo spenditore poi non a suo arbitrio, ma secondo la commissione del Priore prouederà al Conuento in vniuersale, & a ciascun Religioso in particolare di quel tanto che sarà necessario, e non sarà lecito in conto alcuno collocare questi tre offitij in vna sol persona.

Il Procuratore, e Depositario si fanno dal Capitolo Conuentuale a voti secreti, subito che il Priore sarà arriuato al Conuento, e congregata in quello tutta la fameglia. Lo Spenditore si deputa dal Priore.

Nel tempo, e modo detto di sopra, cioè a voti secreti, si creano ancora due Reuisori & a questi con l'interuento del Priore, e del Vicario, deuono gl'vffitiali vna volta il mese render li conti, con legger distintamente, e mostrare di doue hauranno cauato il denaro, & in che l'hauranno speso, e cosi far vedere, e toccar con mano la lor fedele amministratione.

Chi si trouerà hauer mancato a quest'ordini, tanto in non custodire nelli modi prescritti, quanto in non consegnar fedelmente ogni cosa, essendo Sacerdote, sarà sospeso per sei mesi a Diuinis; essendo Chierico sarà priuato per vn anno di voce attiua, e passiua: & essendo Conuerso si punirà con pena di carcere ad arbitrio de Padri Generale, e Diffinitori, a i quali poi parimente in capo a qualche tempo

sa-

farà lecito far gratia a chi stimeranno conueniente, qual pena deue esser accresciuta, ò sminuita conforme il caso.

Comandasi in virtù di S. obedienza, e sotto le già dette pene a tutti quelli, i quali hauranno presso di se Calici, Pianete, Camici, ò altra Sacra supellettile, di dar tutto in deposito al Sacristano, acciò serua à commune, mentre il frate si trouerà in quella casa.

Quel Priore, che sarà mancheuole in fare osseruare quest'ordini, sarà priuo del Priorato a beneplacito del P. Generale, e de Padri Diffinitori. Tutti dunq; li nostri Superiori Generale, e Diffinitori, che hanno alcune assignationi, rendite, ò limosine per ragion delli vffitij loro, o per altro, habbino vn libro, doue distintamente, e fedelmente resti notato tutto quello, che riceuono, ò spendono, e niente impieghino fuori di quello, a che gl'obliga l'offitio loro, & accadendo che si fermino in qualche Conuento, metteranno in commune quel denaro, del quale a essi, & a chi sarà con loro, si somministrerà il vitto, secondo la dispositione della Regola, se per altro nõ fosse a loro necessario.

A nissuno è lecito pigliare, o dare alcuna cosa sẽza comando, o permissione del Superiore: Quanto a donare s'incarica a Superiori la vigilanza per l'osseruatione della Bolla di P. Clem. viij. *De largitione munerum* con la sua dichiaratione, sotto le pene

in quella comprese.

Chi riceuerá, venderà,comprerá,ò combierà cosa alcuna senza licẽza del Priore,digiunerà vn giorno in pane, & acqua, baccierá vna volta i piedi a i fratelli, e sarà priuato della cosa si male vsata, disponendone il Priore secondo la qualità di quella, del caso, e della persona.

Tutte le robbe di qualunq; sorte, o danari, che si troueranno in proprietà d'alcuno senza la consegnatione, cosi in vita, come in morte di tale ingiusto detentore, si douranno consegnare fedelmente nelle mani delli Padri della Banca, o del P. Generale, il qual dourà darne cõto ad essi Padri al tempo della Dieta, o del Cap. Generale, e se qualche Priore non eshibisse il tutto, ma occultasse alcuna cosa, si correggerà ad arbitrio de medesimi Padri secondo il caso auuenuto.

Tutti li beni cosi immobili, come mobili acquistati fuori della Religione da alcuno nostro Professo, che hauesse apostatato, come che di ragione appartenghino alla Religione, deuono, detratte le spese, consegnarsi per metà alli Padri della Banca, e per metà a quel Conuento, al quale per altro apparterriano, auuertendo però, che secondo il più importante bisogno sia dal medesimo Conuento impiegata l'vna metà, e l'altra a benefitio publico de monasterij più necessitosi, o a benefitio vniuersale della

Re-

Religione. Terranno perciò vn libro, doue si noterà tutto ciò, che per questa via, ò per vi i di proprietà riceueranno per renderne cõto in ogni Capitolo alli Padri, che di tempo in tempo si eleggeranno, con fare insieme sapere l'impiego, che hauranno fatto.

Chi terrà presso di se in deposito denari, ò altra cosa sotto pretesto di gratificar à Religiosi, ò secolari, parenti, ò amici, ò con qualsiuoglia altra benche plausibile scusa, mentre non sia con giustificata licenza del Superiore, digiunerà quattro volte a pane, & acqua, mangiando in terra, e per ciascuna volta baccierà li piedi alli fratelli, auuertendo anco, che potendosi disporre delle cose depositate, queste s'appropieräno al nouitiato della Prouincia del Reo, per douersi metter a frutto, e souuenire giornalmẽte al'i bisogni di quella casa. Quanto poi alle licenze di tener in deposito, s'incarica à i Superiori di non le dare, se non in casi vrgenti, e doue la carità Religiosa possa considerare, che l'attione sia anzi meritoria, che punto pericolosa d'inconueniente, ò di scandalo, ò di danno del Conuento.

La medesima penitenza detta di sopra, s'impone a quelli, che scordatisi del commercio Santissimo, che deuon hauere in Cielo, attendono a traffico humano, mercantando, ancorche poco, ò faranno lauori d'arte mecanica, ò negotieranno, comprando, ò vendendo qualsisia cosa. Il guadagno, che per

forte si sarà fatto, si consegnerà nelle mani de Padri Superiori, come si é detto de Proprietarij, a benefitio publico della Religione, & a questi tali s'accrescerà ancora la pena di perpetua, o temporanea priuatione di voce attiua, e pássiua, e d'altre correttioni maggiori; l'istesso intendendosi contro li Superiori, che hauranno dissimulati somigliāti abusi.

Se per disauuentura (che Dio mai non voglia) alcuno morisse publico proprietario, sarà questo cōforme alle Sacre Constitutioni escluso dall'Ecclesiastica sepoltura, e la proprietà s'applicherà come sopra.

Chi prenderà furtiuamente cosa del Monasterio, o applicata a vso d'alcun fratello, se sarà piccola, e non sarà seguito scandalo, starà vna volta a pane, & acqua, li sarà posto da tutti li fratelli il piede su la bocca, domanderà perdono del cattiuo essempio & in specie farà la restitutione. Ma quando la cosa sia considerabile, dourà il trangressore essere per vn mese posto prigione, e per quel tempo digiunerà a pane, & acqua vn giorno della settimana, e quando fosse caduto altre volte in simile errore, la pena se li crescerà a misura della colpa.

Chi caderà nell'eccesso di toglier robba di Chiesa, spezzar serrature di porte, casse, banche, o armarij, ò eccederà altrimenti in simili violenze, ò adoprarà chiaui contrafatte, se li raddoppierà la pe-

na già detta, & ancos'aggrauerà la mano secondo il danno, ò scandalo dato.

Ogni vfficiale di qualsiuoglia carica, qual furtiuamête in dãno del Mon. ste io prêdesse cose del suo vffitio, per darle fuori di casa, ò venderle per cauarne denari, come saria grano, farina, legumi, oglio, lino, cera, ò qualsiuoglia altra robba, ò prouisione propria della casa necessaria, ò vtile per sostenere a gloria di Dio li pesi di quella, digiunerá quattro volte a pane, & acqua, baccierà vna volta in Capitolo i piedi a fratelli, e per vn anno rimmarrà priuo della voce attiua, e passiua: la qual pena potrá moderarsi, ò aggrauarsi ad arbitrio del Superiore, secondo l'importanza, e qualità dell'eccesso.

S'alcun Priore (che Dio ne guardi) fraudasse l'hauere del Monastero per dare a parrenti, ò ad altri; sarà punito da Padri Superiori, come sopra, & ancora con carcere, ò depositione di vffitio, & in altri modi più rigorosi secondo l'emergenza delli mancamenti. Sopra che tanto li Priori verso li sudditi, quanto il P. Generale, e li Padri Diffinitori verso li Priori, douranno andar circonspetti, e chiarirsi bene, acciò possano cô giustitia seruire all'vffitio loro.

Essendo biasimeuole nelli Religiosi l'affetto alla carne, & al sangue, cioè verso parenti, e loro interessi; s'ordina che niuno di nostra Religione prenda litigi per loro, ò per altri secolari, ne si intrometta in lo-

in loro traffichi, ò negociationi, saluo che con espressa licenza del Priore, il quale non consentirà sēza bisogno euidētissimo, o pia vtilitá, a cui non pōssa quasi sottraersi la carità Religiosa. Auuertirà però il Priore, che tali affari siano di breue, e facile manifattura, e per li difficili, e lunghi farà, che si procuri il necessario consenso del P. Generale, che pure andrà circonspetto, e reseruato, non per rigore, ò poco amore verso li prossimi, ma per puro zelo dell' honor, e seruitio di Dio, per ouuiar alli scandali, e prouedere in somma, che per accommodare vna famiglia secolare, non si sconcerti l'osseruanza della Regolare. Chi contrauerrà, sia caritatiuamente corretto, digiuuerà quattro venerdì a pane, & acqua, e rimarrà priuo per vn anno di voce attiua, e passiua.

Quando per qualche nostro fratello venisse alla Religione qualche heredità, intendiamo esser il tutto di quel Conuento, a nome di cui fù vestito, e fatto professo.

Del Vestire. Cap. X X V I.

Li vestimenti non si distribuiscono egualmente a tutti, poiche tutti non sono di pari condittione, ma si danno a ciascuno secondo il bisogno. Però il prudente Superiore doura in ogni cosa vsar discretione, ammonendo li fratelli, che è meglio (come dice S. Agostino) hauer vn poco di bisogno che troppo di sopra uanzo. Li vestimenti, come tutte l'altre

altre cose, siano in commune, & il Religioso, a cui sará imposto dal Padre, di dare ad vn altro la tonica, ó altra veste per lui deputata, se sarà vero seruo di Dio, la darà subitamente non solo senza difficoltà, ma con allegrezza; che s'alcuno osseruasse ciò con lamenti, puo accusarsi, come ch'a lui manchi la vera veste nuptiale interiore della carità Religiosa. Ciascuno habbi diligente cura in conseruare li panni assegnati in suo vso, e quando d'altri a lui si commettesse la cura, sia diligente, come richiede l'vbbidienza, e la carità.

Se da parenti, ò da altri saranno ad alcuno di noi dati danari per prouederci di vestito, subito si douranno rimettere in mano del Superiore, ò del Depositario, come di sopra è stato detto, parlandosi di denari. L'istesso ha da osseruarsi, quãdo ne fosero dati vestimenti fatti, ò panni da farsi, e non tenendone li Religiosi, a i quali sarà fatta questa limosina, bisogno particolare, seruiranno alla necessità commune della famiglia.

Si prohibisce ogni curiosità, e vanità intorno a berrette, toniche, mantelli, & in tutti li vestimenti similmente qualsiuoglia delicato, & industrioso lauoro, tanto di cucitura, quanto d'altro, volendosi in tutto la religiosa schiettezza, e simplicità.

Con quest'occasione si dichiara, che le Corone, Breuiarij, Diurni, astucci, coltelli, guaine, fibbie, & al-

altre cose, che siano soliti portare addosso, ò adoprare in qualunque modo, non possono essere ne cõ oro, ne con argento, ne con manifattura affettata indecente alla nostra professione, la quale è di somigliarsi a Santi di Christo, tutti amatori suisceratì di pouertà. Li disubbidienti saranno assolutamente priuati di tali delicatezze, dirãno lor colpa vna volta in Refettorio, digiuneranno in pane, & acqua, e baccieranno li piedi ai fratelli.

Prohibisconsi anco li guanti, fuorche in viaggio, & indistintamente gl anelli, come secolaresche superfluità sotto le medesime pene.

Nel Monasterio non si porterãno pacienze di tela, e quando ne paresse necessità, si farà intendere al Superiore, il quale giudicandolo a proposito, ne darà la licenza: auuertendo, che queste pacienze siano semplici senza maniche, o mezze maniche, e che non habbino collare alto più di due dita.

Si prohibiscono cosi a Superiori, come a sudditi le pelliccie, e ianize; disponendosi insieme, che li calzoni, camisciole, giupponi, e tutti li vestimenti di sotto siano positiui, di poco prezzo, e senza alcuna apparente delicatezza. Se alcuno da infermità fosse necessariamente cõstretto d'vsar pelliccia, nõ lo farà in ogni modo senza licenza del Capitolo Generale, ò delli Padri della Banca insieme, aggrauãdosi la conscienza tanto di chi domanda, quanto di

chi

chi domanda, quanto di chi concede senza necessità vrgente. Li transgressori soggiaceranno alla pena già mentouata.

Li vestimenti siano vniformi, semplicemente cuciti, le toniche nel giro da piedi non passino xxiv. palmi per li più grandi, e più complessi; ne xx. per gl'altri d'ordinaria statura.

L'inuerno potranno portarsi tonache, e mantelli di panno, ma che nõ eccedano per ogni capo il prezzo di otto ducatoni. L'estate poi s'vseranno di saia, che intieramente finiti non eccedano il prezzo di sei ducatoni.

Saranno le tonache de Choristi di color biancò, e li mantelli, e cappucci di color tanè carmelitano, del qual color tanè si farà a Conuersi tanto la tonica; quant'il mantello.

Le cinture saranno di corame bianco di buffalo con fibbie d'osso bianco, il tutto semplice, e senza lauoro d'intaglio.

Le camisie siano di saia, che non eccedano in sottigliezza, e delicatezza la moderatione religiosa. Il prezzo loro sia d'vn ducatone, e mezzo per ciascuna, quando siano nuoue, & in loro perfettione.

A tutti li frati così Superiori, come sudditi, si prohibisce portar di sotto vestiti d'altro color che bianco L'inuerno li calzoni, e giuppone saranno di panno, che non eccedano in tutto il prezzo di cinq; du-

catoni, e l'estate di tela semplici senza guarnitioni, ò lauori.

Le berrette saranno delle sopradette materie biãche, cioè di panno, ò di saia, sù la nostra solita forma, e non altrimenti tagliate a quattro cantoni, come le presbiterali, non conuenendo questa forma allo stato nostro.

Le calzette l'estate saranno di tela, e l'inuerno di panno. Le scarpe s'vsino semplici senza scauatura d'occhi, tanto alte nel tallone, quanto nel resto: li loro ligaccetti siano di corame, ó di filo, al più di filigello, | ma non mai di seta; auuertendo, che le calzette di qualsiuoglia tempo insieme con scarpe, e pianelle, non si conputano nella tassa ordinaria del vestiario, ò sia prouisione.

Le calzette di tela, e scarpe si distribuirãno a ciascun Religioso per la Pentecoste; le pianelle, e calzette di panno si distribuiranno per la festa di tutti li Santi. E tutto senza eccettione, e con pene a trãsgredienti Priori arbitrarie a Padri della Banca. Il cappello anco non si computa tra prouisione, ma si deue prouedere a Religiosi secondo il bisogno.

Haurà ogni Conuento il suo vestiario, doue si cõseruino li panni, & habiti per li Religiosi, & vno deputato a tenerne cura, che sõministri à ciascuno quãto li bisogna, secõdo, che dal Sup. sarà ordinato.

S'incarica a Superiori d'inuigilare accuratamen-

te

te alla pontuale osseruatione di quanto, s'è detto della modestia, e simplicità del nostro vestire, auuertendo, che scuoprendosi auuenire per colpa loro transgressione alcuna, si procederà contro di essi a condegna penitenza.

Già per li tempi à dietro li nostri Padri hãno fatto diuersi ordini intorno alli prouedimenti del vestire, e del loro prezzo per li nostri Religiosi, ò che stiano fermi in vn Conuento, ò che per obbedienza vadano d'vno, ad vn altro; ma perche le cose sono sẽpre incarite, e non sono stati basteuoli gli assegnamenti passati; in sodisfattione, e pace vniuersale della Religione s'è stabilito, che la prouisione intiera, senza le scarpe, pianelle, e calzette (come s'è detto) sia di xxvi. Ducatoni, cioè sedici per mantelli, tonache, e cappucci, cinque per calzoni, e giuppone, & il rimanente per le camicie, le quali deuono esser nuoue in numero di tre, ouerò quattro vsate che satisfaccino per tre nuoue.

Douendo vn frate passar di stãza da vn luogo ad vn altro, quando in quello, d'onde si parte, sia stato due anni intieri: il Priore con il Vicario, e con vn altro Padre delli più vecchi vedrà li panni del frate, che ha da partire, spettanti alla prouisione, e fattili stimare a capo per capo; se il valore non arriuerà alla prouisione stabilita di ventisei ducatoni, li darà il restante, siche habbi l'importanza di questa som-

ma tra panni, e denari, il tutto prima che parta. Di: poi li darà vna lettera per il Prior del Conuento doue vá a ſtare, nella quale eſprimerà la ſtima de panni, & il denaro datoli in ſupplimento; & il frate arriuatoui, preſenterà a quel nuouo Prior la letera, e li conſegnerà inſieme fedelmente il denaro.

Quando vn frate deue paſſar di ſtanza ad vn altro Conuento, non habbi ſtantiato due anni nel primo, ma vi ſia ſtato manco tempo; alla partenza ſua non ſi farà ſtima di prouiſione, ma ſolo ſe li darà danaro a ragione d'vn ducatone, e mezzo per anno, ſecondo il tempo, che vi ſarà ſtato, e riporterà ſeco li panni, che haueua portato prima, & al Priore, al quale và per obedientiale, conſegnerà il denaro, che dall'altro da cui ſi parte, haurà riceuuto.

S'eſſortano tutti li Padri Priori, che quando fanno li prouedimenti per li loro fratelli, li trattino cō carità, e diſcretione conforme alla poſſibilità de Cōuenti, miſurando il loro proſſimo in ſe medeſſimi. S'auuertiſcono dall'altra parte li ſudditi a nō eſſer delicati, ne litigioſi nel prender tali prouedimenti, ma rimetterſi ſempre humilmente al Superiore; e quādo pure pareſſe loro d'eſſer grauati, dicano la propria ragione con manſuetudine, e più toſto che prerompere in parole reſentite, ricorrano alli Superiori maggiori, li quali prouederanno al douer di ciaſcuno, conforme all'ordine di fraterna carità. Chi fa

ra al-

rà altrimenti sarà corretto dalli medesimi Superiori maggiori.

Niun suddito metta mano alla Prouisione per spēderla a beneplacito proprio, ma tutti la consegnino fedelmente al Superiore del Conuento a loro stabilito, sēza toccarne pure vna minima parte. Li disubbidienti sarāno priui d'ambe le voci per cinq; anni, e per vn anno vna volta la settimana digiuneranno in pane, & acqua, mangiando in mezzo del Refettorio, e li Superiori saranno obligati di fare adempire questa penitenza sotto pena di priuation d'offitio ad arbitrio de Padri della Banca. Alli Conuersi in ciò transgredienti (quando non siano professi) sarà cauato l'habito, & alli professi sarà imposta la pena di sei mesi di carcere, nel qual tempo douranno ancora digiunare a pane, & acqua due volte la settimana.

Per ouuiare a gl'incouenienti, che può produrre la mancanza del vestiario, s'ordina espressamente, che li Priori diano quanto bisogna a qualūq; frate, habbi portata la sua prouisione. Potrāno li bisognosi ricorrere al P. Generale, o al Diffinitore della Prouincia, li quali trouando vn Priore in ciò mancheuole, procederanno contro d'esso conforme al mancamento, etiam Dio fino alla sospensione dell'offitio, quando vi sia demerito.

Della Chierica. Cap. X X V I I.

SI come nel veſtire, nell'offitiare, nel viuere, & in ogni noſtra attione douiamo eſſer conformi, coſi è conueniente, che tutti ſiamo vniformi in portare la chierica nel modo, e forma, che portano tutti li Preti regolari, eſſendo noi chiamati Chierici Apoſtolici. Coſi pure ha ordinato (fuor che per li Conuerſi) Papa Paolo v. S. mem. quando ſi è degnato concederci l'ordine Sacro. Dunq; tutti li Choriſti porteranno chierica ò maggiore, o minore ſecondo gl'ordini loro.

Delli Viaggi. Cap. X X V I I I.

ESsendo per lo più le mutationi vitioſe, come prouenienti da inſtabilità, ò ignoranza: ſi ricordino li noſtri fratelli di nō dar adito alla propria loro volontà per andare da luogo à luogo, ma ſolamente muouerſi per obbedienza, e volentieri ſtabilir doue ſono poſti da quella. Guardinſi ſcambieuolmente di cadere nell'altro eſtremo cioè di porre tant'amore in vn luogo, che conuenēdo partirſene, ci ſiano repugnanti; e ſtiano da veri peregrini della terra ſenza riconoſcerci, o pretenderci determinata manſione; e ſe alcuno patiſſe difficoltà, ò contrarietà ragioneuole per andare, ò per ſtare in vn luogo aſſegnatoli, apporti ai Superiori con humiltà le le ſuoi ſcuſe, e quando quelle non ſiano da eſſi accettate, accettiſi con Santa allegrezza da noi per

amor

amor del Signorè la mortificatione.

2 Debito, e solito nostro è di trattare con ogni humanità gl'hospiti, cosi di nostra Congreg. come di altro stato, con hauersi risguardo alle condittioni delle persone per quanto ci conporta la nostra pouertà. Arriuati che sono in Conuento si conducono all'oratorio, e poi a ricrearsi.

3 Tutti li nostri fratelli cosi in via, come ne gl'hospitij si portino cō tanta circonspettione di fatti, e di parole, che nō solo si rilassino, ma eccitino gl'altri a pietà, il che particolarmente dourà anco esserci a cuore per Vetturini, Barcaroli, Hosti, e loro fameglie gente tutta, benche applicata al seruitio de viādanti, nō troppo instrutta del camino del Paradiso.

4 Ogni giorno a i primi nostri passi reciteremo l'itinerario conforme che mostra la Chiesa nel Breuiario Romano. Prenderemo il tempo per la recitatione del diuino offitio, e per l'altre nostre diuotioni. Benediremo la mensa, renderemo le gratie, & in sōma procureremo, se fosse possibile, di santificar più tosto con la nostra cōuersatione li alloggiamēti laicali, che profanar li nostri cuori d'alcuna licenza secolaresca.

5 Passando per luoghi, oue siano case della nostra Religione se non potremo fermarci, almeno andremo (potendo) solo a consegnarci, e chi mancasse in quest'osseruationi, sarà penitentiato dal Priore del

Con-

Conuento, doue andrà ſecondo li mancamenti ch' haurà commeſſi.

6 Niuno porti in viaggio arme vietate nel Capitolo delle celle, ſotto le pene iui contenute.

7 Chi partirà da vn Conuento per andare ad vn altro, habbi lettere teſtimoniali del P. Generale, ò del P. Diffinitore della ſua Prouincia, ò almeno del ſuo Priore. Chi a proprio arbitrio ſenza licẽza del Priore partirà dal ſuo Conuento per paſſare ad vn altro, ancorche voleſſe andare dal P. Generale, ò Diffinitore, non potrà eſſer riceuuto, e di più haurà da eſſer diſciplinato da tutti li Religioſi del ſuo Cõuento.

8 Non ſi laſcierà già di dire, che il P. Gen. Diffinitore, ó Priore, doue capiterà il frate, potranno cõſiderare la qualità, e condittione del ſoggetto, e gouernarsi ſecondo l'occorrenze particolari, come più parrà opportuno per ſeruitio di Dio, e della Religione, consigliandosi ancora con li Padri più graui, poiche in fine più ſono li caſi, che non poſſono eſſer le leggi.

9 Niuno può a ſuo beneplacito far riuuolto, ò fagotto delle ſue robbe, ma ſolamente alla preſenza del Priore, ò d'vno, ò due altri Religioſi deputati da lui; e non ſi permetterà che si riuolga coſa contro la pouertà, ò in pregiuditio del Conuento. Il Priore non raccoglierà le ſue robbe, ſe non in preſenza del Vicario, o del Procuratore, ó di due altri de più an-

tichi

tichi del Monaſterio, ò del nuouo Priore quan'il rinuolto ſi faceſſe doppo il Capitolo, & il nuouo Priore foſse gionto al Conuento;ma quando li rinuolti foſſero già fatti, e legati, non haurà il nuouo Priore auttorità d'aprirli ſenza licenza del P. Generale.

Niuno cosi Superiore, come ſuddito ſenza licenza del P. Generale, o del P. Diffinitore manderà il ſuo rinuolto fuori del Conuento, doue haurà ſtantiato, finche non ſappi per qual altra parte sarà la ſua obedienza.

Arriuato che ſarà il Religioſo al Monaſterio preſcrittoli, consegnerà in mano di quel Priore non ſolo i denari della prouisione, come s'è detto, ma anco quelli del viatico, ſe ne foſsero auanzati per porli al deposito, e biſognandoli alcuna coſa la potrá domãdare all'iſteſso Priore. Similmente gl'hoſpiti d'vn Monaſterio douendosi alquanto fermare conſegneranno al Priore di quello, quelli denari, che haueranno per ripigliarli al partire.

Chiunque haurà hauuti danari per far viaggi, o ſpeſe all'vffitio ſuo appartenenti, ſubbito gionto alla ſua mansione, o terminato l'impiego, renderà cõto fedele al Superiore del luogo, o in ſua aſſenza al Vicario, affermando con giuramẽto eſſer tale la verità, e reſtandoli alcuna coſa la darà in mano del Superiore, e ſcuoprendosi hauer malitioſamente detto bugia, o tacciuto il vero, oltre la pena dello ſper-

giuro, & altre comprese nella Riforma di PP. Clem. viij. S. mem. sarà priuo di voce attiua, e passiua.

13. Douendo vn frate passar di stanza da vn Conuẽto ad vn altro, andrà prima nell'oratorio, & in presenza del Superiore, ò del Vicario in assenza di quello, & in presenza insieme di tutti li fratelli si renderà in colpa al Sig. Iddio, alla sua S. Madre, & a tutta la corte Celestiale & a tutti li Padri, e fratelli del Monasterio d'ogni negligenza, e transcuratezza, d'ogni scandalo, e mal essempio, che hauesse dato nel viuer suo per il tẽpo, chè sarà stato in quella casa, e successiuamente chiederà perdono a Dio, & al Superiore domandandone humilmente la correttione. Ciò fatto, il Priore scambieuolmente a nome suo, e di quei fratelli s'accuserà, s'hauessero a lui data qualche mala edificatiõe, è soggiũto, c'hauerà tutto quello, che li occorre, ordinerà quell'oratione, o altra diuotione, che s'habbi à fare per cõmun penitẽza. Venuta poi l'hora di partire prenderà dal Superiore la benedittione, darà *l'osculum pacis* alli fratelli; e fatt'vn poco d'oratione al luogo solito della porta, s'aspergerà con l'acqua Santa, e se ne andrà con la benedittione del Signore alla sua obedienza, ricordandosi della sua lettera testimoniale.

14. Nissun Priore, senza saputa del P. Generale, ò del Diffinitore può dar licenza, ne anco per poco tẽpo d'andare ad altri Monasteri, e l'istessi Padri Gen. e Dif-

e Diffinitori nō deuono ciò consentire senza giusta, & vrgente cagione. Molto meno potranno essi Priori mutar le stanze d'vn Conuento in vn altro alli fratelli senza licēza pure del P.Gen. o Diffinitore della Prouincia. In questo però s'eccettuano li casi vrgēti, & inopinati, che non comportano dilatione, douēdosi in simili necessitá con prudēza, e cōsiglio elegger il minor male, per euitare graui disordini, o scādoli, che possono alla giornata auuenire; nelli quali casi potrāno li Priori mandar li loro frati in altri Cōuenti più vicini. Tanto meno alcun frate potrà andare a trouare il P. Generale ò Diffinitore senza hauerne hauuto prima l'ordine, ò la facoltá. Chi farà altrimenti, sará disciplinato da tutti li frati del Monasterio, & a beneplacito del P. Gen. ò Diffinitori s'aggrauerà ò alleggerirá la pena secondo l'inconueniente, che sarà seguito.

15. Quel religioso che giustificatamente, e con la debita licenza sarà andato ad vn'altro Monasterio, passata la prima, ò seconda notte conforme al giuditio del Priore, quando esso da per se non si leuasse a matutino, douià esser chiamato, come anco all'oratorio; nel che il Prior del luogo sarà accurato, e diligente acciò niun si rilassi nella diuotione, cosa facile a succedere in simili agitationi, e foresterie massime a giouani.

16. Li Superiori non consentiranno ad alcun frate la

gita a Roma, se prima non haurà hauuta licenza dal P. Gen. ,o dal Sig. Cardinal Protettore. Chi senza tal indulto ardirà far questo viaggio, sarà priuato per dui anni della voce attiua, e passiua, e corretto con altre penitenze ad arbitrio del P. Generale. Ma la pena della priuatione delle voci, come che imposta dalla Sede Apostolica, non potrà da alcun altro Superiore, ne sparagnarsi, ne alterarsi. Alla medesima pena soggiacerāno senz'alcuna eccettione quelli Superiori, che haueranno ammessi, e riceuuti tali frati contumaci nelli loro Conuenti.

17. Quando poi occorresse qualche affare concernēte il seruitio commune di tutta vna Prouincia, potrà in questo caso, e nō altrimenti il Diffinitore di quella dare tal licēza, facēdone però sēpre insieme cōsapeuoli il Sig. Cardinal Protettore, & il P. Generale.

18. L'istesso P. Gen. dourà fare tutti li suoi viaggi cō modestia, e simplicità Religiosa senz'apparenza alcuna di pompa, ò superfluità.

19. Niuno stia di notte se non per passaggio, e per ineuitabile necessità in quelle Città ò luoghi grossi, doue noi non habbiamo Conuenti formali.

20. Ciò in specie si comāda alli Priori, e sudditti delli Monasteri di Pisa, Montenero, e Sābuca in riguardo a Liuorno, doue quelli della Sambuca, e di Monte nero non possono pernottare senza licenza del P. Generale, o del P. Diffinitore, sotto pena di priuatio-

tione d'honori, gradi, e dignità alli Superiori, & alli sudditi di voce attiua, e passiua, senza poter mai esser gratiati, se non in Capitolo Generale con passar li due terzi de voti fauoreuoli. Sotto l'istesse pene si prohibisce al Prior di Pisa d'andarui, o mādarui etiā Dio di giorno senza l'istessa licenza.

Darassi per viatico a ciascuno de nostri frati per li viaggi, ch'imporrà loro l'obedienza claustrale, vn mezzo Giulio per miglio.

De Nouitij, e Nouitiati. *Cap. X X I X.*

QVelli, che domandano d'esser ammessi alla nostra Religione, non saranno così di subito riceuuti, ma secondo l insegnamento dell'Apostolo S. Gio: si faranno aspettare sinche sia prouato lo Spirito, se sia da Dio Prima si considererá l'età de soggetti, acciò per fanciullezza, o vecchiezza de nostri fratelli, non si rallētasse il rigore della Religiosa osseruanza. Si guarderà ancora, se chi aspira all'habito nostro, sia naturalmente sano di persona, docile di spirito, trattabile, e di buon intelletto. Se li domanderà da quāto tempo tenga vna tal vocatione, per cautellare, che la sua instanza non sia più tosto leggierezza, ch'effetto di matura, e ben guidata deliberatione, onde fossimo poi riprensibili di troppo facilità.

Informiamoci accuratamente delle sue personali condittioni, e di più s'habbi debiti, se habbi comme-

messi delitti, se sia nato di legitimo matrimonio, se sia stato infetto d'heresia, se habbi Padre, ò Madre necessitosi, se sia legato d'alcun vincolo matrimoniale, ò se sia stato d'altre Religioni, poiche tal sorte di gente non deue esser tra noi riceuuta.

Quando siano cautelate, e che non ostino respettiuamente simiglianti eccettioni, si notificheranno al diuoto pretendête li pesi graui da portarsi nel seruitio di Dio, e singolarmente la stretta soggettione, per la perpetua abnegatione della propria volontà, e di se stesso. Dall'altro canto, acciò vdite l'asprezze della vita claustrale, non cadesse in souerchia pusillanimitá, con le austere denontiationi sogliamo vnire confortatiui ragionamenti, assicurando il pio postulante, che ponendo nel Signor la sua speranza, adempirà non solo con facilità, ma ancora con diletto nella S. Religione li Santi consegli diuini.

Osseruisi dunq; circa la recettione de Nouitij quanto di sopra, e quanto in simile proposito è stato dipoi disposto da Sommi Pontefici, & in particolare da Sisto v. Auuertendosi, che quel Priore, che côtro tali dispositioni ammetterà persone, che habbino eccettione notabile; oltre che l'atto sarà nullo, e che il Nouitio dourà esser subbito licentiato, esso Priore sarà priuato dal Capitolo Gen. dell'offitio, e della voce attiua, e passiua, e dourà digiunare vna volta a pane, & acqua nel refettorio del Capitolo

Ge-

Generale, e bacciar li piedi a tutti quelli, che vi saranno presenti, & esser anco più grauamente punito, quando così richieda la grauezza del caso.

Ricordasi la Constitutione Apostolica, e nostra particolare di non ammetter Nouitij per Choristi minori di quindici anni; ne per Conuersi minori di venti. Chi haurà più tempo si potrà accettare, pur che non sia di età sì prouetta, che lo renda all hora, o sia per renderlo in breue inhabile al peso della Religione. Sopra di ciò li pretendenti esshibiranno le fedi del lor Battessimo, & altre, onde apparisca la loro età & esser lor nati di legitimo matrimonio; e non esser rei di debito, ò delitto alcuno.

Sappiano in oltre li Priori, qualmente proponendo soggetti per douersi vestire; sono obligati (come pur già s'è espresso) a veder diligentemente che siano ben creati, e ciuili, d'animo ingenuo da sperarne buona riuscita, e non altrimenti suuiati, e di poco honore.

Chi hauerà vocatione per il nostro ordine, quando sia minore di vent'anni, dourà esser ben instruto nella Grammatica; e passando vent'anni hauer buō fondamento d'humanità; il che deue apparire per attestatione in scritto del Padre, che lo propone, segnata dalla più parte de Religiosi di quel Monasterio diretta al P. Gen. il quale trouādo falsità nella relatione, punirà l'autore a suo arbitrio, e de P.P. Diff.

Quei-

Quelli che aſpirano all'habito noſtro nõ deuono pratticar familiarmente con eſſi noi, ò nelli noſtri Monaſteri.

Perſeuerando li poſtulanti nel pio deſiderio loro d'eſſer riceuuti da noi, dourà il P. Priore inſieme cõ qualche d'vno de Religioſi più graui, e più zelanti del Monaſterio certificarſi per quanto può humanamente di quel, che già più d'vna volta s'è detto, & ancora che in chi domanda non ſiano eccettioni di mala ſanità, obbrobrioſa parentela, ò altre, che lo rendano incapace, & aſſicurrato che ſia ne ſcriuerà diſtintamente al P. Generale per il conſenſo, quale hauuto farà partecipe del tutto il P. Diffinitore della Prouincia auanti all'accettatione,

L'accettatione và trattata, e fatta nel Monaſterio del ſolito domicilio del poſtulante, quando in quel luogo ſia il Monaſterio, e non eſſendoui, ſi farà, nell altro iui più vicino. Se poi il Conuento del luogo, o in ſua mancanza il più vicino, non ſarà capace di queſt'accettatione, ò per hauer compito il numero (gia che li Monaſteri non poſſono veſtir Religioſi ſopra quel numero, che poſſono ſopportar le loro entrate) ò per altro congruo riſpetto: all'hora il pretendente potrà ricorrere ad vn altro Monaſterio, moſtrando peró con verità d'eſſer ricorſo prima al più vicino, e venir eſcluſo non per ſue eccettioni, ma per ſolo giuſto impedimento di quella caſa.

Sta-

Stabiliti tutti questi requisiti, & hauuta la licēza del P. Gen. il Priore proporrà capitolarmente il soggetto a tutti li frati vocali del Monasterio, e s'alcuno vorrá dire in presenza de gl'altri qualche cosa in fauore, ò in contrario con intuito però sempre mai dell'honor di Dio, e benefitio della Religione, potrà parlare a suo piacere. Finiti li colloquij si farà oratione, pregando Dio a disporre quanto sia di seruitio suo: poi il Priore metterà il partito a voti segreti, li quali passando la metà in fauore, il postulãte s'hauerà per legitimamente accettato. Quando poi li voti fauoreuoli non passino la metà, il Priore potrà mettere ancora per la secōda volta il partito, ma non riuscendo ne meno il secondo, non sará lecito procedere a nuouo tentatiuo; che però il postulante dourà essere rimandato con amicheuole, e caritatiua licenza. Auuertasi che chi in tal maniera vien escluso in vn luogo, non può poi mettersi a partito, ne accettarsi in vn altro.

Quel Priore che metterà più di due volte vn pretendente per l'accettatione a partito sotto voti segreti, sarà priuato dal Cāpitolo Generale di voce attiua, e passiua, digiunerà dui volte in pane, & acqua, e baccierà li piedi a tutti.

Quello, il quale accetterà nel suo Conuento vn soggetto già rifiutato in vn altro, oltre la nullità dell'atto, sarà priuo dal Capitolo Generale della voce

attiua,e paſſiua, digiunerà vna volta nell'iſteſſo Capitolo a pane, & acqua,e baccierà li piedi a tutti, e parendo eſpediente ſarà ancora più rigoroſamente penitentiato ad arbitrio de Padri.

Meſſoſi il partito nel Capitolo di caſa & accettato vno, ò più che ſiano, il Priore farà vna lettera cō la ſottoſcrittione di tutti quelli, che ſaranno interuenuti al partito per il Priore del Conuento del Nouitiato, con atteſtar in eſſa che il ſoggetto è ſtato accettato, & eſſo accettato preſa tal letera di mano del Conuento della ſua accettatione, ſe n'andra con il ſuo ſolito habito di prima ſenza accompagnatura di frati, e ſenza prender alloggio ne noſtri Monaſteri, portando ſeco trenta Ducatoni per le ſpeſe del ſuo veſtito, & altri trenta per li ſuoi alimenti Queſta ſōma ci è parſa honeſta per hora in queſt'anno preſente M.DC XL. ma ne i tempi futuri, dourà ampliarſi, o reſtringerſi ſecondo, che richiederà il biſogno, e la ſufficienza per li dui effetti prememorati di veſtito, e di alimento. Con tali prouedimenti di lettera, e di danaro ſi preſenterà il giouine al Prior del Conuento del Nouitiato aſſegnatoli, & iui prenderá l'habito della Santa Religione.

Le medeſime oſſeruationi andranno vſate per la recettione de Conuerſi, li quali hauendo voti in fauore ſopra la metà, ſaranno mandati al Nouitiato con lettera teſtimoniale nella maniera, già detta de

No-

Nouitij Choristi: con questa sola differenza, che li Conuersi non douranno portare altro denaro, che del vestito.

Li Conuenti di Nouitiato assegnati dalla S. mem. di Gregorio xv. e dalla Sacra Congregatione sono quelli di Roma, Milano, Siena, e Treuiso per li Territorij, e Prouincie a loro adiacenti, essendosi stabiliti questi quattro in essecutione di quanto ordina in tal proposito per ciascuna Religione la Constitutione Riformatoria di P.P. Clem. viij. S. mem. alla quale come Santa e salutifera douiamo fedelmente vbbidire.

Nelli Nouitiati sopradetti non staranno più di dodici Nouitij per ciascuno.

Procurerassi conforme alla sopradetta Constitutione, ch'il Nouitiato sia affatto distinto dal restante del Monastero con clausura particolare, che habbi celle, e letti a sufficiẽza per li Nouitij, per il Maestro, e per il compagno (quando sia necessario il compagno) Sia nel Nouitiato tra l'altre vna stanza commune congrua per le conferenze, e lettioni Spirituali, e per altri essercitij da promouere, quanto mai più si possa, in queste nouelle piante il vigor del timor di Dio, e della Religiosa pietà.

Vi sarà vn Oratorio per impararui la deuotione, e le cerimonie Ecclesiastiche, vna stanza da scaldarsi, e se fosse possibile, vn giardino particolare, acciò-

ciòche li Nouitij potendo ricrearsi in esso, vadano tanto meno vagando altroue.

La chiaue del Nouitiato si terrà dal solo Maestro, senza la cui licenza non vi entrerà ne Secolare, ne Regolare, & esso non la darà, se non per vrgentissima causa. Ciò s'intende anco per noi altri, e per lo stesso Priore del Conuento, e quando habbi ragioneuole, & vrgente causa d'entrarui, entrerà accõpagnato da vno de più vecchi, e più graui Religiosi del Conuento, oltre l'assistenza del Maestro, e non altrimenti.

Vestiransi li Nouitij tãto Conuersi, quanto Choristi nella Chiesa, ò Oratorio, col rito, e modo che si noterà nel suo libretto, e come che ancora in ciò è decentissima l'vnità, s'osseruerà da tutta la nostra Religione la medesima forma.

Chi vestirà Nouitij altroue, ò altrimenti di quãto dispongono le presenti Constitutioni; dirà sua colpa al P. Generale, ò al Capitolo Generale, digiunerà vna volta a pane, & acqua, e baccierà li piedi alli fratelli.

Il Vicario, ò altri, che ardisse accettare, ò vestire Nouitij senza l'interuento, ò beneplacito del Priore in caso, ch'egli non possa assistere all'attione dirà sua colpa al P. Generale, ò al Diffinitore, digiunerà quattro volte a pane, & acqua, baccierà per ogni volta li piedi a fratelli, e di più resterà priuo del-

dell'vffitio, parendo al P. Generale, ò al Difinitore che le circonftanze aggrauino quefto ardimento in maniera, che ciò conuenga.

L'habito del Nouitio Chorifta farà vna tonaca bianca di panno, ò faia, vn cinto bianco di cordella di lana, ò filo (effēdo la cintura di corame per li profeffi) vna cappa conforme all'vfo de gl'altri Religiofi con capuccio di color tanè carmelitano. Quello del Nouitio Conuerfo farà affatto della medefima forma, tutto però di color tanè, e fenza capuccio.

Staranno li Nouitij conuerfi fotto l'ifteffo Maeftro de Nouitij Chorifti, ma però in altra parte diftinta dal Nouitiato, & ancora dal refto del Conuēto. Veftiti che farãno li Nouitii, fi confegneranno al Maeftro, al quale (come gia s'è detto) apparterá vnicamente la cura loro, fenza che li Priori delli Cōuenti poffano ponto ingerirfi nel Nouitiato, ò dare impedimēto alcuno alle funtioni di quell'vffitio.

Il Nouitiato fi fa a fine, ch'il nuouo huomo proui la regola, e fia prouato da quella. Acciò la nuoua mondezza della cōfcienza renda il Nouitio più capace di dar buon faggio di fe, e di riceuere in maggior copia le diuine gratie, fe li farà fare da principio la Confeffione Generale, oue confeguirà indulgenza plenaria. Se l'infegnerà tutto quello, che per auuentura li mancaffe di fapere delle diuotioni più appartenenti a buon Chriftiano; e fe li daranno tutti gl'

ti gl'altri indrizzi della vita Spirituale, acciò diuenga tutta via più perfetto seruo di Dio, riconoscēdo la gratia della sua vocatione, e profittādone cō mortificatione, cōtēplatione, & altri essercitij religiosi, e S.

Consideri bene il discreto Maestro la condittione de Nouitii; auuertendo in particolare, ch'altro modo và tenuto con vno, che sia vscito dal mezo delle corruttioni del secolo; & altro con vn anima pura, ch'entri alla Religione per ritirarsi al coperto dalle fallacie, & insidie di quello, & in somma metta opportunamente in opra li più salutiferi precetti della vita Religiosa.

La carità delle medesime osseruationi andrà prat ticata con li Nouitii Conuersi, e con li Choristi senza altra differenza, che quella, che conuerrà alla capacità delli Spiriti, douendosi nel resto mirare, ch'in tutti sia eccellente la diuotione.

Douranno tutti li Nouitii per primo, e più sostātial fondamento della vita Spirituale far due volte il giorno oratione mentale, e vocale secondo la direttione del Maestro, e tre volte l'essame della consciēza; però il Maestro chiamerà ancora li Nouitii Conuersi a tutte le conferenze, & institutioni per la vita Religiosa, & a qualunq; essercitio diuoto, acciò sia pari in tutti, e sommo in ciascuno il progresso della virtù principal fine sopra quello delle scienze d'ogni bene instituita Religione.

Sa-

Sarà loro Confessore il solo Maestro, e tante volte si confesseranno, quãte se ne prescriuono nel Capitolo delle Cõfessioni. Ben potrà di più il Priore vna volta, ó due l'anno deputar loro vn Confessore straordinario.

Sentiranno Messa ogni giorno, assisteranno giorno, e notte in Choro alli diuini vffitii; dispensandosi però circa questo con li Conuersi, come applicati per bisogno del Monasterio dall'obedienza ad altre manuali funtioni.

Imporrà il Priore alli Nouitii Conuersi, ch'essendo in Choro, ò assenti recitino ogni giorno in vece dell'offitio diuino il determinato numero de Pater noster, e d'Aue Marie, come s'è stabilito per li Cõuersi, assegnando a ciascũ hora canonica la sua portione. Insegnerassi loro il modo di seruire alla messa, e poi ancora ogni essercitio necessario al seruitio temporale del Monasterio; auuertendo però sẽpre, che tutto resti qualificato dalla Christiana carità, a cui deue subordinarsi qualsiuoglia attione claustrale.

Li Nouitij Choristi applicheranno ancora a qualche opera corporale; scriueranno, ò leggeranno cose Spirituali, & alle fatiche farà il discreto Maestro interporre qualche honesto alleggerimento: sogliono vna volta la settimana ricrearsi vn poco fuori del Nouitiato in luogo commodo, ma ritirato, e solitario,

rio, e non potendosi ciò ogni settimana consentirassi almeno ogni due settimane per buõ spatio del giorno, ma sempre alla presenza del Maestro, ò del compagno, e tanto l'vno quanto l'altro vigileranno accuratamente, che due soli non si ritirino insieme separati da gl'altri, e come ch'in tal occasione di maggior libertà possono meglio scuoprirsi l'inclinationi, e gl'affetti, osseruerãno attentamẽte a che inclini il genio di ciascheduno per potersi valere di questa cognitione a bene de giouani, e seruitio della Religione.

Non sarà lecito alli Nouitij durante il tempo del Nouitiato, trouarsi insieme con li Professi, se non in Choro, & in Chiesa alli diuini offitij, e fuori alle Processioni, & in Refettorio, solo in tempo di refettione: auuertendo, che ne meno possono accompagnare professi fuori di casa.

Si prohibisce a Nouitij parlar con secolari, & ancora con Religiosi, saluo che, con licenza del Maestro, e del Padre Superiore, e con l'assistenza del medemo Maestro, o almeno del compagno.

Venendo il caso che vn Nouitio si parta da noi, non sarà ammesso di nuouo dal Priore, se non col beneplacito della maggior parte del Capitolo di quel Conuento, al cui arbitrio starà di ripigliarlo, ò di licentiarlo per affatto; ma se sarà mandato via dal suo Priore con approuatione delli più antichi del

Con-

Conuento per qualche giusta causa d'infirmità, di vitij, o per altri motiui, onde sia riputato incapace dell'osseruanza Religiosa; il Priore non potrà ripigliarlo senza beneplacito, e licenza del P.Gen. a cui s'incarica d'esser in ciò circonspettissimo, e non consentire, che tali soggetti siano ripigliati senza matura deliberatione, pche spesso la troppo facilità può apportar pregiuditij, e disturbi notabilissimi alla Religione.

Quando poi il Nouitio sforzatamente, ò volontariamẽte vscito sarà di nuouo per carità ripigliato, ricomincierà da capo l'anno del Nouitiato, e della probatione; conforme che dichiarano li Padri Canonisti, e determina il Sacro Concilio di Trento. E ben vero, che quel Nouitio, il quale volontariamẽte si sarà partito dalla Religione, non dourà esser facilmente rimesso, ma prima di rimetterlo, si vedrà, ch'egli dia segni manifestissimi d'humiltà, di riconoscimento della colpa commessa, e della dispregiata gratia della sua vocatione.

37. Si porrà cura particolare di non riẽtrodure quelli, che nella Religione saranno apparsi dissoluti, o scandalosi; ne quelli, che vsciti vna volta fossero stati per gratia ammessi di nuouo; poiche questi come ingrati non meritano altra remissione, ancorche ricorressero dentro lo spatio di venti giorni doppo la seconda partenza. Solo al P. Generale con li Padri

Diffinitori ſtarà di intendere tali petitioni, e riſol-
uere con ſomma circonſpettione circa di quelle.

Li veſtimenti ſecolareſchi del Nouitio ſi conſer-
ueranno intatti nel Nouitiato fin tanto, che habbi
fatta la profeſſione, acciò, non la facendo, ſe li poſ-
ſano prontamente reſtituire.

Del Maeſtro de Nouitij. *Cap.* X X X.

Eleggeſi il Maeſtro de Nouitij dalli Padri Gē. e
Difinitori. Deue eſſer d'età, e di virtù matura,
ſi vorria quant'all'età almeno di quarantacinq; an-
ni, ma à tutti li caſi di neceſsità ſi guarderà, che non
ſia minore di trentacinq; come diſpone Papa Clem.
viij S. mem. e che habbi dieci anni di profeſsione.

Durerà il ſuo vffitio tre anni, quando altro non
occorrà in contrario. Se il numero delli nouitij ſarà
tale, che il ſolo Maeſtro non poſſa ſupplire al gouer-
no loro, ſe li darà (come giá s'è detto) vn altro Sacer-
dote per compagno di ſomiglianti qualità, e queſto
ſupplirà per il Maeſtro, quando ſi trouerà impedito,
e ſecondo l'ordine, e mouimento di lui gouernerà,
& indrizzerà li Nouitij. Quando poi accadeſse che
per qualche breue tempo il Maeſtro & il compagno
ſi trouaſsero impediti, potranno eſsi far ſupplire al
Nouitio il più prouetto, & il più capace.

Sarà il compagno immediatamente ſottopoſto al
Maeſtro, & ancor eſso eletto dalli Padri Gen. e *Di-
finitori* nella ſteſsa maniera di già detta del *Mae-*
ſtro

ſtro, e l'iſteſſo andrà oſſeruato, quãdo dentro al triẽnio per morte, ò per altro accidente biſognaſſe procedere ad altra elettione.

Tanto il Maeſtro, quanto il compagno ſaranno eſenti da tutti quei carichi, & vffitij, li quali poſſono impedirli nel gouerno del Nouitiato.

Haurà il Maeſtro de Nouitij piena, & imdependente auttorità ſopra di loro, & in tutto ciò, che appartiene al gouerno del Nouitiato. Ne in ciò potrà intrometterſi chiunq; ſi ſia ſotto qualſiuoglia preteſto. Eſſo all'incontro porrà ogni ſuo ſtudio, & induſtria per renderli oſſeruantiſſimi, & habili a tutte le funtioni della pietà, e carità clauſtrale; poiche poco ſará di buono nel giardino Sacro della Religione, mentre le ſue nouelle piante non ſiano accuratamẽte coltiuate, e cuſtodite.

Già s'è dichiarato, che il Maeſtro de Nouitij Chierici, deue inſieme hauer cura de Nouitij Conuerſi; però da gl'vni, e da gl'altri farà oſſeruare quel, che non ſia incompatibile con la loro condittione.

Della Profeſſione. Cap. XXXI.

APproſſimandoſi il tempo d'accettare il Nouitio alla Profeſſione, cioè due, ò tre meſi auãti che compiſchi l'anno del Nouitiato, il Priore inſieme col Maeſtro deue beniſſimo ponderare, & eſſaminare li coſtumi, e portamenti di quello. Il Maeſtro in particolare come più informato per la continua

conuerſatione, dourà ſgrauare con Chriſtiana, e Religioſa pietà la ſua conſcienza auanti al Capitolo, narrādo ſchiettamente le qualitá del Nouitio, acciò li Padri non procedeſſero ſul ſuo falſo rapporto all'eſpulſione d'vn meriteuole, ò all'ammiſſione d'vn'indegno. E quando il Maeſtro, & il Priore ſiano dubbioſi, ricorrerāno al ſentimento, e parere d'altri Padri più antichi, e più graui del Monaſterio conferēdo inſieme. Fatto queſto metteraſſi il Nouitio a partito ſecreto, e quando il partito rieſca due volte per la dimiſſione non arriuādo alla metà de voti fauoreuoli, ſi licentierà, ſempre però con termine d'amicitia, e di carità. Se poi pareſſe, che conueniſſe tollerarlo con ſperanza d'emendatione, potrà prorogarſi il tempo della profeſſione, proteſtandoſeli, che ancorche habbia portato l'habito più d'vn'anno, ſe non ſi muta, ſarrà licentiato; & prendendoſi tempo di queſta proroga, ſi terrà ſotto accurata diſciplina per far eſſatta proua del ſuo migliorare. Si metterà in fine á partito la ſeconda volta, e non più; ma s'vſerà d'ogni circonſpettione, acciò per in congrua compaſſione non ſi deturbi l'ordine Religioſo. In oltre ſe il Priore, & il Maeſtro vedeſſero anticipatamente, ch'il Nouitio non faceſſe bene, ò haueſſe vitij notabili, ò infermità, ò altri difetti, che lo rendeſſero inhabile alla Religione, non dourà aſpettarſi il tempo dell'anno, ma col parere, e conſenſo de più diſcreti

dar-

darſeli anticipatamente vna amoreuole licenza, ſaluãdoſi più, che ſi poſſa, la reputatione del ſoggetto.

Quel Priore, il quale ſapendo in conſcienza ſua l'incapacità d' vn Nouitio, in vece di licentiarlo ſi metteſse a far prattica per la ſua ammiſſione; dourà dal Capitolo Gen. eſſer priuato di voce attiua, e paſſiua, digiunar dui volte in pane, & acqua, e bacciar li piedi a tutti li frati del Capitolo Gen. ſoggiacẽdo anco ad altre pene ad arbitrio del Capitolo ſteſso ſecondo la grauezza del caſo. Quando poi ſia il Maeſtro, ò altro frate particolare, che incorra in tal errore, ſarà priuato per vn anno di voce attiua, e paſſiua, e digiunerà quattro volte a pane, & acqua, e quanto al maeſtro parendo eſpediente, ſarà ancora depoſto.

Gouerninſi dunq; tutti con ſincerità, e con vnico riguardo del ſeruitio di Dio, acciò vna pecorella infetta non corrompa l'intiero gregge, e non getti in diſordine la famiglia di Chriſto.

Quando poi il Nouitio ſi porti bene, meſso che ſarà il partito a voti ſecreti, e paſſando almeno la metà de voti, s'haurà per legitimamente accettato; ma auuertiraſſi (come già s'è detto) che il partito non può correre più di due volte, e il Priore, il quale metteſſe la terza volta a partito il Nouitio, già due volte reietto, ſarà priuato dal Cap. Gen. di voce attiua, e paſsiua, digiunerá vna volta a pane, & acqua, e baccierà li piedi a tutti.

E noto che il Sacro Concilio di Trento dichiara inualida la profeſsione di chi non habbi compito vn anno di Nouitiato,e ſedici d'etá. Dunq; prouato che ſi ſarà il Nouitio per vn anno continuo, ò più ſecondo l'eſsigenza (come ſopra) trouandoſi in lui li debiti requiſiti, e doppo diligentiſsima eſploratione dell'animo ſuo, & eſpreſsa dichiaratione di voler profeſſare, e non altrimenti, eſſendo ſtato accettato alla Profeſsione: il Priore ne ſcriuerà al P. Generale per hauer da lui la conueniente licenza, la quale quando venga, e non in altra maniera, eſſo Priore determinerà il giorno per l'atto della Profeſsione.

Hauendo il Nouitio beni al ſecolo da douer rinõtiare, ſe li farà fare la rinuntia dentro lo ſpatio di due meſi auanti la profeſsione, conforme a quanto è ordinato dal medeſsimo Concilio di Trento. S'accompagnerà perciò dal Maeſtro alla preſenza dell'ordinario, e nel Conuento ſi terrà memoria del nome del Notaro, che ſarà ſtato rogato, dell'inſtrumento di tal rinuntia, e del tempo preciſo, nel qual ſi ſarà fatta, & ancora del luogo, e della Parochia, doue habitaua il Nouitio al tempo, che riceuè l'habito, acciò che il tutto proceda con chiarezza, e con l'ordine douuto. Auuertaſi che chi foſſe tãto ſedotto dall'auaritia, che diſponeſſe delli beni d'vn Nouitio auãti la ſua profeſsione, ó Priore, ò altro frate che ſia, oltre la nullità dell'atto, ſarà priuato dal Capitolo

Generale della voce attiua, e pasſiua, dourà digiunare a pane,& acqua,come ſopra,prendendo queſta penitentiale refettione in mezo del Refettorio.

Fatte che haurà il Priore le ſopradette preparationi; auuertirà di fare confeſſare il nouitio, e farli dare l'aſsolutione con l'Indulgenza Plenaria conceduta dalli Sommi Pontefici alla noſtra Congreg. e ſi farà ancora communicare, e non potendoſi ciò nella ſteſsa mattina della profeſsione, ſi farà nella precedente; e da tutto il noſtro ordine s'oſseruerà nel dar la profeſsione la forma deſcritta nel ſuo libretto

Faranno li Conuerſi la profeſsione doppo due anni di nouitiato, e ſi faranno ſopra le loro qualitá le medeſime diligenze, che per li Choriſti,eſsendo neceſsario in ciaſcuno ſecondo il grado ſuo per buon mantenimento della Relig. la ſufficienza, e la pietà.

Niun Priore darà a Conuerſi l'habito bianco, ma ſi faranno perſeuerare in quello, in cui da principio ſaranno ſtati veſtiti.

Ogni Monaſterio habbia vn libro di giuſta grandezza con buone coperte, & in eſso (ſenza che ſerua ad altro) ſi noteranno li nomi de nouitij,tanto del ſecolo, quanto della Religione, il loro cognome, la Patria, e l'età, l'anno, meſe, giorno, & hora, che ſi ſaranno veſtiti, & anco i nomi di loro Padre, e Madre. Auuertasi però che queſta memoria non andrà ſcritta nel libro al tempo del veſtimento, ma ſolo dop-

doppo la Profeſsione. Ben si noterá dal principio cō tutte queſte pontualità, ma in foglio a parte conſeruandoſi diligentemēte per douer poi regiſtrarſi nel libro ſopradetto, fatta che ſarà la profeſſione, & all'hora ſi noterà nella siniſtra faccia del libro, con mettersi all'incōtro di quella nella faccia deſtra del medesimo libro l'altra memoria del tempo della Profeſsione, e del Priore di caſa, e del Maeſtro, ſotto li quali si ſarà fatta, e queſta ſará ſottoſcritta non ſolo da loro due, ma anco dal Profeſſo medesimo: Anzi che hauendo eſso franca mano di ſcriuere, dourà fare da ſe ſteſso tutta queſta regiſtratura, con ſottoſcriuersi poi dalli già detti.

Li Conuersi, li quali non ſapranno ſcriuere, aggiongeranno con la penna in vece di ſottoſcrittione vna Croce di lor propria mano. A queſte memorie di poſeſsioni tanto de Choriſti, quanto de Conuersi, si ſottoſcriueranno due teſtimoni perſone degne ma che non siano di noſtra Religione. Queſto libro poi si conſeruerà diligentemente nell'Archiuio del Monaſterio.

Li noui Profeſsi ſubito fatta la profeſsione doueranno mandarsi alli Profeſſorij, li quali ſaranno per li nouitiati di Roma in Ferrara, di Milano in Cremona, di Siena in Fiorenza, e di Treuiſo in Venetia; nelli quali Conuenti ſtaranno in luogo ſeparato dal reſto dell'habitatione delli Profeſsi antichi, e ſotto il

il gouerno di Superiore particolare, come dispone la Bolla riformatoria di Papa Clem. viij.

Non si ingeriranno li nuoui Professi nelli negotij del Monasterio, non interuerranno a communi trattationi, e non esserciteranno alcun offitio dell'obedienza esteriore, ma viueranno così tanto, che siano arriuati all'età requisita per li ordini Sacri, o almeno per tre anni doppo la professione; il qual tempo deue passar vacuo indistintamente per tutti: di modo che ancor vn Nouitio, il quale al tempo stesso della professione fosse in età recipiente a gl'ordini Sacri, pur dourà starsene lo spatio di tre anni senza voce attiua, e passiua, e senza carico di sorte alcuna, & in questo mentre attenderãno alli studij sotto la direttione del lor particolar Superiore (come sopra) il quale però dourà hauere le medesime buone parti, che del Maestro de nouitij si sono espresse.

Stando il Professo nel Professorio, il suo Conuento paterno pagherà per suoi alimenti al Conuẽto del Professorio l'importanza di trenta Ducatoni l'anno, e di più il viatico, & ogni prouisione necessaria, quã do haurà da partirsi da quel Conuento, conformandosi sempre il tutto al tempo.

Dello Studio, e Studienti. Cap. XXXII.

Li giouani nel Professorio per tre anni continui attenderanno allo studio di Logica, Fisica, e Metafisica. Doppo i tre anni quelli, che appariran-

no idonei per la Theologia, si manderanno alli Monasteri, doue s'insegna questa Santa scienza, cioe Padoua, Bologna, e Pauia. A gl'altri d'inferior capacitá si leggeranno casi di conscienza, acciò che nõ potendo seruire alla predicatione, ò lettura, seruano al ben dell'anime in vdir le confessioni. Tra li studẽti di Teologia quelli, che fattone il corso riusciranno più intelligenti, sarãno deputati a leggere nelli Professorii, e nelli studi secondo la qualità degl'ingegni loro. li Professorij (come gia s'è detto) saranno particolari delle Prouincie, ma li studi communi a tutta la Religione.

Li studenti si ricorderanno, che alle scienze s'attende non solo per sapere, ma per operare santamẽte, conoscendo per quanto humanamente si può l'altezza di Dio, e la bassezza di se stessi, e chi non é intelligente in questa maniera, può chiamarsi sepolto nell'ignoranza. Vbidiranno alli loro Lettori, come à Padri, da quali riceuono l'esser scientifico, e morale, più degno del naturale, e corporeo.

Perche la scuola deue seruire alla Chiesa, e non per il contrario, la Chiesa alla scuola, si ricorderãno li studenti d'esser solleciti al Choro, & all'oratorio, più importando esser Religioso, che studente.

Li Lettori si deputeranno dalli Padri della Bãca, secõdo che si dichiarà appresso. Non insegnino dottrine singolari, ò d'ostẽtatione, ma piane, e cõmune-

men-

mẽte riceuute, onde s'impari sopra tutto quel Giesù Xpo Crocifisso, che S. Paolo pretẽdeua vnicamẽte sapere. Abbraciamo in particolare la Dottrina di S. Tõ: come più seguitata da i Religiosi, oltre che professãdosi dalla nobilissima Religione de Pp. Predicatori la Regola di S. Agost. la quale professiamo noi ancora, è conueniente, che procuriamo d'ãmaestrarci più, che possiamo con le loro Dottrine, e con i loro essempi.

Non si comĩcierà la lettione, che prima non si sia intelligibilmente inuocato il diuino aiuto con l'oratione del medesimo S. Tom: *Creator ineffabilis. &c.* & alla repetitione si farà preceder l'oratione: *Actiones nostras, &c.* la mattina si farà la lettione, il doppo pranso la repetitione con qualche conferenza.

In ogni Conuento due giorni della settimana dourà esser lettione di casi di conscienza.

Li Lettori saranno essenti dal Choro nelli giorni, che faranno attualmente le loro lettioni, acciò più studino per se stessi, & aiutino il progresso de gl'altri.

Alli Lettori, e studenti si prouederà dal Monasterio della loro stanza ogni cosa necessaria allo studio, e specialmente libri, lume, carta, penne, inchiostro, acciò rimossa la sollecitudine d'alcuna cosa temporale, applichino di miglior proposito alla sciẽza, & allo spirito. Nel sopra più si rãmenta qui quãto sopra s'è detto in tal proposito nel Capitolo dell' humiltà, acciò quella, e la carità vengano perfettiona-

nate; e non ponto intereſſate dalla Dottrina.

Delli Predicatori, Confeſſori, e Curati. Cap. XXXIII.

IL Sig. Iddio non ci ha creati ſolo per noi ſteſſi, ma anco acciò aiutiamo il Proſsimo noſtro principalmente in quel, che tocca alla ſalute: il che facendoſi ſpecialmente con le predicationi, e con l'amminiſtratione de Santi Sacramenti, douiamo induſtriarſi, che di i Predicatori, Confeſſori, e Curati, doue teniamo cura d'anime, ſia ben prouiſta la noſtra Relig.

Li Predicatori douranno eſſer Sacerdoti, e douranno hauer finito il corſo della Teologia, & eſſer eſſaminati dalli Eſſaminatori prouinciali, & approuati dalli Padri della Banca.

Li Curati delle Parochie della Religione, e ſemplici Confeſſori, douranno ancora eſſaminarſi, come ſopra, & eſſer di quella età, che diſpongono le Conſtitutioni Sinodali de luoghi doue ſi troueranno. A quelli, che nell'eſſame ſaranno trouati idonei, ſi farà la fede di loro ſufficienza, e queſta inſieme con vn altra de vita, & moribus fatta dal Superiore, & altri Padri del ſuo Conuento, ſará mandata al P. Generale, rimandandole poi coſi ſottoſcritte, & inuiando con eſſe al ſoggetto approuato la ſua Patẽte ſigillata del ſigillo della Religione, e ciò ſará vna volta tanto durante il ſuo vffitio. Cõ tal Patente dourà poi il Religioſo preſentarſi all'ordinario del ſuo Domicilio per riceuerne la neceſſaria licenza, e ſottoporſi a

nuo-

nuouo essame, quando l'ordinario lo richieda. Quã-do poi li Confessori, ó Predicatori doppo tal approuatione habbino a mutar luogo per cõfessare, o predicare, basterà che ricorrano al P. Difinitore della loro Prouincia.

Li Curati, oltre la Patente del P. Gen. dourà anco quella da PP. Diffinitori esser sottoscritta.

Il Predicatore non predicherà, ne anco in nostre Chiese formalmente, che prima non habbi presa la beneditione dall'ordinario. Quando poi habbia da predicare in altre Chiese, dourà non solo presentarsi ad esso ordinario; ma prenderne ancora la Patente, e cosi annunciare il Santo Euangelio. Arriuato al luogo assignatoli, l'esibirà al Rettore Ecclesiastico, e predicherà in pulpito con la parola; e per tutto cõ l'essempio non leggierezze mondane & amenità secolaresche, ma Giesù Christo Crocifisso per distrugger li vitij, e piantar le virtù.

Non vada il Predicator fuori, se non per vrgentissima necessità di seruitio di Dio, e sia accõpagnato da Religioso, di cui l'età matura suffraghi all'altre buone qualità, e conuersi poco, amando sopra tutto la ritiratezza.

Non predichi con cotta, e stola, (come alcuni pretendono che douiamo fare, per esser noi Chierici Apostolici): ma con il nostro habito consueto, e con il capuccio in capo che tanto basta.

Quel-

Quello, che dell'elemosine a lui fatte sopravanzerà per avventura alla necessità del suo honesto mãtenimento, lo porterà a casa, e consegnerà fedelmẽte al Depositario commune del Monasterio, come di già s'è dichiarato.

Li Confessori di noi altri Religiosi douranno prima esser essaminati da gl'essaminatori Claustrali, e di più hauer licenza dal P. Generale.

Li Confessori de secolari, & anco de Religiosi nõ vadano al confessionale per curiosità di saper peccati altrui, ma per solo zelo di salute. Non siano ne troppo rigidi, ne troppo indulgenti, ne accettatori di persone. habbino perfetta notitia delli casi riseruati; & in somma sappino, & osseruino bene tutte le parti loro, e le Bolle, che riguardano tal essercitio. Consegneranno al P. Priore, o al Depositario quell' elemosine, che per sorte saranno loro fatte.

Hauẽdo noi hauuta facoltà dallà S. mem. di Gregorio xv. nel Breue, quale incomincia: Ex iniuncto nobis &c. d'essercitar la cura d'anime, doue dalla Sede Apostolica sono state alle nostra Religione cõcesse Parochie. Per tanto li curati, come Pastori di pecorelle ricomprate col Sangue del Saluatore, s'affaticheranno a sua imitatione; *vt vitam habeant, & abundantius habeant*.

Terranno appresso di se le Patenti de Superiori Claustrali, e dell'ordinario: le Sinodi Diocesane, e

Pro-

Prouinciali, & il Rituale Romano riformato, dispẽsando li Sacramenti cõforme al prescritto di quello.

Tenghino il Tabernacolo, e le Pissidi del Santissimo Sacramento, il Battisterio, e li ogli Santi ben custoditi con chiaui particolari da douer star sẽpre presso di loro, e non restino mai per incommodo, o fatica di far prontamente in Chiesa, e fuori l'offitio loro.

Rinouino ogni Domenica l'hostie consacrate, habbino a cuore l'ornamento della Chiesa, siano assidui in quella; celebrino Messa ogni giorno per quanto non siano vrgentissimamente impediti. Procurino, che l'Aue Maria al far del giorno, a mezo giorno, e da sera, e per li Defonti sia suonata alle sue hore; che le messe delle feste comãdate si celebrino a hora tale, che tutti li Parochiani possano sentirne chi vna, e chi vna altra.

Attendano la Domenica doppo pranso all'opera della Dottrina Christiana; faccino suonare li Diuini offitij all'hore competenti; e nelle feste almeno tre volte il mese *inter missarum solemnia* faccino qalche ragionamento Spirituale. Ricordino anticipatamente, quando sarà adunato in maggior frequenza il popolo, le Feste commandate della prossima settimana, le vigilie, le tempora, acciò li Parochiani non cadano in qualche inosseruãza di digiuno, o di santificatione di Feste.

Non

Non s'ingeriſcano in affari ſecolareſchi, ſolo attendano a coſe Spirituali. Nõ vadano in caſa altrui, che per neceſſità dell'vfficio loro, & habbiano con ſeco il compagno, ò altro Religioſo, ó per il meno continua aſſiſtenza del Chierico.

Leggano, & apprendano bene li modi di eſſercitare compitamente il loro douere, particolarmente nel Paſtorale di S. Gregorio, & in altre pie inſtitutioni di S. Dottori, e ſopra il tutto nell'Epiſtole di S. Paolo al ſuo diſcepolo Timoteo.

Del Gouerno della Religione. Cap. XXXIV.

LA noſtra Religione come eſſercito amoroſo del ſuo Prencipe Gieſù, ſi gouerna con più capi. Reggeſi in vniuerſale da vn Padre chiamato hoggi il Generale, e da quattro altri Padri, che ſempre ſi ſono chiamati Definitori. Il P. Generale ſi elegge di tutt'il corpo della Religione, e ciaſcuno di quella concorre ad eleggerlo. Li Padri Diffinitori s'eſtraggono ciaſcuno dalla ſua Prouincia, ma al partito di crearli concorrono ſimilmente tutti li Religioſi vocali del Capitolo Gen. ogn'vno col ſuo voto ſegreto.

Li Padri Generale, e Diffinitori eleggono li Priori, li quali gouernano li Conuenti particolari nel temporale, e nel Spirituale.

L'vſſitio delli Padri Generale, e Definitori dura ſei anni, ne poſſono eſſer confermati, ma ſi ben eſſer poſti a partito per eſſer Priori.

L'vf-

L'vffitio de Priori dura tre anni in vn Monasterio stesso, possono ben esser confermati nel medesimo per tre altr'anni; quando ne apparischi vrgente cagione.

Le cause de sudditi spettano in prima istanza alli loro Priori, in seconda al Difinitore della Prouincia commulatiuamente col P. Gen. e così anco quelle de Priori, che per disauuentura commettessero notabil mancamento, con questo però che ne il Priore, ne il Difinitore, ne il P. Generale in cause graui procedano a sentenza alcuna senza il voto dell'intiero Diffinitorio.

Le cause delli Padri Generale, e Difinitori spettano alli Padri della nuoua Banca, se però non fossero tali, che richiedessero presentaneo rimedio.

Ricorderannosi li Padri Primarij qualmente sono capi, e che però nell'infirmità loro languirebbe tutt'il corpo della Religione Guardino per tanto così nel peruenire all'vffitij, come nell'essercitarli, niente succeda contro la legge di Dio, ne contro le Constitutioni Apostoliche, ma che tutto camini secondo la diuina volontà, la quale non è se non della sãtificatione, e della salute d'ogn'vno.

Del Capitolo Generale. Cap. XXXV.

IL Capitolo Generale si farà di sei in sei anni la Domenica. *Ego sum Pastor bonus*, seconda doppo Pasqua. Vi deuono interuenire il Gen. li quattro Difi-

nitori, tutti li Priori, & insieme li Mandatarij da eleggersi, come si dirá appresso, & anco tutti quelli (se pur vogliono) li quali per l'adietro sono stati Generali. Il Generale, e li Difinitori vi vanno per rinōciare li loro offitij, e render cōnto del loro gouerno; Li Priori vi vanno per l'istesso fine. Li Mandatarij p ra ppresentare al Capitolo le attioni del Priore del proprio Conuento, e l'occorrenze di quello, e tutti insieme per dare il voto alle nuoue elettioni. Deuono ancora andarui li Priori, alli quali tocca la vacāzā: perche non solo hanno da fare la dimissione dell'vffitio; ma anco render conto del ministerio, e ciò sotto pena di rimanere per l'auuenire perpetuamente incapace d'ogni carico, é grado solito darsi nella nostra Religione.

Li Conuenti per il Cap. Gen. saranno Ferrara, ò Bologna Niuno puo hauer voce nel Capitolo Generale, che non l'habbia passiua nel particolare.

La voce attiua nel Capitolo particolare non si dà, se non doppo tre anni di professione, e la passiua non si concede, se nō doppo sei anni pure di professione.

Appressandosi il tempo del Capitolo Gen. (il quale sarà intimato due mesi auanti dal P. Gen.) il Priore di ciascun Conuento dentro al mese precedente al giorno della partenza per il sopradetto Capitolo, ò ancora più tosto (quando vi sia legitima causa) cōuocherà a suono di Campanella li frati vocali di esso

Conuento, cioe quelli, che tra l'altre qualità passeranno tre anni di professione per elegger il Mādatario; e doppo che hauerà dette idonee parole per tale elettione; inuocato prima con le solite preghiere l'aiuto dello Spirito Santo, farà metter a partito segreto per esser Mandatarij più Religiosi, che hauēdo sei anni di professione possono concorrere a quest'impiego; & in caso che nel primo partito non riuscisse il Mandatario, non hauendo sopra la metà de voti segreti fauoreuoli, si tornerà a fare il partito di quelli due, che haueranno hauuto più voti fauoreuoli, ò ancora di tre, quando vi fossero due che hauessero riportato numero eguale, e quando pure nel secondo partito non sia chi passi la metà de voti in fauore, si tornerà a metter la terza volta; ma se anco in questo caso niuno passasse la metà di voti fauoreuoli, quello il quale ne hauerà maggior numero s'intenderà vero, e legitimo Mādatario: e se per sorte vi fossero due, che passassero la metà de voti, ma fossero vguali nel numero, fatto che sia il secondo partito, s'intenderà esser il Mandatario quello, che sarà più antico nella Religione.

Non può il Priore dar voto in quest'elettione, & il Vicario v'ha solamente la voce attiua, e non la passiua.

S'essortano tutti a procedere con ogni sincerità, ponendo le passioni, e gl'affetti in disparte, e mirādo

do

do ſolo a ſoggetti di merito, e ſufficienza maggiore. Scuoprēdoſi, che alcuno habbia fatta fattione per vſcire Mandatario, o fatti preſenti, o promeſſe a queſto fine: oltre che non haurà voce nel Capitolo Generale, ſarà corretto ad arbitrio di quello.

Quanto al legitimo Mandatario il Vicario del Monaſterio deue ſcriuere vna lettera diſtinta, e chiara al P. Generale, il qual ſtarà per vſcire, & alli Padri Difinitori, facendola ſottoſcriuere da dui altri Padri de più vecchi, per fede ch'il Mandatario ſia regolarmente eletto, nella quale metterà il giorno dell'elettione, i vocali, i concorrenti & i voti fauoreuoli, accio poſſino eſſi determinare prima che s'entri in Capitolo quanto ſarà neceſsario. L'altre lettere poi, le quali haurà da ſcriuere, le farà per li PP. che di nuouo hauranno da eleggerſi dal Cap. Generale.

S'auuertono li Priori a metter di giorno il partito, e non di notte, e da loro ſteſſi, e non per mezzo del Vic. ſe però non foſſero legitimamente impediti.

Li Conuenti, i quali non hanno quattro Vocali, non poſſono crear Mandatarij.

Tutti li Priori auanti d'andar al Cap. Gen. deuono in preſenza di due, ò tre de più antichi, ò anco di più gran numero ſecondo la qualità de luoghi, riſegnar la cura del Monaſterio al Vicario di quello, dando in ſuo potere anco i libri, denari, & altre robbe, che vi ſaranno, & inſieme le ſcritture coſi di de-

biti, come di crediti in quel modo, ch'il tutto sarà stato a lui consegnato.

Porterà il Priore seco il Giornale de conti con liste di tutto cio, che al suo partire lascia nel Monasterio, e delli debiti, e crediti di quello, e tal libro, acciò sia riconosciuto per veridico, e sincero, dourá hauere, oltre alle sottoscrittioni mensuali delli reuisori, e del Vicario, vna finale sottoscrittione dell'istesso Vicario, e di due, o tre altri de più antichi del Monasterio, & esso Priore lo consegnerà nelle mani de Padri Difinitori nuoui, li quali deuono esser diligēti ad intendere, e giudicare ciascuna cosa con carità, e prouedere secondo il bisogno.

A niuno è lecito condurre seco al Capitolo secolari di qual si sia sorte.

Il Priore auanti di partire dal suo Conuento per andar al Capitolo si renda in colpa secondo il solito alli fratelli, & altre tanto facci il Vicario in nome suo proprio, e di tutti loro verso il Priore.

Niuno procuri lettere di fauore da chiunq; si sia appresso li Padri per riuscir Priore, ò esser rimesso in offitio, ò luogo a sua volontà, ò conseguire altro suo intento. Chi disubidirá, sarà priuato d'vffitio, ó di luogo, & ancora corretto per essempio de gl'altri ad arbitrio de Padri.

Arriuati che saranno tutti li Priori, e Mandatarij al Cap. Gen. (il che dourà esser il Venerdi, ò almeno

no il Sabbato doppo la Domenica in Albis) il Padre Gen. farà elettione di tre Cõfessori per li Padri del Cap. & anco d'vn Lettore. Dipoi vnitosi con li Difinitori eleggerà due Religiosi di prouata sauiezza, e conscienza, di patria diuersa da quella de Difinitori, e tutti insieme entreranno in Capitolo, & essamineranno li Mandatarij, se siano canonicamente eletti, e conforme a gl ordini prescritti, se sappino cosa riprensibile del Priore tanto per il temporale, quanto per lo Spirituale, e li ammoniranno a palesarla cõ zelo però di carità, e non per impulso maleuole, auuertendole, che in ciò mancando saranno corretti, e castigati.

Fatto che sarà quest'essame di tutti li Mandatarij, trouandosi, che qualche Priore sia immeriteuole d'entrare a partito per Gen. ò Difinitore, s'escluderà, e cosi ancora si terrà fuori del Cap. quel Mandatario, che non sarà congruentemente eletto, e si correggerà ancora di maggior penitenza secondo la qualità del caso, e del modo.

Il Priore, al quale toccherà di fare l'apparecchio per il Capitolo, non deue addobare ne celle, ne letti, ma aderir sempre a quella simplicità, e pouertà, che conuiene allo stato nostro. Facci l'apparecchio del viuere con ogni moderatione Religiosa: si che la mattina non vi sia più d'vn lesso con qualche anti pasto, e qualche frutto; la serà l'insalata con arosto, e pa-

e parimente qualche frutto. Il sopra più dourà esser incerto, e dependente dall'elemosine, che alle caritatiue persone piacera di somministrarci; & occorrendo in tal tempo qualche digiuno, s'osseruerà la consuetudine nostra.

Determinerà alcuni Religiosi per riceuer li Padri forastieri, e condurli, e seruirli caritatiuamente alle celle.

Si leggerà nel Cap. Gen. a tutta la tauola, & in specie la riformatione di Papa Clem. viij. la Bolla *de Celebratione Missarum, de Apostatis, & Eiectis*, i Decreti della Congregatione del S. Offitio, & altri, il Pastorale di S. Gregorio, e quelli Capitoli della Regola, & altre materie, che più parranno al Superiore, alla cui prudenzà si rimetterà ancora col beneplacito d'altri Padri il dispensare dal silētio a certi tempi doppo che si sará letto fino alla meta della mensa; come saria per l'elettione del P. Gen. e de PP. Diffinitori; per la publicatione de Priori, per la dispositione delle famiglie, e per qualche altra ragioneuol causa; ma sopra tutto si mantenga il buon vso di augumentare assiduamente alli fratelli i buoni propositi con sante essortationi.

Diasi cura a due Padri Priori, ò ad altri Padri de più vecchi d'inuigilare sopra il commune feruore dello spirito, e che tutti quelli, li quali non saranno per giuste cause impediti, si leuino al *Matutino*, &

in-

interuengano a gl'altri Diuini officij, e la sera all'oratione.

Ogni mattina durante il Cap. si canteranno per li claustri del Monasterio processionalmente le Litanie de Santi con quelle orationi, che più parranno à i Padri, interuenendoui infallibilmente ogn'vno; il che doura farsi per l'istesso tempo in ogn'altro Cõuento della Religione, dicendosi ancora qualche messa dello spirito santo, a fine che sua D. M. muoua li Padri vocali a quanto sia di maggior honore, e seruitio suo.

Prima di venire ad alcuna elettione si leggeranno ad vdita di tutti i vocali li Capitoli delle nostre Constitutioni concernenti li requisiti delle persone da eleggersi: e poi si farà solenne, e publico giuramento da tutti nelle mani delSacerdote, il qual haurà cantata la messa dello Spirito Santo (a quest'effetto se li metterà vna sedia sopra il più alto gradino dell'Altare) d'elegger quel che in loro conscienza, e secondo Dio riputeranno migliori, e più capaci, & in effetto procureranno, che tali siano quelli, alli quali s'appiglieranno, auuertendo massime per gl'vfficij primarij di promouere quelli, che possino, & habbino vsato osseruare le Regole specialmente circa la frequenza del Choro, e vitto, e vestito commune.

Ogni volta che s'entrerà in Capitolo, s'osseruerà d'in-

d'inginocchiarsi ogn'vno auanti l'Altare, che iui dourà esser eretto, & inuocare il diuino aiuto per deliberare, e concludere per il progresso della Religione a maggior essaltatione del nome di Dio.

Finita dunq; la *M*esa dello Spirito *S*anto nella seconda Domenica doppo Pasqua, e dato il giuramento gia detto, s'inuieranno tutti li Padri vocali processionalmente cantando a vicenda *l'Hinno: Veni creator Spiritus, &c.* verso la stāza del Cap. doue arriuati doppo che si sarāno dette auāti l'Altare l'orationi dello *S*pirito Santo, della B.V. del Beato nostro Fondatore, e del *S.* Protettore; il P. Generale, e Difinitori faranno le solite dimisioni, e l'essortationi, & ammonitioni necesarie per l'elettione delli loro successori, assoluerà il P. Gen. (il qual esce) tutti dalle censure, dalle quali fosero in qualunq; modo legati ad effetto solo però della validità de gl'atti capitolari, secondo l'vso dell'altre Religioni. Eleggeranno il collettore de voti segreti, e poi distribuite le faue bianche, e nere, metteranno il partito segreto per l'elettione del P. Generale, alla quale potranno passiuamente concorrere li Padri Difinitori, e tutti quelli, che saranno stati Priori per tre anni prosimi precedenti, e si troueranno presenti, ó pur anco assenti, ma con impedimento, che dal medesimo Cap sia stato approuato per legitimo. Quello che sopra la metà de voti segreti haurà numero maggio-

re, s'intenderà legitimamente eletto Gen. Accadendo che più Padri eccedano la metà de voti in numero tra loro eguale, si rimetterà il partito tra questi, che saranno pari, e che haueranno insieme numero maggiore sopra tutti; e ciò (bisognando) farassi fin alla terza volta; ma quando poi tutta via si trouassero eguali, quello di loro s'intenderà eletto Gen. che hauerà più anni di Religione. Questo medesimo ordine si terra ancora nell'elettione de Padri Difinitori.

Publicata che sarà l'elettione del P. Gen. andrãno tutti a farli riuerenza, riconoscendolo in questa maniera per capo della Religione, & esso d'all hora auanti terrá il primo luogo per tutto. Farà iui la Professione della fede auanti l'Altare.

Fatta quest elettione, si procederà a quella de Difinitori, alla quale concorreranno tutti li medesimi vocali, ma quanto alla voce passiua è limitata nella forma detta di sopra per li presenti, o assenti con legitimo impedimento. Anch'essi eletti farãno la Professione della Fede, ma inginocchiati auanti al Padre Generale.

Non deue (per quanto sia possibile) eleggersi Difinitore della prouincia del P. Gen. vn Religioso della medesima patria.

Fatte quest'elettioni, tutti li Priori andranno a rẽdersi in colpa a gli nuoui Superiori degl'errori cõmes-

mefsi nel miniſtero delle loro cariche, delle quali congiontamente faranno in mano di detti nuoui Superiori la dimiſsione.

Oſseruaraſsi dal P. Gē. e dalli P. Difinitori l'ordine de noſtri padri paſsati di ritirarſi da per loro nella Camera del Capitolo, e ſerrata la porta, inginocchiarſi auanti l'Altare, e doppo diuota oratione promettere l'vn doppo l'altro al Sig. Gieſù Chriſto, & alla ſua Santiſsima Madre con le mani al petto, d'eſſer fedeli l'vn all'altro, e di tener ſegreto tra loro tutto quello, che tratteranno nel Capitolo, & inſieme di non celar coſa, che poſsa ſeruire al bene di quell'attione; e gouernarſi in eſsa ſenza odio, ſenza partialità, e ſenz'alcuna paſsione con vnico zelo, & intuito dell'honor di Dio, e dell'auanzamento maſsime Spirituale della noſtra minima Religione.

Poſtiſi poi tutti cinq; a ſedere comincieranno a legger le lettere, che ſaranno loro ſtate preſentate, leggendo vno, e ſentendo gl'altri. Saranno le prime quelle di Roma ſeguēdo poi l'altre per ordine. Lette che ſaranno, e fatteui ſopra conuenienti refleſsioni, si eſsamineranno li Mandatarij, e li Priori, cominciando ſimilmente da quelli di Roma, introducendoui ſempre dalli vſcieri deputati doppo il Mādatario il Priore del medeſimo luogo, cō leggere di volta in volta le lettere appartenenti a quel Monaſterio. Fatti li debiti eſsami, chiuderanno le lettere

in vna casſetta a chiaue diſtinguendo, e contraſegnando li mazzi d'ogni Conuento. In queſti esſami procureranno li Padri d'intender bene tutti gl'affari de Monaſteri principalmente per quello concerne l'honor di Dio, la vita Religioſa, e la edificatione del prosſimo, & in ſecondo luogo circa il ben esſere temporale, come pure ſubordinato all'iſtesſo fine. Vedranno li libri dell'entrate, & vſcite, di debiti, e crediti de conſegnationi, e di quāt altro ſpetti al buon gouerno, e ſeruitio del Monaſterio, e cosi riconoſceranno come il Priore sia ſtato zelāte in far osſeruare gl'ordini della Religione, e come si sia portato cò fratelli de Monaſteri medesſimi, nel maneggiar l'elemosine, rēdite, e tutti i ſuoi effetti, procedendo ſempre con giuſtitia, e charità ſenza accettatione di perſone.

Eſaminati tutti, come ſopra, li Padri Gen. e Difinitori attenderanno all'elettione de nuoui Priori, eleggendoli non a viua voce, & apertamente, ma a voti ſegreti; si che da vno non si ſappi quello fà vn altro. Hauranno riguardo alli più diuoti, ſauij, zelanti, esperimentati, e per quanto più ſi può di patrie diuerſe:

Non può esſer Priore vno, che non ſia ſtato Vic.

Ad ogni Cap. Gen. deue reſtar vacante, & immune vn Priore per ciaſcuna prouincia, e queſti hauranno da continuar coſi per tre anni, dichiarandoſi

che

che nel numero de Priori vacanti non si comprendo no quelli, che per demerito, ò altra causa saranno stati deposti, ò che per rinuncia, ò per morte haurãno lasciato l vfficio, douendoci esser l'immunità di quattro soggetti per sola dispositione della Regola, e questi più antichi nel gouerno, e concorrendone molti di pari tempo nel ministerio, la vacanza sarà per li più vecchi di Religione.

Quelli *Priori*, che per demerito saranno stati deposti per processo finito, non potranno più mettersi a partito per esser *Priori*, se prima per tutti li voti segreti del Cap. Gen. non saranno dichiarati habili, & in defetto d'vn voto solo resteranno tuttauia incapaci, e quanto si dispone de Priori, s'intenda ancora di tutti gl'vfficiali.

Eletti che saranno li Priori, li *Padri* della Banca faranno coadunar tutt'il Cap. e publicheranno la lista di essi Priori, e questa publicata metteranno a voti segreti il partito per il Procurator Gen. facendo passare sotto voti tutti li *Priori* publicati, e chi di loro haurà più voti in fauore sopra la metà (come di già s'è espresso d'altri vfficij) sarà *Procurator* Gen. e *Priore* del Conuento di Roma. Auuertirassi bene di elegger vn soggetto idoneo, dal quale il publico della Religione si troui ben seruito. Dura l'vfficio della *Procura* Gen. tre anni, cioè dal Cap. Gen. fino alla Dietà. Bẽ può esser cõfermato nella Dieta per il

suf-

fusseguēte triēnio,quādo sia necessario,ò espediēte.

Fatte quest'elettioni si ritireranno di nuouo soli nella stanza del Cap. li Padri Gen e Difinitori, e metteranno il partito secreto per fare tre essaminatori per ogni Prouincia, alli quali apparterrà essaminare quelli, che haueranno da ammetterfi alle predicationi, alle letture, alle cure parochiali, & ordini Sacri; in che auuertiranno ch il sapere accompagni la diuotione. Se quelli, che doueranno ammetterfi a simili impieghi, apporteranno attestationi di loro sufficienza, e bontà di costumi, potranno esse considerarsi se siano bastanti, e cosi metter il partito, e quando li soggetti riportino li voti fauoreuoli, faranno loro poi le consuete Patenti. Quelle per la semplice confessione, e per l'ordine Sacro spettano al P. Generale solo.

Douendosi eleggere, ò confermare vn Maestro de Nouitij, vi hanno da concorrere parimente tutti insieme con li loro voti segreti, dando poi le Patenti sottoscritte da loro a chi conuerrà.

Assegnerānosi dalli medesimi Padri Gen. e Difinitori li Conuenti alli Priori, & a questi li loro Vicarij, li quali non habbino meno di sei anni di professione, e dalli stessi si faranno le distributioni delle famiglie per tutti li Monasteri, dispenendosi ogni cosa con prudenza, e con carità.

VnPriore non potrà stare più di tre anni al gouer

no d'vn Monaſtero ſe però nella Dieta, o altrimenti finito il triennio non foſſe confermato dalli *P*. Gen. e *D*ifinitori ad altri tre anni, con intuito di conſiderabile ſeruitio di *D*io, e della Religione eccettuati nondimeno ſempre mai quelli *P*riori, alli quali tocca la vacanza.

Fatte ſimili diſtributioni le publicheranno, e poi faranno le patenti a *P*riori ſottoſcriuendoſi tutti, e ſigillandole cō ſigillo della Religione.

Il Notaro poi del *C*apitolo noſtro Religioſo farà gl'inſtrumenti publici dell'elettione del P. Gen. de Padri Difinitori, e del Procurator Gen. inferendoui il numero de vocali, e quello de voti fauoreuoli.

Venuta l'vltima ſera del *C*ap. li Padri della Banca daranno licenza a tutti di prepararſi alla partita, eſſortando prima li *P*riori, e fratelli alle buone opere dell'incumbenza, e vocatione loro.

Di poi ordineranno a tutti li Priori, che gionti alli loro *C*onuenti faccino pregare generalmente per tutti li noſtri Benefattori, & aſſociati, e per quelli che ci hanno ſouuenuti nel Capitolo Generale, & aiutati in qual si ſia coſa.

Su l'hora del partire tutti coſi Superiori, come ſuddıti faranno li ſoliti abbracciamenti fraterni con lo ſcambieuole bacio della Santa pace, e ſecondo il ſolito preſa la benedittione in ginocchi dal P. Gen. ſe n'andranno con eſſa, e ſopra tutto con quella del Si-

gno-

gnore, procurando tutti d'effer quanto prima a i proprij Conuenti, & in particolare li Superiori, acció a niẽte pregiudichi l'affenza loro. E fopra quefto il P. Gen. farà in ogni tempo vigilantiffimo, & ammonirà, e correggerá chi mancaffe, poiche altrimẽti oltre al fpenderfi inutilmẽte le limofine de Monafteri, feguono ben fpeffo difordini tanto in cofe Spirituali, quanto temporali.

Li Priori arriuati alli loro Monafteri leggerãno in publico le ordinationi fatte da i Padri, e l'obbedienza di ciafcuno, prendendo tutti dalla mano del Signore fenza contradittione quel tanto, che nel Capitolo fi farà difpofto.

Subito partiti li Priori, e fudditi, li Padri Generale, e Difinitori fi ritireranno nel Cap. e daranno ordine circa le lettere, che faranno ftate prefentate, tra le quali il P.Gen. conferuerà l'importanti, e brugierà l'altre. Di poi s'inginocchieranno vnitamente auanti l'Altare, e cominciando il maggiore, e feguendo gl'altri fi renderanno vicendeuolmente in colpa, e chiederanno perdono fe nel trattar le cofe della Religione foffe nato alcun difparere fra loro. Appreffo s'abbraccieranno, fecondo che giá s'è detto, promettendo fedeltá, e fecretezza, e di metter (bifognando) l'iftefsa vita per feruitio della fua Religione, e cofi partiranno ancor efsi con la beneditione del Signore.

Del

PEr determinatione Apoſtolica in vece di due Viſitatori Generali, che prima s'eleggeuano nella noſtra Religione, ſe n'elegge hora vn ſolo, nel quale ſtà tutta l'auttorità, che per auanti era diuiſa in due.

Deue eſſo nel ſuo gouerno guidarſi col conſiglio delli quattro Padri Diffinitori non riſoluendo alcuno affare ſenza ſentir il voto loro, il quale nelle coſe graui è deciſiuo, e conſultiuo nelle manco importanti. Puo elegger per ſua ſtanza vn Conuento a ſuo beneplacito, pur che ſia capace di ſoſtentar il peſo dell'vfficio ſuo.

Deue procurare, che ciaſcun Difinitore viſiti alli tempi ſuoi li luoghi a lui aſſegnati & eſſo il terzo anno del ſuo Generalato deue fare vna viſita Gen. di tutta la Religione, la qual viſita eſſendo finita, conuocherà la Dieta per dar ordine all'occorrenze, e terminare gl'affari più graui, che nella viſita da ſe non hauerà potuto.

Sia ſollecito, e vigilante per il bene della ſua Religione, e penſi caritatiuamēte a tutti, come ſe ciaſcheduno foſſe ſolamēte racccomādato alla ſua cura.

Tutti a lui poſſono ricorrere con li debiti modi come figli al grembo materno per riceuerne la neceſſaria conſolatione.

Oſſeruerà la buona vſanza di ſcriuere alcuna vol-

ta alli Padri, e fratelli de Monasteri, come per Natale, e Pasqua, & essortarli a rinforzare i passi nella via del Signore, e si daranno scambieuoli auuisi esso, e li Padri Difinitori, e Priori delle coseoccorrenti, la notitia delle quali possa giouare al seruitio di Dio, & auanzamento dell'ordine.

Venendo il tempo di visitare, prenderà appartatamente per sua instruttione l'informationi necessarie, farà anticipatamente auuisati li Priori, e fratelli de Monasteri, e quant'a se osseruerà l'ordine de i Padri passati di non condurre con se più d'vno, o due compagni delli più idonei, & essemplari, onde s'habbi buono essempio, così in viaggio, come ne Monasteri, che siano fedeli, e segreti in non attrauersare, ò palesare cosa, che occorra nella visita, acciò così meglio segua il buon essere, e la tranquillità della Religione. Nel far la visita sia esatto, circonspetto, e prudente nell'informarsi con diligenti interrogatorij, & essamini di quello, che si vada facendo così dal Priore, come da i sudditi, e come il Priore facci osseruare le nostre regole circa il viuer Religioso, vita commune, digiuni, solecitudine alli diuini vfficij, alle diuotioni dell'oratorio, carità a gl'infermi, souuenimento a tutti gl'altri delle cose necessarie. se mantenga concordia, ó pure nutrisca differenze, e fattioni. Deue ancora informarsi se li frati esseguiscano il debito loro tanto nelle cose appartinenti al-

lo

lo spirito, quanto in altre buone osseruanze: come obedischino, & honorino il Superiore, come siano solleciti in far tutti la parte loro, e procurare honestamente il bene, & vtile del Monasterio. Vedrà se per disauuentura vi fosse alcuno scandalo, e così procurerà con prudenza, e con zelo correggere, punire, confermare, ò migliorare conforme al bisogno.

Deue di più il Gen. vedere nella sua visita li libri de'conti così di entrata, come d'vscita in presenza del Vicario, e di due altri de più antichi del Monasterio secondo la qualità de luoghi, e conoscere, se le spese fatte da gl'vfficiali siano in vantaggio, ò con danno, se necessarie, ò superflue; e se il Monasterio habbi debito, o credito.

Similmente ha da ricercare se vi siano oblighi da sodisfare, come di celebrar messe, offitij, dispensar elemosine, recitar qualche diuotione, e secondo il bisogno esercitar l'vffitio suo con sicurezza, e carità. Auuerta di non dissimulare cosa alcuna, ne in dãno de Monasteri, ne in altro, onde rimanghino le conscienze grauate.

Doue siano Nouitij, s'informerà s'habbino li requisiti prescritti da gl'ordini nostri.

Tra l'altre sue fũtioni farà la visita di tutte le celle, e trouandoui cosa souerchia, ò per altro non conueneuole alla nostra professione, la farà rimouere, dando ancora (bisognando) condegna penitenza a

ſuo arbitrio. Altretanto farà con chi teneſse chiaue priuata di cella, ò di caſſa, ò d'altro niente douendoſi cōportare, onde ſi manchi all'oſſeruanza cōmune.

Trouando qualche Priore per ſe, ò per altri inoſſeruante, e che per ſua larga conſcienza habbi introdotti nel Monaſterio diſordinati coſtumi, o concedute ageuolezze fuori della ſua autorità, ò dato ſcandalo delle ſue attioni, deue il P. Gen. ſtrettamente correggerlo, riguardando ch'vn Priore inoſſeruante non ſolo fà danno, e nocumento a ſe ſteſso, ma corrōpe anco il corpo del ſuo Monaſterio. Quando le paia neceſsario rimouerà anco vn ſimil Priore, ma col conſenſo, e voto de Padri Difinitori.

Correggerà li ſudditi adequatamente alle colpe ſecondo le noſtre Conſtitutioni, e ſeguendo caſo, a cui da quelle non ſia prefinita particolar penitenza, la determinerà eſso ſecondo la diſcretezza, e prudēza ſua; miſchiādo come il buō Samaritano Vino di rigore, & Oglio di miſericordia, e niuno recalcitrerà, ma tutti quietamente, e con patienza porteranno la pena a loro data per propria ſalute, e bene della Religione.

Al P. Gen. potrà ricorrere quel ſuddito, che nelle correttioni del Priore ſi trouaſſe notabilmēte grauato, & eſso inteſe le parti, terminerà il tutto con la douuta equità. Similmente quando al Cap. Gen. ſi deduceſse qualche dogliēza d'ingiuſtitia, ò d'altro

man-

mancamento del P. Gen. o delli padri Diffinitori, massime contro il bene della Religione, esso Capitolo procederà alla condegna correttione.

S'inuigili dunq; da tutti al mantenimento delli buoni instituti, e come che s'ha da concorrere con la pena, doue si sarà scorta la colpa, cosi s'attenda all'auanzamento delle lodeuoli attioni, con far animo a chi haurà ben operato, rammentando con zelo caritatiuo, che, *non qui inceperit, sed qui perseuerauerit, hic saluus erit*.

Il P. Gen. finita che hauerà la visita, la sera auãti che parta darà auuiso della sua partenza raccomandando alle diuotioni di quelli Religiosi se stesso, e li suoi compagni, e di più tutti li Padri, e fratelli, amici, e benefattori tanto di quello, quanto de gl'altri Monasteri, che haurà visitati, ne si partirà, che a tutt'il Monasterio non habbi fatta vn essemplare essortatione: anzi che in ogni congiuntura co le parole, e con l'attioni sermoneggierá, insinuando odio del vitio, & amore delle virtù, & il Priore risponderà a nome suo, e della fameglia quello, che li parrà espediente.

Farà ancora le visite (si come li viaggi) con ogni modestia, e simplicità Religiosa, non permettendo che li Priori, ò altri frati vadano, ò mandino ad incontrarlo: non se li pareranno le celle, ne per lui si faranno in Refettorio spese superflue sotto pena di

pri-

priuation d'vfficio al Priore, e di voce attiua, e passiua a gl'inferiori, che faranno in contrario.

Ogni Priore prouederà decentemente al P. Gen. delle spese, e delle cose necessarie secondo la tassa determinata, e quando parta l'accompagnerà con tutta la fameglia fino alla porta del Monasterio, bacciandoli ogn'vno le mani, annonciandole il buon viaggio, prendendo la beneditione da lui, & abbracciando quelli, che l'accompagnano.

Venendo il caso che il P. Gen. s'ammalasse, ò hauesse altro impedimento, si che non potesse far la visita al tempo douuto, farà elettione d'vno de Padri Difinitori quello, che stimerà più idoneo, e più di sodisfatione all'vniuersale, acciò che visiti in suo luogo, dandoli Patenti dell'auttorità delegatali cõ dichiaratione, che compita la visita, s'intenda esser spirata l'auttorità.

Può il P. Gen. eleggersi vn cõpagno per suo aiuto in scriuere, e per altri alleggerimenti nel suo ministero, & hauer anco presso di se vn Conuerso professo d'età matura per l'occorrenze di suo seruitio.

Dal P. Gen. si danno Patenti di figliuolanze della nostra Religione a quelli secolari che per loro affetto verso di noi habbino caro d'vnirsi in tal modo al nostro ordine.

Può il medesimo P. penitentiare li Religiosi, ch'errano, non già di tali correttioni, che s'estendeno

oltre al tempo del suo vffitio, ne fuori del claustro, e questo possono ancora da esso medesimo aggrauar si, ò a fatto gratiarsi secondo l'occorrenze. Ma quelle si saranno imposte col voto delli Diffinitori, non possono alterarsi senz'il concorso delli medesimi, e non punto può metter mano in quelle, che si saranno imposte dal Capitolo Gen.

Quand'auuenisse (che Dio ne guardi) ch'il Padre Gen. facesse cosa contro la publica libertà della Religione, o altrimenti dannosa a quella, li Padri Diffinitori potranno opporseli, e (bisognando) sospenderlo, e darne interim conto alla Sede Apostolica, e se sarà tẽpo conforme alle Constitutioni conuocare il Cap. Gen. precedendo però il voto di dodici Priori di più antichi della Religione vsandosi però maturità, prudenza, e carità, acciò il tutto si facci ordinatamente, e cõ la minor apparenza, che mai si possa. Ben sopr'il tutto preghiamo il Sig. Iddio, che come per l'adietro ha preseruato il nostro ordine da simili suenture; così voglia custodirlo per l'auueuire, come pur anco speriamo dalla sua diuina bontà.

Oltre al sigillo proprio con l'impronto del B. nostro Fondatore, haurà il P. Gen. anco il sigillo commune della Religione, il quale sarà d'vn imagine di S. Girolamo nostro Protettore con lettere intorno, che dichino: *Sigillum Ordinis Iesuatorum Sancti Hieronymi*; e con questo sigillerà tutte le patenti, licẽ-

ze,

ze, associationi, & ogn'altra ispeditione, la quale si facci collegialmente dalli Padri della Banca, e dal Capitolo Generale.

Terrà di più tre libri, in vno de quali si registreràno solamente gl'atti del Cap. Gen. delle Diete, e delli Definitori; in vn altro tutte le sue visite speditioni, & altre funtioni, ch'andrà facendo alla giornata: e nel terzo le penitenze graui, e di qualche momento date da lui solo, o da esso con li padri Difinitori, ò dal Capitolo Generale.

Venendo caso di morte del P. Gen. (di che piaccia a Dio di guardarne) quãdo ciò sia auanti la Dieta, o anco auanti l'vltima visita, si procederà all'elettione d'vn nuouo Gen. il quale durerá per quel tẽpo, che sarà mancato all'Antecessore: se poi questa vacanza accadesse doppo l'vltima visita, ò altrimenti doppo il quinto anno, senza che si proceda ad altra elettione il più antico Difinitore essercitерà l'vfficio per tutto l'ordine, & occorrendo cosa di molt'importanza, pur potrà risoluerla col voto dè gl'altri Difinitori secondo la qualita del bisogno.

Douendosi dunq; fare vn nuouo Gen. s'aduneràno li quattro Padri Difinitori cõ tre Priori più antiani per prouincia, quali non siano della patria de Padri della Banca, ciò fatto li Difinitori metteranno a partito prima se stessi, di poi tutti li priori presenti, & assenti della Religione, che habbino li requisiti

detti

detti di sopra, e chi di loro haurà sopra la metà più voti in fauore sarà vero, e legitimo Generale nel modo come di sopra.

Quel Religioso, il quale sarà stato Gen. e non sarà processato con legitimi inditij, o non haurá commessi mancamenti, potrà elegger per sua stanza vn Monasterio a suo beneplacito, e dourà darseli per sussidio de suoi bisogni vn frate di quel Monasterio. Al medesimo si darà il primo luogo sopra li sudditi di quella casa, e dal Priore dourà particolarmente souuenirsi in ogni sua lecita, & honest'ocorrenza. Vada alli Capitoli Generali a spese del Conuento della sua stanza, e v'haurà la voce attiua.

Delli Difinitori. *Cap.* *XXXVII.*

LI Difinitori durante il tempo del loro vfficio nõ potranno esser Priori d'alcun Monasterio, essẽdo la carica loro di cooperare alle fatiche, quali con se porta il Generalato, e sopra intẽdere al buon gouerno de Monasteri delle loro Prouincie. Deuono il primo, e quart'anno del loro vfficio far la visita d'ogni Monasterio della propria prouincia, e nel secõdo, e quinto visitare l'altra prouincia, che dal Padre Gen. sarà loro assegnata, e tale assegnatione dourà farsi in modo, che tra due non resti scambieuolezza di visita: si che (per essempio) essendo la Prouincia di Lombardia visitata dal Difinitore di Toscana, nõ dourà scãbieuolmente la Toscana visitarsi dal Difi-

nitore di Lombardia, ma ſi bene da vn altro, come ſaria di Roma, ò di Venetia, & in tali funtioni oſſeruerauno quanto ſopra s'è detto, parlandoſi della viſita del P. Gen. Auuertendo però di non prendere in coſa di momento alcuna riſolutione ſenza auiſare il P. Gen. da cui aſpetteranno l'ordine, è però l'informeranno pontualmente di quanto occorra: viſitãdo il ſecõdo, e quinto anno altre prouincie ſecõdo l'aſſegnatione del Padre Generale, viſiteranno anco li Conuenti doue riſiedono li Difinit. di quelle.

Quando li Difinitori vanno attorno per funtioni ordinarie dell'vfficio loro deuono eſſere prouiſti di quãto occorre per viaggio dal Monaſterio della loro reſidenza: e quando ſiano chiamati dal P. Gen. ò facciano viaggio per ſeruitio di tutta la prouincia, deue l'iſteſſa concorrere cõmunemente alla ſpeſa, guardandoſi però da ogni pompa, e ſuperfluità contraria allo ſtato noſtro.

Anderanno con vn ſol compagno Sacerdote, ò Conuerſo conforme, che parerà più eſpediente, ma in viaggio di viſita potranno condurre vn Sacerdote, & vn Conuerſo.

Morendo vn P. Difinitore tra vn Cap. e l'altro, ò vacando in qualſiuoglia altra maniera l'vfficio ſuo, ſi pratticherà circa il ſupplemento di tal vacanza il medeſimo, che giá s'è detto di quella del Gen. eccetto che non potranno eſſer poſti a partito per il

Di-

Difinitorato ſe nõ quelli Priori, che ſono nella prouincia mancante, del reſto con li requiſiti già detti.

Delli Priori. Cap. XXXVIII.

OGni Conuento ſi gouerna dal ſuo Priore, alla cura del quale appartiene il luogo, e la fameglia, tutti lo riſpetteranno, e li ſaranno volentieri ſottopoſti per amor di Chriſto, & eſſo ſi gouernerà vers'ogn'vno da buono, e vero Padre. Quando habbi da determinare alcuna coſa importante, ne conferiſchi con li più vecchi, e tutti li dichino humilmẽte il proprio parere, rimettendoſi poi al giuditio di lui, ſenza che alcuno pertinacemente ſoſtenti il proprio.

Arriuato che ſia il Priore al Conuento a lui aſſegnato con la lettera teſtimoniale, dourà preſentarla al Vicario del luogo, e queſto fatto coadunare tutti a ſuono di Cãpanella in Oratorio, ò altro luogo determinato, l'aprirà, e leggerà publicamente, e di poi ciaſcheduno anderà a riconoſcerlo per Superiore, & il Vicario li fará la conſegna di qual ſi ſia coſa nel modo, che con eſſo haurà fatt'il Prior paſſato.

Il Priore ſtabilita che habbi la ſua fameglia, conuocherà il Cap. Conuẽtuale, & a voti ſegreti di tutti li vocali eleggerà due Reuiſori de cõti, vn Procuratore, & vn Depoſitario, e da ſe ſteſſo ſenz'altri voti diſpenſerà gl'altri vfficij di Proueditore, ó Spenditore, & altri, dalli quali deue farſi render conto

ogni settimana. Fatta questa distributione la noterà in vn foglio, e quello farà affigere in Refettorio, acció sia veduto, e saputo da tutti.

Ogni Priore terrà nel suo Conuento li libri necessarij, cioè vn libro da notarui gl'atti, e le risolutioni del Cap. del Monasterio, vn Campione, in cui si notino l'entrate, e le spese annuali ferme, e stabili: vn libro de depositi, & il Depositario ne haurà vn simile a questo per notarui ancor esso quanto si riceue, e quanto esce: vn Giornale, nel quale riceuendo di settimana in settimana li conti de gl'altri vfficiali (fuori che del Depositario) si scriuano l'entrate, e le spese di ciascun giorno. Questo ogni mese si deue riuedere, e confrontare dalli due Reuisori alla presenza del Priore, e del Vicario con le liste, o libri dell'entrate, e delle spese riceuute, o fatte in denari dalli sopradetti vfficiali, e deue sottoscriuersi da essi Reuisori, quand'il tutto resti giustificato; e questo Giornale è quello, il quale si deue sottoscriuere dal P. Gen. e dalli Padri Difinitori nelle loro visite, e portarsi dal Priore al Capitolo Generale.

Dourà il Priore preuenire ciascuno nella sollecitudine d'andare al Choro, all'Oratorio, & a tutte l'opere buone, e sante osseruationi della Religione, acciò dall'essempio di lui impari tutta la fameglia. Sia oculatissimo sopra tutti li portamenti delli suoi obedientiali, acciò niente segua, che non sia a mi-

ſura di noſtra Regola Religioſa.

S'incarica alla ſua conſcienza di fare eſſeguire pontualmente gl'oblighi, e legati pij, coſi di meſſe, come d'officij, ò d'altre pie operationi, e perciò fará ſtare nelle Sacriſtie affiſſe tauolette, oue ſia diſtintamente notato, e deſcritto ogn'obligo di quella Chieſa ſotto pena ad arbitrio del Cap. Gen. & acciò che meglio s'adépiſcano gl'oblighi noſtri, e meglio ſiano ſeruite le noſtre Chieſe, ſappi ciaſcun Priore eſſer prohibito l'addoſſarſi alcuna offitiatura continua, ò temporanea, e chi contrauerrà ſarà dal Cap. Gen. ſeueramente punito, oltre alle pene impoſte dalli Decreti *de Celebratione Miſſarum*.

Oltre a far leggere due volte la ſettimana a menſa qualche Capitolo della Regola (come s'è detto) ſi ricorderà di far leggere a ſuoi tempi le Bolle Apoſtoliche, *de Celebratione Miſſarum*; *de Apoſtatis, & Eiectis*, quelle che appartengono alla S. Inquiſitione, e li Decreti di Papa Clem. viij *de Reform. Regul.* ma ſopra tutto che ciaſcuno ſia non ſolo aſcoltatore, ma operatore.

Non riſeruerà a ſe ſteſſo l'aſſolutione di più caſi di quelli, che si contengono nella detta riforma di Clem. viij.

Non intraprenderà frabrica eccedente la ſpeſa di dieci Ducatoni ſenza l'approuatione del Cap. del ſuo Conuento, e quando habbi a far fabrica di gran ſpe-

spesa, n'aspetterà l'assenso del Cap. Gen; l'istesso s'intende del disfare, o rifare; e se l'incarica ancora, che parēdone bisogno facci veder prima il disegno, e che poi anco doppo d'hauer hauuta licenza, niente innoui senza conseglio, & approuatione d'vno, ò più periti, acciòche il temporale Patrimonio di Xpo venga tanto più giustificatamente, e prouidamente impiegato.

Se li comanda in virtù di S. obedienza, ch'ogni Domenica facci insegnare la Dottrina Christiana per mezzo di Religiosi idonei alli frati Conuersi; al che mancando sarà corretto ad arbitrio del P. Gen. e se alcun Conuerso fosse tanto transcurato del bē suo, che ricusasse approfittarsi di questa carità, sarà da tutta la fameglia disciplinato nel Refettorio.

Ricordisi di fare almeno vna volta il mese qualche ragionamento Spirituale delli misterij della Passion del Signore, seguendo l'ordine delle sette hore canoniche, e niuno sia negligente a quest essercitio tanto raccomandato dal B. P. nostro Fondatore, & inuigili, ch'ogni giorno li suoi Religiosi, li quali per non esser Sacerdoti, ò per altra causa non celebrano, odano con debita attentione la Santa Messa; penitentiando li mancheuoli a proportione dell'errore.

Del Procurator Generale. Cap. XXXIX.

IL P. Procurator Gen. come ch'é congiontamente Priore del Conuento di Roma, hà da habitare in quel-

quello per le cause, & affari, che occorrerãno al nostro ordine auanti la S. Sede, e Signori suoi Ministri. Chi si troua caricato di quest'vfficio deue hauere isperienza delli negocij, e portarli con attitudine tale, che il credito, e seruitio della sua Religione se ne troui auantaggiato. Puo accader tal volta, che tratti con le prime teste del Mondo, & all'hora deue più auedutamente che mai considerare con chi parla, di che, e per chi. Considerando con chi tratta, cioè l'alta condittione de personaggi e la loro sauiezza. Starà ben auuertito per negociare pertinentemente, e con modestia, la quale ben spesso concilia a se la beneuolenza, e l'inclinatione di chi ci puo gratificare. Considerando di che è per trattare, secondo la difficoltà o delicatezza de negotij, e delle materie si andrà tanto più preparando, e prouedendo de motiui, e di ragioni per superare le difficoltà, e le durezze, e da corroborare, e render gratiabile la sua pretensione. Considerãdo in fine per chi tratta, vedrà che questa è la madre sua Religione, il cui bene ha da starli fisso nel cuore, e però non solo non ha da mancare d'inuiolabil fedeltà, della quale non si dubita, ma ne meno d'assiduità, e diligẽza esattissima per ricordarsi pontualmente d'ogni negocio, & osseruera diligentemente li tempi, e l'hore più opportune per trattarne, e gl'appontamenti che hauerà presi circa di quelli osserui parimente il tempo di

darne informatione con sue lettere a chi dourà, e di riceuer le lettere altrui per sapere quanto habbia a fare, e quanto segua nella sua Religione, & in somma sarà esattissimo in tutto quello, che la prattica del negotio li dimostrerà, che più sia opportuno ad operarsi. Ponderi bene, che quasi tutt'il publico interesse della sua Religione s'appoggia a lui, e però lo sostenga auedutamente e con zelo, mentre ella quasi tutta si fida nelle sue braccia. Tenga da vero figlio le parti di essa; & auuerta di non fare, o concludere mai cosa ancorche minima, che prima non si sappi, & approui dal *P.* Gen.

Serua caritatiuamente tutti li Monasteri, & anco a Religiosi particolari.

Bisognando spendere, ne dia prima auuiso alle parti, & hauendone licenza, spenda circonspettamente, e ne tenga memoria, douendosi a lui reciprocamente somministrare, ò restituire tutto quello, ch'occorrerà.

Publicandosi Bolle, ò altre Constitutioni Apostoliche attinenti a Regolari, deue communicarle alli Padri Gen. e Difinitori, acciòche l'ignoranza non cagionasse mancamento, ò pregiuditio alla Relig.

Quand'hauremo d'hauere dalla S. Sede vn Card. Protettore, mentre non s'habbi di moto proprio del Sommo Pontefice, non starà in arbitrio del Procuratore Gen. di domandarlo a S. Santità, ma dourà es-

so

so supplicarne secondo l'intentione della Religione.

Dura l'vffitio del Procurator Gen. tre anni, cioè dal Cap. Gen. fino alla Dieta, e dalla Dieta fino al Cap. Gen. eleggendosi nella Dieta a voti segreti dalli Padri di quella, e dall'istessi pure riceue il mandato fatto per mano del Notaro della Religione.

Delli Vicarij. Cap. XL.

A Ciascun Priore si dà vn compagno, il qual si chiama Vicario, e questo hà il primo luogo doppo di lui, & in assenza del Priore hà cura della fameglia, e del Monasterio, come se fosse egli medesimo il Priore. Tutti però come tale l'vbbediranno, e rispetteranno, informandolo insieme di quãto occorre. In assensa del Priore dourà ricorrersi al Vic. tanto per le licenze d'vscire, quãto per qualsiuoglia altro affare, & acciò tutto vada di miglior concerto, il Priore douendo andar fuori, ò per molto, ò per poco tempo ne farà consepeuole il Vicario, lasciandole quelle informationi, & instruttioni, che stimerà più necessarie, secondo la longhezza, ò breuità del tempo, che dourà stare assente.

Il Vicario scambieuolmente obbedirà al Priore, e procurerà di rileuarlo nelle fatiche, & anco procurerà d'incontrare, e preuenire le sue sodisfattioni. Procuri sempre di fomentar l'amore, e la carità nel Monasterio, chiamando in conseglio, & aiuto li Religiosi più accreditati di casa, & anco il Difinito-

re stesso, quando fosse ciò necessario; e delli stessi mezzi si seruirà, quando per mala sorte il gouerno del Monasterio andasse a trauerso; ma sempre operi per caritá, e non mai per emulatione, & habbi cura cosi esso, come tutti gl'altri, ch'il secolo non sia mai testimonio, ne conscio di somiglianti dispareri, e che non si prenda scandalo da chi che sia.

In assenza del Priore terrà il Vicario il suo solito luogo, e venendo in Monasterio Priori di fuori, lo cederà a loro, essercitando nel resto al solito l'vfficio suo.

Sappi il Vicario, ch'in suo potere non e d'accettar Nouitij, ne far fare professione, ne fabricare, ne far compre di beni immobili, ò altre attioni di gran consideratione sotto pena a giuditio del P. Gen.

Del Sacrista. *Cap. XLI.*

DEue il Sacrista esser fedele, timorato di Dio, dedito alla mondezza non solo interiore, ma anco esteriore: fedele per la custodia, e conseruatione delle robbe date in sue mani, stando in poter suo tutta la Sacra supellettile, & ogn'apparato della Chiesa, e l'elemosine, che vi concorrono per celebratione di messe, ò in altra maniera: timorato di Dio, poiche pratticando assiduamente per Chiesa luogo Santo, e commune ad ogni sorte di persone, saria troppo graue disordine, che da lui procedesse alcun portamento, che non seruisse ad intiera edifi-

eatione di tutti: mondo non solamente nell'interiore, ma anco nell'esteriore, poiche se fosse sordido in se, poca nettezza verisimilmēte ci saria per la Chiesa, e per la Sacristia a lui raccomandata. Prouederà, che ciascuna supellettile, & ogn'ornamēto sia netto, e pulito, e tanto più quelli, che maggiormente appartengono, o appressano al ministerio dell'Altare. Auuerta bene, che gl'Altari habbino le loro pietre Sacrate, le touaglie nel numero douuto, le tauole della consecratione, e dell'*Inprincipio*, e debita quantità di candelieri, e candele per la celebratione della Messa, e che in somma vi si troui quant'è necessario per la decente celebratione di questo S. Sacrificio. Adornerà gl'Altari, e la Chiesa, e darà per li diuini vfficij li parati di quei colori, & in quei modi, che richiederanno li tempi, e le solennità, & haurà ben cura, che il tutto sia se non con magnificenza, e splendidezza, la quale non si consente al positiuo stato di nostra Religione, almeno con pulitezza, la quale concorre benissimo nella positiua cōditione di ciascheduno: l'istesso s'intenda di tutt'il corpo, e contenuto cosi della Chiesa, come della Sacristia, dou'è obligato procurare, che spesso si scopi il pauimento, e si spoluerino li soffitti, le volte, e le pareti second'il bisogno.

Qui si rammenta che quei Religiosi, li quali hanno per loro priuatamēte Calici, Messali, Camici, Pia-

 nete,

nete, ò altra cosa attinente al culto Diuino, sono obligati consegnarle fedelmente al Sacrista, acciòche serua al publico del Monasterio: sappino ch'il cōtrario è contr'il voto della Santa pouertà, & obbedienza, e che mancando, soggiacciono di più alle pene della perdita di queste supellettili, & altre correttioni arbitrarie.

Suoni il Sacrista li diuini officij all'hore douute, e consuete secondo le stagioni. Disponga la celebratione delle messe in modo, che per quant'è possibile, ne siano in Chiesa dalla mattina per tempo fino a mezzo giorno, ò almeno (essendoci poco numero de Sacerdoti) ve ne siano per l'hore più commode al populo, e più frequente.

Ogni Sacerdote chiamato dal Sacrista a dir messa deue andare senza repugnanza, e celebrar quelle messe, che dal medesimo le saranno denotate.

Haurà il Sacrista per sua maggior facilità in Sacristia vna tauoletta, doue siano descritti per ordine d'vfficio, e d'Antianità tutti li Sacerdoti del Monasterio, contrasegnando li nomi di quelli, c'hauranno celebrato per poter poi chiamare senza confusione gl'altri ch'hauranno a celebrare. Terrà vn altra tauoletta, doue siano registrati gl'oblighi delle messe, e d'altri diuini vfficij, che s'habbino a celebrare, così per carico particolare del Conuento, come vniuersale della Religione, & auuertirà con parti-

colariſſima cura, che niente in ciò ſi preteriſca.

Non manderà mai fuori di noſtra Chieſa Sacerdoti a celebrare, ſe non per compenſare quelle meſſe, ch'altri foſſero venuti a dire nella noſtra Chieſa a ſua requiſitione, e per biſogno di quella, & anco in ſimil caſo procurerà, che la noſtra Chieſa non rimanghi deſtituta del ſeruitio neceſsario

Guardiſi come da coſa abomineuole, & indecẽtiſſima di conſentire a noſtri Sacerdoti di ritener per loro l'elemoſine date per celebratione di meſse, ó patteggiare ſopra ſimil materia in qualſiuoglia altra maniera con eſſi: ma procuri, che come ſoggetti all'obedienza celebrino con riguardo ſolo della medeſima obedienza ogni giorno, eccettuati legitimi impedimenti, e quando ſi vedeſse (il che ſi preſupone non habbi da eſsere in animo di Religioſi) che fingeſsero malatia, ò altro oſtacolo per eſimerſi da queſte Sante operationi, potrà il Sacriſta ricorrere al Superiore del Conuento, ò al P. Difinitore, & anco al P. Gen. acciò vi ſi ponga rimedio.

Ricordaſi con tal occaſione a tutti li noſtri Sacerdoti qualmente non poſsono non ſolo far patto alcuno ſopra elemoſine di meſse, ma ne anco riceuerne per loro, ſolo deuono laſciare il commodo intiero alle Sacriſtie; e che alla diſubidienza ſopra di ciò ſi puo imporre pene di Scommunica con la riſerua dell'aſſolutione al Priore; a cui non ſolo ſi prohibiſce la tol

le-

leranza di tali abusi, ma ancora se ne incarica per quanto sia bisogno l'estirpatione: si come anco a loro s'incarica di far pontualmente esseguire li Decreti *de Celebrat. Missarum*.

Consegneraſſi dal Sacrista ogni settimana al Depositario del Monasterio tutt'il denaro, che sarà venuto in sue mani per elemosine di messe, oblationi, & obuentioni di qual si sia sorte appartenenti alla Chiesa, e ne prenderà riceuuta in vn libro particolare. Quando poi occorra scambieuolmente alcuna cosa per seruitio della Chiesa, ò della Sacristia, ne parlerà al P. Superiore, il quale secondo la possibilità prouederà al bisogno.

Sia Religiosamente affabile con tutti, & in particolare con li Sacerdoti, e questi non lascierà vscire a celebrare, che non habbi visto da se, che siano decentemente parati.

Procurerà ch'il Santissimo Sagramento dell'Eucharistia si cõserui, & amministri con ogni maggior decoro, e mondezza, così del Tabernacolo, come della Pisside, e de Purificatorij, e dell'ablutione, & (come pur altroue s'è detto) inuigilerà ancor esso, che si rinouino ogn'otto giorni l'hostie consecrate, cioè la Domenica mattina alla prima messa.

Habbi facilità, e prontezza in amministrare, ò far che sia amministrato questo Santissimo Sagramento, & anco quello della Confessione, chiamando

do subito li Sacerdoti a tal effetto, e mantenga anco ne Confessionali la netezza.

Suoni infallibilmente ogni Sabbato sera le Litanie della B. Vergine nostra particolarissima Auuocata, dalla quale principalmente riconosciamo il Sacerdotio concessoci dalla S. Sede.

Tēga minuta lista di tutta la supellettile à lui cōsegnata, per potere ad ogni requisitione renderne conto.

Habbi vn libro da notarui distintamente tutte l'oblationi che verranno fatte, e le cause per le quali saranno date, acciò si possa debitamente complire: il che s'intende d'obligi casuali, poiche gl'ordinarij hanno da esser notati come sopra.

E superfluo il dire, ch'in sacristia non deuono entrar donne, pure si rammenta per soprabondante cautela.

Inuigilerà il sacrista, che in tempo de Diuini vfficij non si facci strepito in Chiesa, e per maggior quiete di quelli terrà lontano li fanciulli dal Choro.

Nelli bisogni straordinarij dourà esser aiutato da vn Conuerso con licenza del Priore.

Terrà anco ben ordinati i libri delle Confraternite appartenenti al nostro ordine, o alle nostre Chiese, gouernandosi nel sopra più conforme alle regole per quello che a lui apparterrà in simil materia.

Del-

OGni Conuerso attenderà diligentemente all'vffitio suo, considerando che se le sue opere sono fatte con carità, sono presso di Dio d'vn'eccellenza singolare. siano tutti fidati, e niente consumino inutilmente.

L'habito de Conuersi sarà tonica, e mantello, come pure altroue s'è detto, di color tané chiamato tra noi Carmelitano.

Già li Conuersi non faceuano professione, ma poi il nostro ordine gle l'ha concessa, per dimostrare più espressamente come che li tiene cari, e li vuole per suoi: honorino però tanto più li Sacerdoti, e gl'altri del Choro.

Hanno d'andare ancor essi all'hore debite in Choro, & in Oratorio, e non mai mancare, se non per legitimo, & escusabile impedimento.

In vece del Matutino sono obligati di dire xxx. Pater, & altre tante Aue Marie: l'istessa diuotione hanno da fare in cambio dell'Hore canoniche; e per il Vespero, e Compieta recicare xxv. pater, & xxv. Aue Marie

Deuono assistere alla prima Messa, e poi andare alle faccende à loro imposte, ricordandosi che quãdo anco hauranno compita la loro obbedienza, non per questo deuono rimanere otiosi, per restar meno esposti all'insidie diaboliche. Finite le loro fatiche met-

mettano a i luoghi loro gl'instrumenti, & vtensili, acció non si perdino, ò guastino, ma restino ben cõseruati. Nel faticare non deponghino mai l'habito, fuorche per gran bisogno, ma all'hora non si lascino vedere.

Prima di dar principio all'opere loro, s'inginocchino, & inuochino con vn *Pater*, & con vn'Aue Maria l'aiuto del Sig. seruano a mensa con modestia, e con quiete, acciò non disturbino, chi legge, e douendo necessariamente parlare, lo faccino con voce bassa.

Andando fuori vadano modestamente, & accõpagnando Sacerdoti stiano mezzo passo a dietro, nõ essendo conueniente, che caminino del pari.

Nel cercar l'elemosine procurino similmente di dar buon essempio con il rispetto, & humiltà loro. Siano sopra tutto riseruati in parlar con donne, e se alcuna benefattrice fosse di cattiua fama, ò per altro riuscisse di pericolo, ò scandalo il trattar con lei, si lasci più tosto l'elemosine, perche poco serue guadagnare vn Mondo con detrimento dell'anima, che vale molto più.

Consegnino fedelmente l'elemosine a chi hà il carico di custodirle, poiche comũq; siano date da amici loro proprij, sempre sono della Religione, e guardisi di cõmettere fraude circa di quelle, poiche, oltre al peccato si puniranno a proportione dell'errore.

Della Visita, e Visitatori. Cap. XLIII.

ESsendosi detto nelli Capitoli, doue s'è trattato del P. Gen. e de Padri Difinitori; chi siano quelli, ch'hanno a far le visite de Monasteri, & in qual modo habbino da compire a questa funtione: altro qui non si rammenta, se non ch'il *P.* Gen. inuigili accuratamente, che tali funtioni si faccino con põtualità, & a tempi douuti.

Della Dieta, altrimente Capitoletto. Cap. XLIV.

FAtte le prime tre visite del primo Triennio, cioe vna del P. Gen. l'altra del *D*ifinitore della Prouincia, e la terza del Diffinitore fuori di Prouincia, come già si è detto a suo luogo: deue il *P.* Gen. intimare la Dieta, ò Capitoletto per il principio del quarto anno del suo gouerno, cioè a *P*asqua di Resurettione per douersi tenere, doue sarà determinato da Padri della Banca.

V'interuerranno il P. Gen. li Padri Difinitori, e due Priori per Prouincia, auuertendo, che questi Priori non siano della Patria del P. Gen. o de Difin.

In questa Dieta si tratterà da tutti delle cose attinenti al gouerno loro, cioè di quanto habbiano fatto, e sia passato per le loro mani, e di ciò che vada determinato in questa conferenza auãt'il Cap. Gẽ. s'eleggeranno li noui Priori, e Vic. si faranno distributioni di nuoue famiglie, si condescenderà a quelle gratie, che parranno conuenienti, e si daranno anco

co a gl'errori adequate penitenze, come già s'è si-
gnificato, e si determinerà quel più, che haurà da
prouedersi con quest'auttorità, & a simili determi-
nationi niuno poi ardirà contradire.

Quand'alcun Priore habbi negotio graue da trat
tarsi in Dieta, vi potrà comparire per proporlo, e
sollecitarne la risolutione, hauendone prima licenza
dal P. Gen. ma non però haurà luogo tra consultori.

Essendo con l'aiuto di Dio tirate a fine queste Re-
gole della nostra Religione così compilate, e ridot-
te d'vn gran numero, che in fragmenti separate, e cõ
qualche variatione, e pplessitá ne habbiamo hauuto
sin qui, onde è stato necessario, che per maggior
seruitio di Dio e progresso della medesima Religio-
ne si riducesero a forma più abbreuiata, più chiara,
& insieme più stabile. Si dichiara che non obligano
a peccato mortale, se non ne i casi doue ne sia per
altro sufficiente materia, secondo la dispositione cõ-
mune de Sacri Canoni, & in quelle colpe, le quali
tendono immediatamente all'inoseruanza delli tre
voti claustrali, come quand'il Superiore hauese im-
posta qualche cosa in virtù di S. obedienza, ò sotto
pena di scommunica, ò s'alcun facese, ò tralasciaſ-
se alcuna cosa in dispregio de voti, ò de Superiori;
poiche all'hora soggiacerebbe non solo alla pena
corporale, ma anco al peccato mortale, nell'altri
casi poi soggiacerà solamente alla pena corporale

V 2 pres-

prescritta ne nostri Capitoli, ò da essi riposta nell' arbitrio, e discrettione de Superiori.

Perche in molti luoghi a Transgressori sono assegnate nostre particolari pene, si dichiara in questo luogo, che con tali penitenze non intendiamo pregiudicare alle pene dall'Ius commune imposte; ma le nostre particolari esser oltre alle communi, e di tutte douersi seruire nelli casi occorrenti con retta giustitia.

Concluderassi a gloria di Dio la presente nostra recapitulatione, con dire, che hauendo noi fin dalla nostra fondatione conseguito miracolosamente il nobile, & altissimo nome di Giesuati, douiamo non solo imitare quāto più da presso possiamo la vita innocentissima di Giesú Christo; ma anco hauere nel cuore, e nella bocca assiduamente il suo dolcissimo Nome. Pero ad imitatione del nostro S. Fondatore, e delli nostri antichi Padri, vn fratello incontrandosi in vn altro, dirà subito in qualsiuoglia tempo, e luogo, Laudato sia Giesù Christo, e l'altro risponderà, sempre sia laudato. L'istesso s'osseruerà nel cominciare, e nel fornire di leggere a mensa, in schola, nell'oratorio, e nella stanza del fuoco. Altretāto farassi nel principio, e fine d'ogni ragionamento, e cosi li Portinari, & altri quando vorranno chiamare vn fratello, ò altrimenti parlare con esso: il medesimo nel mettersi a mensa, e leuarsene. Chi chiede-

rà elemosina per li nostri Monasteri dirà similméte, laudato sia Giesù Christo, piacciaui fare elemosina alli poueri frati di S. N. per amor di Giesù Christo. Le lettere, & ogni scritto, che si faccia da noi, porteranno sempre in fronte questa espressione, & in fine: come sempre dobbiamo hauer a cuore la lode di Giesù, così la rāmenteremo con ogni maggior frequenza in tutte le nostre attioni. Noi dunq; in cōformità di ciò, come habbiamo disegnata, e proseguita questa reordinatione di regole ad vnica lode, e gloria di Giesù Christo; così la termineremo ne medesimi sentimenti, dicendo: Laudato sia Giesù Christo a cui sia lode, e gloria da ogni Creatura in tutta l'eternità. Amen.

FINE DELLE REGOLE.

Cum

CVM autem sicut eadem expositio subiungebat dictus Procurator Generalis nominibus, quibus supra preinsertis Constitutionibus pro perpetua illorum subsistentia, & inuiolabili obseruantia Apostolici nostri muniminis firmitatem per nos adiici summoperè desideret, nobisq; propterea humiliter supplicari fecit, vt in premissis opportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos inuiolabili earundem Constitutionum obseruationi quantũ nobis ex alto conceditur, consulere, nec non dictum Procuratorem Generalem, ac totam Congregationem predictam specialibus fauoribus, & gratiis prosequi volentes, & illorum singulares personas a quibusuis excummunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisq; Ecclesiasticis sẽtentiis, censuris, & pœnis, a Iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodate existunt ad effectum presentium duntaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati. Præinsertas Constitutiones Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo approbamus, & confirmamus, illisq; inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adiicimus, omnesq; & singulos tam iuris, quam facti quantumlibet substantiales defectus, si qui in illis interuenerint, supplemus. Decernentes easdem Constitutiones, ac præinsertas literas semper, & perpetuò validas, firmas, & efficaces existere, & fore, ac in dicta Congregatione ab omnibus, ad quos spectat, & in futurum quomodolibet spectabit, inuiolabiliter

liter sub pœnis in eisdem Constitutionibus comminatis obseruari, & adimpleri debere, ac quoscumq; eiusdem Cōgregationis Superiores, fratres, & personas ad illarum obseruationem omnibus iuris; & facti remedijs cogi, & compelli posse, sicq; per quoscumq; Iudices ordinarios, & delegatos etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores iudicari, & diffiniri debere, ac irritum & inane si secus super his a quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & quibus vis alijs dictæ Congregationis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoq; indultis, & literis Apostolicis quibusuis ipsis Congregationis Superioribus, fratribus, & personis huiusmodi sub quibuscumq; tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsq; efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusq; & alijs decretis in genere, vel in specie; ac alias in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis eorum omnium, & singulorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum specialiter, & expressè derogamus, ceterisq; contrarijs quibuscumq; Volumus autem, vt earumdem præsentium transumptis etiam impressis manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo alicuius personæ in digni-

tate Ecclesiastica constitutę munitis eadem prorsus fides in iudicio, & extra illud adhibeatur, quæ ijsdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die x x i v. *Nouembris M. DC. XL. Pontificatus Nostri Anno. XVIII.*

M. A. Maraldus.

EGO *Franciscus Pellizzarius è Soc. Iesu nomine Illustriss. ac Reuerendiss. D. D. Patriarchæ Constantinopolitani Episcopi Ferrariensis vidi, & attentius perlegi librum hunc, qui inscribitur; Regole, e Constitutioni de Frati Giesuati, &c. Nihilq; in eo reperi repugnans aut orthodoxæ fidei doctrinę, aut Christianorum morum pietati; quin potius in eo vitæ apostolicæ, ac religiosę perfectionis norma per sanctissimas regulas, & saluberrimas Constitutiones ita proponitur, vt de eo dici possit quod habetur* Isaiæ 30. n. 21. *Hac est via, ambulate in ea, & non declinetis neq; ad dexteram, neq; ad sinistram, vt proinde iurè, ac meritò per specialẽ Sedis Apostolicę Constitutionem fuerit approbatus. e nostro Collegio Ferrariensi die 26. Maij* 1641.

Imprimatur.
Petrus Ioannes Bonafides Vic. Gen. &c.

Imprimatur.
Fr. Io: Dominicus à Tabia S. Theol. Lector Vicarius S. Officij Ferrariæ Ordinis Prædicatorum.